Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 205 del 14 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 850-139 850-841 852-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1157.

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi agricoli e dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1158.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1159.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali del Territorio di Trieste.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1157.

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi agricoli e dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, e relative tabelle, per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai salariati fissi agricoli ed ai braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra; cui ha aderito, in data 8 giugno 1961, la C.I.S.N.A.L.-Terra;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Bari, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, relativo alla determinazione della retribuzione da corrispondere ai salariati fissi agricoli e ai braccianti agricoli avventizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi agricoli e di tutti i braccianti agricoli avventizi della provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 32. — VILLA

CORDO COLLETTIVO 12 GENNAIO 1960, PER LA DETERMINAZIONE DELLA TRIBUZIONE DA CORRISPONDERE AI SALARIATI FISSI AGRICOLI AI BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI BARI

12 gennaio millenovecentosessanta in Bari, nella della UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, via gnani n. 12-A, si sono riuniti i signori:

avv. *Fabrizio Rossi*, presidente della UNIONE PROIALE DEGLI AGRICOLTORI, assistito dal direttore della sa *cav. uff. Renato Pichi;*

on.le prof. Michele Troisi, presidente della FEDEONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, assistito dal ttore della stessa sig. *Maurizio Calabresi;*

Di Pippo Domenico e *Di Corato Riccardo,* segretari a Federbraccianti C.G.I.L.;

De Gaetano Vincenzo, segretario responsabile della S.B.A. C.I.S.L., assistito dal *sig. Di Giesi Raffe,* segretario della U.S.P. C.I.S.L.;

Italiano Carlo, segretario della U.I.L.-Terra;

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 a legge 10 dicembre 1959, n. 1085, relative alla soppressione della indennità di caropane spettante ai lavoratori agricoli ed al conglobamento della stessa indennità nel salario base della retribuzione, ed al riguardo concordano quanto segue:

a) *Salariati fissi*: Uomini dai 18 ai 65 anni compiuti:

la paga base mensile aggiornata in data 1° agosto 1958, è maggiorata di L. 780, come da tabella acclusa;

b) *Braccianti avventizi*: Uomini dai 18 ai 65 anni compiuti:

La paga base oraria di cui al Contratto collettivo di lavoro provinciale 15 giugno 1959 è maggiorata di L. 3,75 per tutte le categorie, eccezione fatta per gli addetti ai lavori boschivi per i quali la maggiorazione oraria è di L. 7,50, come da tabella acclusa.

Le predette maggiorazioni avranno decorrenza dalla data di stipulazione del presente accordo.

TABELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER I SALARIATI FISSI AGRICOLI
In vigore dal 12 gennaio 1960

Uomini dai 18 ai 65 anni compiuti

QUALIFICA	Paga base mensile lire	Contingenza mensile lire	Totale lire
Massaro di campo o curatolo	10.280	9.768,85	20.048,85
Sotto massaro di campo o sotto curatolo	9.770	9.768,85	19.538,85
Massaro di pecore	10.020	9.768,85	19.788,85
Massaro di vacche	10.020	9.768,85	19.788,85
Pastore mungitore	9.770	9.768,85	19.538,85
Casiere	9.770	9.768,85	19.538,85
Vaccaro	9.620	9.768,85	19.388,85
Capo trainiere	9.770	9.768,85	19.538,85
Trainiere	9.770	9.768,85	19.538,85
Ualano	9.770	9.768,85	19.538,85
Sottoualano	9.390	9.768,85	19.158,85
Assistitore di bovini	9.750	9.768,85	19.518,85
Pastore	9.610	9.768,85	19.378,85
Porcaro	9.610	9.768,85	19.378,85
Giumentaro e cavallaro	9.620	9.768,85	19.388,85
Torriere	9.390	9.768,85	19.158,85
Vignarolo	9.390	9.768,85	19.158,85
Guardiano privato	9.620	9.768,85	19.388,85
Salariato non qualificato	9.390	9.768,85	19.158,85
Motorista - Meccanico	11.810	9.768,85	21.578,85

N. B. Per le donne e i giovani i salari mensili sono i seguenti:

Giovani:

Dai 17 ai 18 anni compiuti 80% del salario suindicato
Dai 16 ai 17 anni compiuti 75% del salario suindicato
Dai 15 ai 16 anni compiuti 60% del salario suindicato
Dai 14 ai 15 anni compiuti 50% del salario suindicato

Donne:

Dai 17 ai 55 anni compiuti 70% del salario suindicato
Dai 16 ai 17 anni compiuti 62% del salario suindicato
Dai 15 ai 16 anni compiuti 55% del salario suindicato
Dai 14 ai 15 anni compiuti 50% del salario suindicato

TABELLA SALARIALE DEI BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI
In vigore dal 12 gennaio 1960

Uomini dai 18 ai 65 anni compiuti

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Contingenza oraria lire	Totale lire
1) Aratura	52,99	63,75	116,74
2) Zappatura	52,99	63,75	116,74
3) Sarchiatura, estirpazione e zappatura fave	52,99	63,75	116,74
4) Zappatura periodo semina	52,99	63,75	116,74
5) Zappatura vigna	52,99	63,75	116,74
6) Raccolta olive, mandorle ecc.	57,00	63,75	120,75
7) Vendemmia	59,30	65,00	124,30
8) Pigiatura uva	84,65	70,43	155,08
9) Trasporto uva	74,05	68,22	142,27
10) Sarchiatura vigna	48,77	63,75	112,52
11) Potatura irrorazione viti e alberi	59,30	65,09	124,39
12) Innestatura	74,05	68,22	142,27
13) Lavori boschivi	92,55	71,35	163,90
14) Lavori di scasso	74,05	68,22	142,27

N. B. Per le donne e i giovani i salari orari sono così riportati:

Giovani:

Dai 17 ai 18 anni compiuti 80% del salario suindicato
Dai 16 ai 17 anni compiuti 75% del salario suindicato
Dai 15 ai 16 anni compiuti 60% del salario suindicato
Dai 14 ai 15 anni compiuti 50% del salario suindicato

Donne:

Dai 17 ai 55 anni compiuti 70% del salario suindicato
Dai 16 ai 17 anni compiuti 62% del salario suindicato
Dai 15 ai 16 anni compiuti 55% del salario suindicato
Dai 14 ai 15 anni compiuti 50% del salario suindicato

A tutti i lavoratori dovrà essere corrisposta la percentuale sostitutiva delle ferie dell'indennità di licenziamento, festività nazionali e infrasettimanali, ecc., nella misura del 12 % del salario orario percepito.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1158.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, stipulato tra la Federazione Italiana Editori Giornali, l'Associazione Italiana Stampatori Giornali e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; e tra la Federazione Italiana Editori Giornali, l'Associazione Italiana Stampatori Giornali e la Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa;

Visti:

— l'art. 12 (6° comma, parte 3ª. norme impiegati) del contratto collettivo nazionale 28 novembre 1953;

— l'art. 5 dell'accordo collettivo 23 dicembre 1954, per il conglobamento delle voci della retribuzione e per il riassetto zonale;

— l'art. 12 (5° comma, parte 3ª. norme impiegati) del contratto collettivo nazionale 16 maggio 1956;

recanti norme per la rivalutazione degli aumenti biennali spettanti agli impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, richiamati dal predetto contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960 ed uniti allo stesso in unico allegato;

Visto l'accordo collettivo nazionale 8 febbraio 1957, per la estensione alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni;

Visto l'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, e statuto allegato, per la istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;

Visto l'accordo collettivo nazionale 6 giugno 1958, circa il contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa devono versare al Fondo Nazionale di Previdenza;

Visto il protocollo 1 marzo 1959, aggiuntivo al predetto accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958;

Visto il regolamento del Fondo Nazionale di Previdenza, per i lavoratori dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, richiamato dal precedente protocollo 1 marzo 1959 ed allo stesso allegato;

tutti stipulati tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 in data 17 febbraio 1960, n. 185 in data 17 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— il contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;

— l'accordo collettivo nazionale 8 febbraio 1957, relativo alla estensione alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni;

— l'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, relativo alla istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;

— l'accordo collettivo nazionale 6 giugno 1958, relativo al contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa devono versare al Fondo Nazionale di Previdenza;

— il protocollo 1 marzo 1959, aggiuntivo al predetto accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole richiamate dal contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, dell'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, dal protocollo 1 marzo 1959 ed agli stessi allegate.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 31. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 8 GENNAIO 1960 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E AGENZIE DI STAMPA

L'anno 1960 addì 8 gennaio, in Roma,

tra

la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, con sede in Roma, rappresentata dal Presidente dott. ing. *Tommaso Astarita,*

l'ASSOCIAZIONE ITALIANA STAMPATORI GIORNALI, con sede in Genova, rappresentata dal Presidente avv. *Fiorenzo Casella,* con l'intervento dei signori rag. *Giuseppe Arbitrio,* dott. *Franco Beltramo,* dott. *Ezio Benigni,* dott. *Attilio Bregonzio,* rag. *Servilio Cavazzani,* rag. *Giuseppe Colli,* dott. *Matteo Convenevole,* dott. *Giuseppe De Stefani,* prof. *Giampietro Dore,* dott. *Rosolino Dossena,* dott. *Giuseppe Fenu,* dott. *Ivo Formigli,* dott. *Giovanni Gatti,* dott. *Michele Grandesso,* avv. *Mario Gromo, Gino Guadagno,* dott. *Giovanni Negro,* dott. *Carlo Pelloni,* ing. *Ferdinando Perrone,* dott. *Enzo Pezzati,* conte *Lodovico Riccardi,* avv. *Giuseppe Romolotti,* avv. *Domenico Sanfilippo,* avv. *Egidio Stagno,* rag. *Mario Stocker,* dott. *Marcello Vettori,* rag. *Carlo Villa,* assistiti dai signori: avv. *Cesare Salvini,* dott. *Antonio Sciavicco,* dott. *Pietro Lupetti;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, con sede in Roma, rappresentata dal Segretario responsabile sig. *Giovanni Valdarchi* e dai Segretari signori *Francesco Arcese* e *Giorgio Pavanetto,* con l'intervento dei signori *Enzo Bassi, Armando Cabrini, Marco Cantoni, Domenico Caramello, Antonio Canidano, Roberto Cinti, Edoardo Coletta, Romeo Colombo, Franco Compagnoni, Mario Crespi, Cesare Debatte, Ardisio Donati, Giancarlo Figini, Marino Finzi, Matteo Fusto, Marino Geranzani, Giuseppe Ghiringhelli, Piero Gibelli, Franco Giulianini, Aldo Lanfranchi, Carlo Lodi, Riccardo Mazzi, Angelo Marchesselli, Nino Marzagallia, Virgilio Mazzali, Bruno Pallotta, Libero Petrarca, Luigi Resnati, Stefano Rizzato, Domenico Romagnesi, Vincenzo Scimone, Enzo Sellerini, Raffaele Signorelli, Loris Sirolli, Giuseppe Tanda;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, con sede in Roma, rappresentata dal Segretario generale *Ruggero Malegori,* dal Segretario sindacale *Carmelo Formica,* con l'intervento dei signori *Vico Calzolari, Giovanni Colombo, Giuseppe Dalbesio, Silvio Diano, Giovanni Garbarino, Giuseppe Binatti, Guido Magagnoli, Giovanni Mantilavo, Oronzo Manzari, Giovanni Marotta, Carlo Meroni, Attilio Ponte, Giuseppe Rosa, Emilio Sibani, Ludovico Vigarani, Francesco Villa;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA, con sede in Roma, rappresentata dal Segretario responsabile signor *Ruggero Ravenna* e dai Vice Segretari nazionali signori *Emanuele Federici* e *Alfredo Giampietro,* con la partecipazione dei signori *Ferdinando Angiolucci, Lorenzo Bernia, Guido Bonelli, Gianni Bissicoli, M. Calami, A. De Angelis, Giuseppe Ganior, Ferruccio Lovati, Rolando Lustri, Giuseppe Maini, Giovanni Manetti, Alfredo Marcomin, Giuseppe Memeo, Arnaldo Motta, Luigi Ranzini, Liliano Rossi, Alfredo Scaglione, F. Stamignone, Piero Tanghetti, Giuseppe Testa, Giuseppe Visconti;*

è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.

PARTE PRIMA

Art. 1.

VALIDITÀ E LIMITI DI APPLICABILITÀ

Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa coi lavoratori dipendenti.

La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani.

Art. 2.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 1960 ed avrà validità fino al 30 giugno 1962. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

Allo scopo di evitare, per quanto possibile, vacanza contrattuale le trattative per il rinnovo del presente contratto avranno inizio tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3.

CONTRATTO A TERMINE

L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto e potrà essere fatta soltanto nei casi di sostituzione di assenti o per lavori deter-

minati a carattere temporaneo (campagna abbonamenti, periodo di propaganda elettorale ed eventi similari).

Nei casi di contratto a termine la retribuzione non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto. Saranno altresì applicate, nel limite del termine e compatibilmente con la particolare natura del contratto a tempo determinato, le altre disposizioni contrattuali.

Art. 4.

NOMENCLATURA

Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione « lavoratore » si intende indicativa delle categorie impiegati e operai.

Per le clausole che riguardano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato e operaio.

Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:

— *stipendio e salario*: è il corrispettivo dato all'impiegato o all'operaio per la sua prestazione d'opera a norma delle tariffe contrattuali;

— *retribuzione*: è quanto complessivamente percepito dall'impiegato o dall'operaio per la sua prestazione tanto in base alle tariffe quanto in virtù di qualsiasi altra norma legislativa o contrattuale.

Art. 5.

COMMISSIONI INTERNE

Si applicano gli accordi interconfederali per le funzioni delle Commissioni interne.

Compito fondamentale della Commissione Interna è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la direzione dell'azienda in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell'attività produttiva.

Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta alla Commissione interna:

a) intervenire presso la direzione per la esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti organi ispettivi. Tra i suddetti compiti vi è quello di accertare la esistenza dei requisiti professionali dei lavoratori, stabiliti dalle norme tecniche del presente contratto,

b) tentare il componimento delle controversie collettive ed individuali di lavoro che sorgessero nella azienda;

c) esaminare con la direzione, preventivamente alla loro attuazione, gli schemi di regolamenti interni da questa predisposti, l'epoca delle ferie, l'introduzione di nuovi sistemi di retribuzione, la determinazione dell'orario di inizio o di cessazione di lavoro nei vari giorni della settimana, anche in caso di turni, sia che si tratti di variazioni di tale distribuzione restando immutato l'orario di lavoro in atto, sia in relazione a modifiche di orario determinate dalla direzione:

d) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi aziendali tendenti al perfezionamento dei metodi di lavoro onde conseguire un maggior rendimento ed una maggiore produttività, vagliando e trasmettendo quelle ritenute utili, suggerite dai lavoratori;

e) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo), delle mense e spacci, e vigilare attraverso i propri componenti per il migliore funzionamento delle istituzioni stesse.

Art. 6.

REGOLAMENTO INTERNO

E' in facoltà della direzione dell'azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto.

Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della Commissione interna.

Art. 7.

ASSUNZIONI

Per l'assunzione dei lavoratori si osserveranno le norme legislative vigenti per la disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro.

L'assunzione degli operai avverrà tramite l'ufficio di collocamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori alla stregua del regolamento dell'ufficio stesso che, per quanto concerne l'assunzione, sarà concordata fra le parti stipulanti il presente contratto.

Per essere assunto il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro:

b) libretti delle assicurazioni sociali.

Art. 8.

PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO AD IMPIEGATO

L'operaio che passa impiegato avrà diritto di percepire l'indennità di anzianità che gli sarebbe spettata quale operaio in caso di licenziamento.

L'assunzione con la nuova qualifica gli comporta il riconoscimento di una anzianità convenzionale come impiegato, a tutti gli effetti contrattuali, pari ad un quarto dell'anzianità che aveva come operaio.

Per i passaggi di qualifica avvenuti in data anteriore al 1° gennaio 1951, la misura dell'anzianità convenzionale rimane fissata in ragione di un quinto anziché di un quarto.

Art. 9.

PERMESSI

Ai lavoratori che facciano parte di comitati esecutivi e direttivi di organizzazioni sindacali della categoria saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal la-

voro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda, alla quale il lavoratore appartiene, dalle organizzazioni predette.

Per i segretari provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali della categoria che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto potrà essere sospeso sino ad un massimo di due anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale, sempreché in rapporto alle mansioni esplicate sia possibile la sostituzione temporanea per il periodo suddetto.

Art. 10.

IGIENE DEL LAVORO

Le aziende manterranno i locali di lavorazione in condizioni che assicurino adeguatamente la salubrità dell'ambiente, curandone la aereazione, la pulizia, l'illuminazione e, ove del caso, il riscaldamento.

Per la pulizia personale dovranno essere procurati idonei detersivi.

Art. 11.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

L'impegno delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani di contribuire alla costituzione ed al funzionamento di scuole professionali per l'addestramento di coloro che intendono specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche dell'industria grafica, è regolato dall'accordo integrativo.

Art. 12.

NORME PER I LICENZIAMENTI

Quando la direzione dell'azienda dovesse ravvisare la necessità di attuare una riduzione del numero dei dipendenti per riduzione di attività o di lavoro, ne informerà la Commissione interna comunicandone i motivi, l'entità numerica e la data di attuazione del divisato provvedimento.

Su richiesta della Commissione interna verranno esaminati da questa e dalla direzione dell'azienda, con spirito di mutua comprensione, i motivi del provvedimento e le possibilità concrete di evitarlo senza costituire un carico improduttivo per l'azienda.

Se l'esame suddetto porterà ad un accordo fra la Commissione interna e la direzione in ordine all'entità numerica ed alla data di attuazione del licenziamento, questo verrà effettuato, per ogni qualifica e categoria, in base alla regola consuetudinaria nella generalità delle aziende dei giornali quotidiani, secondo la quale la anzianità di azienda è il principale elemento determinante la graduatoria.

Qualora ricorrano determinate circostanze individuali che giustifichino la deroga alla suddetta norma, la proposta di licenziamento dovrà essere esaminata tra le organizzazioni sindacali competenti; nel caso di deroga sono comprese le richieste di licenziamento per svecchiamento.

Alle organizzazioni sindacali verrà inoltre deferita la cognizione di ogni questione inerente al licenziamento in caso di disaccordo fra Commissione interna e direzione.

La procedura di cui sopra dovrà essere esaurita nel termine di tre settimane dal giorno della comunicazione del provvedimento alla Commissione interna. Al termine di detto periodo, qualora non sia intervenuto un componimento di reciproca soddisfazione, resta a ciascuna parte la facoltà dei provvedimenti e dell'azione ritenuti più opportuni.

Per i licenziamenti individuali valgono le norme di cui agli articoli 26 (Parte seconda Norme operai) e 25 (Parte terza Norme impiegati) del presente contratto, nonchè quelle al riguardo stabilite dall'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950.

Art. 13.

CONTROVERSIE

Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la direzione dell'azienda e la Commissione interna, saranno deferite all'esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando, in ogni caso, la facoltà di ricorso all'Autorità giudiziaria.

Le controversie collettive in tema di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, alle organizzazioni nazionali di categoria.

Art. 14.

NORME COMPLEMENTARI

1) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.

2) Qualsiasi richiesta che abbia un contenuto economico di carattere collettivo deve essere deferita alla cognizione delle parti contraenti anche se formulata in sede locale.

PARTE SECONDA

NORME OPERAI

Art. 1.

VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dalla azienda prima della assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro, quando se ne presenti l'opportunità in caso di pregiudizio per la incolumità dello stesso o di altri e di eventuali pericoli di contagio.

L'operaio potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare l'espletamento delle proprie mansioni o a svolgerne altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.

Le visite obbligatorie a norma di legge saranno effettuate, in quanto possibili, durante l'orario di lavoro.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

L'operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova durante il quale è reciproco fra le parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato prestato, ed in base alla retribuzione stabilita per la categoria nella quale l'operaio ha prestato la sua opera, sempre chè non sia stata precedentemente concordata in misura superiore.

Il servizio prestato durante il periodo di prova, in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti della anzianità.

Il periodo di prova non potrà essere superiore a tre settimane.

Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova.

Art. 3.

APPRENDISTATO

L'apprendistato è ammesso soltanto nella categoria degli speditori secondo quanto stabilito nelle relative norme tecniche.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Turni. — L'orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. E' considerato orario notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6. Diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30. Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle ore 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle 23.

Nelle città di Roma e Napoli l'orario diurno si protrae sino alle ore 20, l'orario promiscuo termina alle ore 22,30 (inizio di quello notturno). A Milano l'orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.

L'orario di lavoro, a tutti gli effetti, è stabilito per tutti i turni in 36 ore settimanali, fatta eccezione per i linotipisti della città di Roma per i quali l'orario notturno resta limitato a 5 ore giornaliere, e per quelli di Palermo per i quali l'orario notturno resta limitato a 5 ore e mezzo.

L'orario giornaliero di lavoro è continuativo per il turno promiscuo e notturno.

Per il turno diurno potrà essere effettuata un'interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purchè abbia carattere continuativo in quanto sia stato eseguito o resti da eseguire almeno un terzo dell'orario normale e limitatamente agli addetti alla scomposizione, alla spedizione, alla pubblicità ed agli addetti prevalentemente ai periodici.

Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla direzione dell'azienda con carattere di continuità.

COMPLEMENTARI E AUSILIARI

Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari, che non siano addetti specificatamente ad un reparto, l'orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (36-42 settimanali).

MANSIONI DISCONTINUE

Per i lavoratori addetti a mansioni o prestazioni discontinue: portatori, autisti per persona, portieri senza abitazione, guardiani, infermieri, custodi, uscieri, fattorini, salve per questi ultimi le eccezioni previste dal regio decreto 16 dicembre 1923, n. 2657, nonché per gli addetti esclusivamente alla pulizia degli uffici, l'orario di lavoro sarà quello in atto nelle varie località.

Qualora sia praticato un orario superiore alle 8 ore giornaliere le ore prestate in più verranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

I lavoratori addetti a mansioni discontinue (esclusi i fattorini) che, con assiduità e continuità, eseguono giornalmente mansioni di natura diversa da quelle che caratterizzano la prestazione discontinua, completando l'intero periodo del turno di lavoro senza pause, avranno diritto ad una maggiorazione dell'8% sulla retribuzione (paga e indennità di contingenza).

MAGGIORAZIONI

La maggiorazione per i turni promiscuo e notturno viene stabilita rispettivamente nel 6 % e nel 15 % da calcolarsi a tutti gli effetti contrattuali (lavoro straordinario, festività, ferie, indennità di anzianità e di dimissioni, gratifica natalizia ed indennità sostitutiva del preavviso) sulla tabella salariale del turno diurno aumentata della indennità di contingenza.

Gli addetti a mansioni discontinue che per la loro qualifica (portieri, custodi e guardiani) possono lavorare di domenica godendo di riposo compensativo avranno diritto, quando effettuino tale prestazione, ad una maggiorazione del 20 % della retribuzione (paga e indennità di contingenza) per la domenica lavorata.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

E' considerato lavoro straordinario quello compiuto al di là della durata normale di lavoro stabilita dall'articolo precedente.

Il lavoro straordinario compiuto immediatamente prima o dopo l'orario normale o durante l'interruzione dell'orario per la colazione verrà retribuito con un aumento del 40 %.

Il lavoro straordinario non collegato con l'orario normale come sopra detto verrà retribuito con un aumento dell'80 %.

Il lavoro straordinario per le edizioni meridiane del lunedì verrà retribuito con la maggiorazione dell'80 per cento.

Quando il lavoro straordinario sia collegato con l'orario normale la sua durata si computa di quarto d'ora in quarto d'ora quando sia prestato per ultimare la edizione in corso; di mezz'ora in mezz'ora negli altri casi.

Il lavoro straordinario non collegato con l'orario normale sarà calcolato di mezz'ora in mezz'ora con un minimo di tre ore.

Le suddette maggiorazioni si applicano sulla retribuzione e non sono cumulabili con quelle previste dal successivo articolo 6, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 6.

FESTIVITÀ - LAVORO FESTIVO

Sono considerati giorni festivi i seguenti:

a) le domeniche e i giorni prestibiliti per riposo compensativo per quei lavoratori che lo effettuano;

b) le quattro festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre;

c) le seguenti tredici festività:

1 gennaio (Capodanno);
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
Lunedì di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno (S.S. Pietro e Paolo);
15 agosto (Assunzione);
1 novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (S. Natale);
26 dicembre (S. Stefano);
la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Quest'ultima festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilire fra le Organizzazioni territoriali qualora essa coincida con altra festività retribuita.

Nelle festività di cui ai punti *b*) e *c*) il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione giornaliera ancorchè non vi sia prestazione di lavoro per assenza dovuta a:

1) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenza per giustificati motivi;

2) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

3) sospensione dal lavoro a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;

4) sospensione dal lavoro per riposo compensativo di lavoro domenicale;

5) sospensione dal lavoro per coincidenza della festività con la domenica od altra festività.

L'azienda sarà tenuta a corrispondere in tutto o in parte il trattamento economico previsto dal comma che precede, spettante nei giorni festivi, al lavoratore assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, qualora il medesimo non sia assicurato dagli enti mutualistici ed assistenziali.

Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festività di cui ai punti *b*) e *c*) è dovuta, anche quando queste cadono di domenica, oltre alla normale retribuzione giornaliera, quella per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione dell'80 %.

Nelle festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre, sarà in ogni caso osservato il riposo; nei giorni 2 maggio, 16 agosto e 26 dicembre l'orario di lavoro non potrà avere inizio prima delle ore 7 del mattino.

La maggiorazione dell'80 % di cui sopra si applica sulla retribuzione e non è cumulabile con quelle previste dal precedente articolo 5, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 7.

INTERRUZIONE DI LAVORO

In caso di interruzione temporanea del lavoro dovuta a motivi di forza maggiore che avvenga dopo l'inizio del turno di lavoro, e comunque quando l'operaio è già presente nello stabilimento per la prestazione del suo turno di lavoro, il turno stesso sarà considerato come prestato.

Per i turni successivi le aziende corrisponderanno in via anticipata l'integrazione salariale disposta dalle leggi vigenti in materia.

La differenza fra la integrazione di legge e la retribuzione effettiva sarà corrisposta dall'azienda per un massimo di giorni 6 e recuperata a regime normale con un prolungamento dell'orario giornaliero per un massimo di un'ora.

Art. 8.

ORARIO E RETRIBUZIONE GARANTITI

Il datore di lavoro garantisce a ciascun operaio presente al lavoro l'orario normale contrattuale e la relativa retribuzione stabilita dalla legge o dal contratto per la categoria alla quale il lavoratore appartiene, salvo le eccezioni previste dal presente contratto.

Art. 9.

FERIE

L'operaio godrà per ogni anno di servizio compiuto di un periodo di riposo, compensato con la retribuzione di fatto, nella seguente misura:

a) 18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;

b) 24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 4 anni.

Ai fini del computo del periodo di ferie spettante al lavoratore, l'anzianità di servizio sarà calcolata alla data convezionale del 1° agosto.

L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dalla direzione dell'azienda dal maggio all'ottobre, salvo che obiettive esigenze tecniche non lo consentano.

A coloro che alla data del 1° agosto non abbiano maturato un anno di anzianità di servizio spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.

Qualora alla data convenzionale del 1° agosto l'operaio abbia superato i 4 anni di anzianità di servizio e non ancora compiuto i 5, godrà delle ferie per un periodo proporzionale a quello stabilito dai punti *a*) e *b*) di cui al presente articolo.

Agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, si computano nella anzianità i periodi di assenza per malattia e per infortunio nei limiti previsti dall'art. 15; per puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall'art. 16 e per assenze giustificate fino a un periodo non superiore a 3 mesi all'anno.

Le festività previste ai punti *b*) e *c*) del precedente art. 6 cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo di riposo.

Le ferie saranno concesse in via continuativa salvo diversi accordi fra le parti interessate e non sono cumulabili.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia il motivo, comporta il diritto del lavoratore al compenso per le ferie maturate e non godute.

Art. 10.

ASSENZE

Tutte le assenze debbono essere giustificate e comportano la trattenuta della paga corrispondente oppure il recupero delle ore di lavoro.

La giustificazione deve essere presentata entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

La comunicazione della malattia deve essere fatta alla azienda entro il giorno successivo all'assenza, salvo casi di impossibilità.

La malattia dovrà essere giustificata al datore di lavoro con il certificato rilasciato dal medico della Cassa Mutua Nazionale Malattia.

In caso di mancato invio del certificato, il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia.

Art. 11.

PERMESSI

All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.

Potranno altresì essere concessi brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda.

Per i permessi di cui ai comma precedenti, nessuna retribuzione è dovuta all'operaio. Le ore perdute potranno essere recuperate.

Ai giovani che documentassero di frequentare scuole professionali sarà concesso il permesso di assentarsi dal lavoro senza la perdita della retribuzione, limitatamente però alle ore di effettiva presenza alla scuola e per un massimo di sei ore settimanali.

Il rapporto di lavoro potrà inoltre essere sospeso anche per motivi privati a richiesta del lavoratore, per un massimo di tre mesi senza retribuzione.

Durante la sospensione del rapporto di lavoro viene conservato il posto ma non decorre l'anzianità.

Art. 12.

CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore che contrae matrimonio sarà accordato un permesso retribuito di otto giorni lavorativi. Tale permesso sarà di dodici giorni se il lavoratore abbia oltre un anno di anzianità.

Art. 13.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia è stabilita per ciascun anno nella misura di 30 giorni lavorativi di retribuzione. Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.

I periodi di assenza per malattia e infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, quelli per gravidanza e puerperio nei limiti di interdizione dal lavoro, nonché i periodi di assenza per regolari permessi quando siano di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Per le sospensioni di lavoro valgono, in quanto vigenti, le deliberazioni adottate dal Comitato Speciale della Cassa Integrazione Guadagni Operai dell'Industria.

Art. 14.

INDENNITÀ PERIODICA DI ANZIANITÀ AZIENDALE

A decorrere dal 1° gennaio 1960 all'operaio sarà corrisposta alla data di maturazione del relativo diritto e nelle date ricorrenti degli anni successivi una indennità commisurata alla anzianità raggiunta nell'azienda pari a:

a) 10 giorni di retribuzione da tre a sei anni compiuti;

b) 14 giorni di retribuzione dall'inizio del settimo anno fino al nono compiuto;

c) 18 giorni di retribuzione dall'inizio del decimo anno fino al dodicesimo compiuto;

d) 22 giorni di retribuzione dall'inizio del tredicesimo anno in poi.

La suddetta indennità sarà computata ai fini del calcolo della indennità di anzianità. Essa è frazionabile in dodicesimi. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate; saranno invece considerate come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni

Norma di attuazione

Ai fini della prima applicazione del presente articolo, l'anzianità di azienda maturata alla data del 1° gennaio 1960 sarà convenzionalmente riconosciuta nella misura:

— di tre anni, se di sei anni o superiore ai sei anni (con diritto alla corresponsione immediata della indennità di cui alla lettera *a*);

— del 50%, se inferiore ai sei anni.

Art. 15.

MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di assenza dal lavoro dovuta a malattia l'operaio, che non sia in prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione della anzianità, fino al massimo di:

a) 8 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;

b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti;

c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Qualora la malattia perduri oltre i termini suddetti è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.

Nel caso in cui, per il perdurare della malattia oltre i termini di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente escluso il preavviso.

Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano le disposizioni di legge.

Se l'operaio cade ammalato durante il periodo di preavviso il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di accertare la malattia stessa, corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso con la detrazione di quanto è dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Mutua Nazionale Malattia.

L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore con la retribuzione a questa corrispondente.

In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata, ma avrà diritto alla liquidazione limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova minore retribuzione. Però se la inidoneità derivi da malattia professionale ed infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione anche se in dipendenza di postumi invalidanti viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 16.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 3 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le 8 settimane dopo il parto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto, a norma di legge, ad una indennità giornaliera pari allo 80 % della retribuzione calcolata sulla media globale giornaliera percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.

Il periodo di assenza obbligatorio dal lavoro sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie.

Art. 17.

MUTAMENTO DI MANSIONI

L'operaio per esigenze tecniche aziendali può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica ed idoneità fisica alle nuove mansioni.

All'operaio che venga adibito a mansioni di categoria superiore verrà corrisposto, limitatamente al periodo di assegnazione, il trattamento economico proprio della stessa; tale trattamento gli verrà riconosciuto in proporzione del periodo di servizio prestato nella categoria superiore, anche agli effetti delle ferie e della gratifica natalizia.

Trascorso il periodo di un mese di disimpegno delle mansioni superiori, avverrà il passaggio dell'operaio nella nuova categoria purchè non si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, servizio alle armi o per altri motivi contemplati dal presente contratto.

All'operaio adibito a mansioni retribuite con salario inferiore sarà conservata la normale retribuzione della mansione di provenienza, salvo quanto previsto dal precedente art. 15.

Art. 18.

CORRESPONSIONE DELLE PAGHE

La paga sarà corrisposta settimanalmente o per altro periodo stabilito dal regolamento aziendale e di regola immediatamente prima o dopo l'orario di lavoro. Qualora la modalità di corresponsione della paga importi per il lavoratore la riduzione della quota annua esente da imposta di ricchezza mobile prevista dalla legge nei casi di corresponsione settimanale o quattordicinale delle paghe, l'azienda rimborserà al lavoratore, a fine d'anno, la differenza di imposta trattenuta in più.

La paga dovrà risultare da buste o prospetti in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonchè distintamente le singole trattenute.

Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga o registri equipollenti per lo stesso periodo di tempo.

Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma pagata o su quella indicata sulla busta paga, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.

Art. 19.

CONTEGGI PEREQUATIVI

Al fine di determinare la misura della gratifica natalizia, della indennità periodica di anzianità aziendale e del compenso per le ferie dovute all'operaio che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno, promiscuo, notturno) si prenderà per base la retribuzione vigente per i diversi turni e se ne calcolerà la media tenendo conto del periodo trascorso dall'operaio in ciascuno dei turni durante gli ultimi dodici mesi.

Art. 20.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto (decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303).

Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti dell'anzianità.

Le norme di cui sopra si applicano agli operai che anteriormente alla chiamata alle armi siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente alla osservanza dell'obbligo da parte dell'operaio di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge.

Art. 21.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Le dimissioni o il licenziamento dell'operaio non in prova e che non avvenga ai sensi dell'art. 26, dovranno aver luogo con un preavviso di:

— due settimane per l'operaio con anzianità fino a 5 anni;

— tre settimane per l'operaio con anzianità da oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti;

— quattro settimane per l'operaio con anzianità oltre 10 anni.

Il preavviso deve essere dato per iscritto e, di regola, in giorno di paga o di sabato.

In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso dallo stesso non dato.

L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro per tutto o parte del periodo di preavviso corrispondendo la paga delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso stesso.

Il periodo di preavviso lavorato vale a tutti gli effetti contrattuali. Nel caso di corresponsione della indennità sostitutiva, esso sarà computato nel calcolo dell'anzianità utile ai fini della indennità di licenziamento e del pensionamento integrativo di cui all'accordo 26 febbraio 1958.

Il periodo di preavviso non può essere sostitutivo del periodo di ferie.

Art. 22.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

All'operaio licenziato, salvo quanto è previsto dall'articolo 26, sarà corrisposta per ogni anno compiuto di anzianità non interrotta presso l'azienda e con decorrenza dal 1° maggio 1947 una indenità di 18 giorni di retribuzione.

Per l'anzianità maturata antecedentemente al 1° maggio 1947 l'indennità di cui sopra sarà corrisposta nella seguente misura:

— dalla data di assunzione fino al 30 aprile 1921: sei giorni di retribuzione per ogni anno di servizio;

— per l'anzianità maturata dal 1° maggio 1921 al 30 aprile 1947: dodici giorni per ogni anno di servizio compiuto per tutte le categorie esclusi i complementari, gli speditori di seconda, e gli ausiliari per i quali la misura è stabilita in nove giorni per ogni anno di servizio compiuto.

Dopo il primo anno di anzianità ininterrotta le frazioni di anno verranno computate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.

La indennità di cui sopra deve calcolarsi computando, oltre all'ultima retribuzione, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, la gratifica natalizia, la indennità periodica di anzianità aziendale e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione che siano di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

La liquidazione della indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto.

Tuttavia per gli operai che abbiano prestato la loro opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno, promiscuo e notturno) e che al momento della risoluzione del rapporto prestassero servizio nel turno diurno, si prenderà per base della liquidazione la retribuzione vigente per i diversi turni e se ne calcolerà la media tenendo conto del periodo di lavoro prestato dagli stessi in ciascun turno durante gli ultimi cinque anni.

Art. 23.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente:

1) il 50% ai dimissionari che non abbiano superato all'atto delle dimissioni 4 anni di servizio compiuto presso l'azienda;

2) il 75% ai dimissionari che all'atto delle dimissioni abbiano superato i 4 anni ma non gli 8 di servizio compiuto;

3) il 100% ai dimissionari che all'atto delle dimissioni abbiano superato gli 8 anni di servizio compiuto.

Verrà corrisposta l'aliquota del 100% anche agli operai che si dimettano per malattia, infortunio, matrimonio, maternità, compimento dei 55 anni di età per gli uomini e i 50 anni di età per le donne, nonchè a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma all'art. 9 Parte prima del presente contratto.

Art. 24.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado a norma di legge.

In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Art 25

CESSAZIONE, TRAPASSO O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

Nel caso di licenziamento per liquidazione, cessazione, trapasso o trasformazione di azienda, escluso il fallimento e la liquidazione forzata, il periodo di preavviso previsto dall'art. 21 sarà raddoppiato.

Nel trapasso o nella trasformazione dell'azienda l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto quanto gli spetta.

Art. 26.

DISCIPLINA DEL LAVORO

I - Per infrazioni disciplinari la direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:

1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento.

L'importo delle multe sarà devoluto ad una delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo tra la direzione e la Commissione interna.

Per le sottoindicate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.

Nel caso che le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione all'operaio che:

a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;

d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;

e) dorma durante l'orario di lavoro;

f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;

g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza: in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;

h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;

i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorchè si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;

l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale e all'igiene.

II Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità gli operai colpevoli di:

a) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, nei casi non previsti dalla lettera precedente, salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;

b) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della direzione salvo il caso in cui le mancanze in concreto abbiano carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al precedente punto I;

c) recidiva nelle medesime mancanze di cui al punto I che abbiano dato luogo già a sospensioni nei sei mesi precedenti oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;

d) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

e) sfruttamento di automezzi dell'azienda a profitto di terzi per trasporto di cose.

III Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di anzianità gli operai colpevoli di:

a) insubordinazione grave verso i superiori;

b) furto;

c) danneggiamento volontario con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;

d) rissa nello stabilimento;

e) reati di cui al comma *d*) del punto II commessi nell'ambito aziendale:

f) trafugamento di schizzi, disegni o documenti comunque esistenti nello stabilimento, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi;

g) trafugamento di originali o bozze di esclusiva di un giornale a favore di un altro giornale;

h) sfruttamento di automezzi dell'azienda a profitto di terzi per trasporto di persone;

i) mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 27

NORME TECNICHE

Le qualifiche degli operai e le mansioni ad esse correlative sono le seguenti:

IMPAGINATORE

E' il compositore a mano che impagina sotto la direzione del redattore impaginatore.

AIUTO IMPAGINATORE

E' il compositore a mano che, ove esiste, coadiuva abitualmente l'impaginatore pur senza impostare la pagina.

COMPOSITORE A MANO

E' l'operaio che compone i titoli ed il testo, stampa le bozze e fa le correzioni in piombo, scompone le pagine e mantiene in ordine il materiale.

Il compositore a mano, proveniente dalle aziende grafiche, deve essere di prima categoria.

Alla macchina per la fondita dei titoli composti secondo il sistema Ludlow dovrà essere addetto il compositore a mano.

Il compositore a mano che provveda anche alla fondita con macchine a sistema Ludlow avrà diritto ad una maggiorazione del 5% sul minimo di salario della categoria.

ADDETTO ALLA PUBBLICITA'

E' il compositore a mano che abitualmente esegue la composizione, la impaginazione e la scomposizione delle inserzioni pubblicitarie.

COMPOSITORE A MACCHINA

E' l'operaio compositore qualificato che esegue composizioni a macchina, provvedendo, ove occorra, alla pulizia della macchina.

Il linotipista è impiegato, con la macchina efficiente, ad una produzione media oraria giornaliera corretta in lingue italiana di almeno 5.500 lettere, computata su una giustezza che contenga 40 lettere, intendendosi computata per 40 lettere anche una giustezza che ne contenga di meno.

Ai linotipisti addetti sistematicamente ai titoli, sarà corrisposta una maggiorazione del 3% sul minimo di salario della categoria.

Ai linotipisti addetti sistematicamente alle titolatrici « Rangemaster » e macchine similari sarà concessa una maggiorazione del 5% sul minimo di salario della categoria.

Il linotipista addetto ai quotidiani deve possedere i requisiti dell'operaio compositore a mano di 1ª categoria o di 2ª categoria che abbia però superato il primo anno di appartenenza alla stessa. Il possesso dei predetti requisiti è presunto in quei lavoratori che abbiano conseguito diploma di specializzazione rilasciato da scuole riconosciute dall'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale **Grafica**.

ADDETTI AL TELETYPESETTER (T.T.S.)

Controllore fonditrici T.T.S. — Alle macchine destinate alla composizione con nastro T.T.S. debbono essere addetti linotipisti.

Operatore tastierista T.T.S. — E' l'operaio addetto al perforatore T.T.S. che, a regola d'arte, opera perforando il nastro, o copiando il testo, o per ricezione acustica.

Saranno adibiti ai perforatori T.T.S. operai compositori a mano di 1ª e 2ª categoria, nonchè coloro che abbiano conseguito diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole riconosciute dall'Ente Nazionale per la Istruzione Professionale Grafica.

In difetto di lavoratori qualificati le aziende richiederanno con lettera alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, debitamente affissa e pubblicata negli albi aziendali, operai compositori a mano che siano disposti ad effettuare il tirocinio presso l'azienda.

Se entro 15 giorni dalla affissione e pubblicazione di cui sopra la richiesta non fosse soddisfatta, potranno essere ammessi al tirocinio lavoratori d'ambo i sessi estranei alla categoria dei tipografi.

La indennità di contingenza dovuta alla operatrice tastierista è quella fissata per l'operatore.

Tirocinio operatore tastierista. — Il periodo di tirocinio avrà la durata massima di 936 ore complessive che, a criterio dell'azienda, potranno essere distribuite in turni giornalieri di due tipi: l'uno di 3 ore al massimo, l'altro di 8 ore.

Nel caso del primo tipo:

l'azienda farà in modo che al lavoratore sia possibile svolgere normalmente il lavoro nella azienda in cui fosse occupato e il trattamento economico sarà il seguente:

— per la prima metà del periodo: 50% della paga oraria tabellare dell'addetto al perforatore;

— per la seconda metà: paga oraria tabellare pari a quella del compositore a mano di 1ª categoria delle aziende grafiche.

Nel secondo tipo:

— per la prima metà del periodo: paga oraria tabellare del compositore a mano di 1ª categoria delle aziende grafiche;

— per la seconda metà: paga oraria tabellare del compositore a mano di 1ª categoria delle aziende grafiche aumentata del 12%.

E' operatore finito chi supera, in una prova di esame della durata di un'ora la produzione corretta di 12.000 battute, copiando da normale originale dattiloscritto.

Dichiarazione comune a verbale.

Le parti concordano nell'affermare di non avere regolamentato la teleperforazione (perforazione per impulso a distanza) dichiarando che tale regolamentazione sarà fatta a richiesta di una delle parti dopo che gli impianti saranno in funzione.

STEREOTIPISTI

Gli operai stereotipisti si suddividono in due categorie:

— primo stereotipista è chi esegue a regola d'arte qualsiasi lavoro di stereotipia;

— secondo stereotipista è chi coadiuva lo stereotipista di prima in tutte le lavorazioni e mantiene in ordine il materiale del reparto.

Gli stereotipisti addetti ai quotidiani dovranno essere assunti fra gli stereotipisti provenienti dalla stereotipia piana. In difetto di questi potranno essere assunti anche operai compositori o impressori, rotativisti o fonditori di caratteri.

Lo stereotipista di seconda che non provenga dalla categoria avrà per i primi due mesi di prestazione un salario diminuito del 5%.

Allo stereotipista che sia prevalentemente addetto alle sovrapposizioni (tricromie) sarà corrisposta una maggiorazione del 3% sul minimo di salario della categoria.

FOTOINCISORI

Sono considerati fotoincisori i fotografi, gli incisori, gli stampatori, i fresatori, i montatori, i tiraprove, gli incisori a bulino.

Il fotografo che esegua selezioni dirette ed indirette, l'incisore riproduttore che esegua incisioni di riproduzione a colore o in bianco e nero o a mezza tinta di particolare difficoltà e pregio artistico, lo stampatore che esegua lavori di stampa di qualità superiore su qualsiasi metallo (ottone, zinco, acciaio), lavori di pellicolazione e montaggio di tavole miste e il tiraprove che stampa prove a colori (tricromie e quadricromie d'arte) godrà di una maggiorazione del 7% sul minimo di salario della categoria.

IMPRESSORI

Capo macchinista o macchinista è chi cura nel suo complesso il funzionamento della macchina rotativa.

Rotativista di 1ª è chi controlla l'applicazione delle lastre, cura la inchiostrazione, il funzionamento delle bobine e coadiuva il macchinista nel controllo delle piegatrici.

Rotativista di 2ª è chi applica le lastre, esegue la lubrificazione della macchina e sorveglia lo svolgimento della carta durante la tiratura.

Rotativista di 3ª è chi aiuta nell'applicazione delle lastre e provvede al riempimento del calamaio, coadiuva nella lubrificazione, esegue la lavatura dei panni, riceve il giornale durante la tiratura, coadiuva, occorrendo, al montaggio delle bobine sul dispositivo a stella o che si montano su di un piano sottostante alla macchina e lo esegue negli altri casi.

Laddove attualmente l'ausiliario specializzato svolge parzialmente, oltre a mansioni ordinarie, anche mansioni di terzo rotativista, avrà diritto *ad personam* alla retribuzione pari a quella del rotativista di terza.

Composizione delle squadre per macchine rotative

	Capo macchina	rot. 1	rot. 2	rot. 3	totale
Da 4 a 8 lastre: 1 piega	1	1	1	—	3
Da 4 a 12 lastre: 1 piega	1	1	1	—	3
Da 16 lastre: 1 piega	1	1	1	1	4
Da 16 lastre: 2 pieghe	1	1	1	2	5
Da 16 a 32 lastre	1	3	1	2	7

I rotativisti debbono provenire dalle categorie qualificate degli impressori, tipografi, litografi e rotocalcografici.

Nelle piccole aziende dove esiste una sola macchina rotativa per la stampa di un solo quotidiano che non superi le 15.000 copie, l'organico sarà quello fissato per le rotative da 4 a 12 lastre anche se la capacità di tale macchina fosse di un numero superiore di lastre.

La determinazione del numero degli operatori necessari e sufficienti per la stampa di giornale che importi l'impiego di oltre 32 lastre sarà affidata ad una Commissione tecnica paritetica i cui membri saranno designati dalle organizzazioni contraenti.

Al capo macchina preposto al funzionamento della rotativa nel caso di stampa con oltre 32 lastre sarà — limitatamente al periodo delle relative prestazioni — corrisposta una maggiorazione pari al 5 % del minimo di salario diurno.

ROTOCALCOGRAFI

Sono i fotografi, i ritoccatori, i montatori, i preparatori e stampatori del pigmento, gli incisori, i galvanisti-lisciatori e gli impressori. Essi si dividono in operai di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Sono di 1ª categoria:

— il fotografo che esegue riproduzioni e stampa di lavori al tratto ed a mezza tinta monocolore, con ottima e completa capacità tecnica;

— il ritoccatore che esegue ritocchi di lavori al tratto e mezza tinta monocolore, con ottima e completa capacità tecnica;

— il montatore che esegue il montaggio e la impaginazione di lavori monocromici e policromici di semplice esecuzione, esclusa la compilazione del quaderno fac-simile (menabò);

— il preparatore e stampatore del pigmento che esegue la preparazione e la stampa del pigmento con perfetta cognizione tecnica;

— l'incisore che segue, oltre alla completa preparazione del cilindro l'incisione monocolore e, senza la responsabilità artistica, l'incisione a più colori;

— il galvanista-lisciatore che esegue la preparazione galvanica e la lisciatura del cilindro con perfetta capacità tecnica;

— i fotografi, ritoccatori, montatori, preparatori, tampatori del pigmento, incisori, galvanisti e lisciatori lopo un anno di permanenza nella 3ª categoria hanno liritto al passaggio alla 2ª.

Gli impressori addetti alle rotative rotocalcografiche i dividono in:

a) capo macchina rotativa;
b) rotativista di 1ª categoria;
c) rotativista di 2ª categoria;
d) rotativista di 3ª categoria;
e) ausiliario bobinista.

Il capo macchina è colui che conduce, avendone la responsabilità, la macchina e ne assicura il buon funzionamento.

Il rotativista di 1ª categoria è quello che coadiuva il capo macchina nello svolgimento delle sue mansioni.

Il rotativista di 2ª categoria e quello di 3ª categoria sono coloro che adempiono alle funzioni inerenti alla lavorazione, loro assegnata dal capo macchina.

Il rotativista di 3ª categoria, dopo un anno di permanenza nella categoria avrà diritto al passaggio alla 2ª categoria.

Il bobinista è l'ausiliario di 1ª categoria addetto ai supporti della carta che cura il montaggio delle bobine, il funzionamento del gruppo portabobine e concorre alla pulizia della macchina.

Alle rotative rotocalcografiche dovranno essere adibiti operai provenienti dalle specialità di mestiere (impressore-tipografo, litografo, rotocalcografo).

ORGANICO MACCHINE ROTATIVE ROTOCALCOGRAFICHE CON CARTA IN BOBINA

A) *Macchine per copertine fino a cm. 70 formato carta.*

	Capo macchina	Rot. 1 cat.	Rot. 2 o 3 cat.
5 elementi	1	1	1
8 elementi	1	2	2

Un ausiliario per ogni gruppo stellare funzionante; un rotativista di 2ª o 3ª in più ove sia in funzione la piegatrice.

B) *Macchine fino a cm. 100 formato carta.*

	Capo macchina	Rot. 1 cat.	Rot. 2 o 3 cat.
2 o 3 elementi	1	1	1
4 »	1	1	2
5 »	1	1	2
6 »	1	1	3
7 »	1	2	3
8 »	1	2	4
9 »	1	2	5
10 »	1	2	6

Un ausiliario per ogni gruppo stellare funzionante; due ausiliari nel caso di un solo gruppo stellare funzionante.

C) *Macchine oltre cm. 100 formato carta.*

	Capo macchina	Rot. 1 cat.	Rot. 2 o 3 cat.
3 elementi	1	1	2
4 »	1	1	2
5 »	1	1	3
6 elementi	1	2	3
7 »	1	2	4
8 »	1	2	5
9 »	1	2	6
10 »	1	2	7

Due ausiliari al primo gruppo stellare funzionante; un ausiliario per ogni gruppo stellare funzionante oltre il primo; un rotativista di 2ª o 3ª in più per macchina funzionante con una piegatrice a doppia uscita,

Maggiorazioni tecniche.

Sarà concessa una maggiorazione del 4 % sulla paga tabellare diurna:

a) al capo macchina di rotativa rotocalcografica per copertine, fino a cm. 70 formato carta;

b) al capo macchina di rotativa rotocalcografica fino a cm. 100 formato carta;

c) al capo macchina di rotativa rotocalcografica oltre cm. 100 formato carta composta da 2, 3 o 4 elementi;

d) al rotativista di 1ª categoria addetto a macchina rotativa rotocalcografica oltre cm. 100 formato carta composta da 5 elementi;

e) ad uno dei due rotativisti di 1ª categoria addetti a macchine rotative rotocalcografiche oltre cm. 100 formato carta composta da 6 o 7 elementi;

f) ai rotativisti di 1ª categoria addetti a macchina rotativa rotocalcografica oltre cm. 100 formato carta composta da 8, 9 o 10 elementi.

Sarà concessa una maggiorazione dell'8 % sulla paga tabellare diurna al capo macchina di rotativa rotocalcografica oltre cm. 100 formato carta composta da 5, 6 o 7 elementi.

Sarà concessa una maggioranza del 12% sulla paga tabellare diurna al capo macchina di rotativa rotocalcografica oltre cm. 100 formato carta composta da 8, 9 o 10 elementi.

Al bobinista sarà concessa una maggiorazione del 5% sulla paga tabellare diurna dell'ausiliario di 1ª cat.

Maggiorazione per il colore. — Al capo macchina rotativa ed ai fotografi, ritoccatori, montatori, incisori ed impressori di 1ª cat., chiamati ad eseguire con perfetta capacità tecnica lavori a colori sovrapposti, sarà inoltre corrisposta una maggiorazione del 10% sulla paga tabellare del turno diurno.

Concessioni speciali. — Agli impressori rotocalcografici, ai loro ausiliari di reparto e agli addetti alla spedizione dei giornali in rotocalco, sarà concessa una maggiorazione per lavoro insalubre del 3% sulla paga tabellare del turno diurno, nonchè un periodo di ferie supplementari di sei giorni all'anno.

Le predette concessioni saranno estese a quei lavoratori che per effetto di inadeguate condizioni ambientali possono essere soggetti ad intossicazione benzolica.

L'accertamento di tali condizioni è deferito alle organizzazioni stipulanti del presente contratto, assistite da autorità medica scelta di comune accordo.

Qualora per effetto di modificazione o perfezionamento degli impianti cessino le condizioni ambientali che hanno dato luogo alle concessioni di cui sopra, gli operai non appartenenti alle categorie sopra indicate decadono dal diritto alle concessioni stesse.

Del pari tali concessioni verranno a cessare anche per gli operai sopra indicati qualora fossero usati inchiostri o solventi che non diano luogo ad intossicazione benzolica.

Assistenza. — Il lavoratore vittima di intossicazione derivante da malattia professionale riconosciuta riceverà dall'azienda una indennità integrativa del sussidio giornaliero di assistenza per malattia professionale (I.N.A.I.L.) che garantisca, limitatamente al periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella normalmente percepita, calcolata sulla media degli ultimi 15 giorni lavorati.

SPEDITORI

Speditore di prima è l'operaio che è in grado di adempiere a tutte le mansioni inerenti alla spedizione dei quotidiani e che in particolare compila i fogli di spedizione e provvede allo istradamento delle spedizioni.

Speditore di seconda è l'operaio che coadiuva lo speditore di prima ed esegue tutti gli altri lavori di spedizione.

Dalla data di entrata in vigore del presente contratto, nei reparti di spedizione il 50% degli operai addetti alla spedizione, dovrà essere assegnato alla prima categoria. Tra gli speditori di seconda categoria già occupati nella azienda avranno diritto al passaggio in prima categoria coloro che abbiano compiuto nella mansione di speditori almeno 5 anni. Qualora, secondo la norma di cui sopra, si creasse nell'azienda il diritto al passaggio nella prima categoria per un numero di speditori di seconda categoria superiore alla aliquota del 50% di cui al primo comma, si procederà con criterio della maggiore anzianità d'azienda.

Le speditrici, ove esistano, saranno sempre considerate di seconda categoria e non incideranno nella percentuale di cui sopra.

Nell'assunzione di nuovo personale, qualora non vi fossero speditori disoccupati, si darà la precedenza ai legatori cartotecnici e librai.

Eventuali allievi resteranno con tale qualifica per un periodo non superiore ai tre anni durante i quali avranno diritto a scatti semestrali che li portino a raggiungere la paga della seconda categoria. Gli allievi saranno ammessi in proporzione di uno fino a dieci operai, successivamente un allievo ogni dieci speditori: la loro paga iniziale sarà pari al 70% di quella stabilita dal presente contratto per lo speditore di seconda per coloro che all'atto dell'assunzione abbiano età inferiore ai 18 anni compiuti e dell'80% per coloro che, all'atto della assunzione, abbiano età superiore ai 18 anni.

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI MACCHINE COMPOSITRICI

E' l'operaio che provvede alla pulizia giornaliera delle macchine compositrici, delle matrici e degli spazi mobili e che cura la eliminazione dei normali incidenti di macchina.

AUSILIARI

Il personale ausiliario si divide in due categorie.

Sono considerati di prima categoria quelli che oltre il normale lavoro di fatica sono addetti alla fondita dei rulli, alle macchine e caldaie della stereotipia, alla fondita del piombo, al reparto composizione meccanica, al reparto fotoincisori e rotocalco, al montaggio delle bobine, al lavaggio dei rulli ed il mettipiombo che rifornisce di piombo la macchina e ne cura la pulizia esterna.

Sono considerati ausiliari di seconda categoria tutti gli altri.

Il carico e lo scarico dei furgoni della spedizione dei giornali dovrà essere eseguito normalmente dal personale ausiliario di prima categoria.

Nell'assegnazione delle mansioni sarà tenuto conto della capacità, delle attitudini e dell'anzianità di cia-13ª mensilità.

Non potranno essere assunti ausiliari che non abbiano compiuto i 18 anni.

OPERAI COMPLEMENTARI

Sono considerati operai complementari coloro che esplicano una attività di mestiere che è di complemento all'attività principale dello stabilimento (ad esempio: meccanici, elettricisti, falegnami, muratori, idraulici, fonditori di caratteri, autisti, motoscafisti, ecc.).

Gli operai complementari si suddividono in operai specializzati ed operai qualificati. Quelli qualificati sono classificati nei gruppi *A* e *B*.

Sono complementari specializzati gli operai di mestiere che, oltre ad avere una particolare capacità e conoscenza del medesimo, svolgano in relazione alle necessità proprie delle aziende dei quotidiani, mansioni di particolare importanza.

Sono complementari qualificati del gruppo *A* quegli operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacità.

A tale gruppo appartengono anche gli autisti e motoscafisti per trasporto di cose.

Sono complementari qualificati del gruppo *B* i ribobinatori, i verificatori di resa e gli addetti al magazzeno.

PORTATORI

Per i portatori addetti al recapito a domicilio agli abbonati, ferma restando la retribuzione in rapporto alla durata della prestazione (che in ogni caso non potrà essere inferiore a 3 ore giornaliere), valgono le disposizioni del presente contratto proporzionate alla effettiva prestazione.

OPERAI CON FUNZIONI DISCONTINUE E DI ATTESA

Sono operai con funzioni discontinue e di attesa gli autisti per trasporto persone, gli uscieri, i portieri, i custodi, i guardiani, gli infermieri, i portatori ed i fattorini, salve per quanto riguarda questi ultimi le eccezioni previste dal regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Parte terza

NORME IMPIEGATI

Art. 1.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi per la prima categoria e a due mesi per le altre categorie.

Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.

Non sono ammesse protrazioni, nè rinnovazioni del periodo di prova.

Compiuto tale periodo l'assunzione diviene definitiva ed il servizio prestato si computa ai fini dell'anzianità.

Durante il periodo di prova vigono i diritti e gli obblighi disposti dal presente contratto che non siano esplicitamente derogati dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà determinare la risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità per la risoluzione stessa e la retribuzione sarà corrisposta per il periodo di servizio prestato.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia o infortunio, l'impiegato, nel termine massimo del periodo di prova fissato, dovrà essere mantenuto in servizio senza percepire alcun trattamento economico per la durata di due mesi per gli impiegati di 1ª categoria e di un mese per quelli delle altre categorie.

Le norme relative al Fondo di Previdenza degli impiegati non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 2.

CONTRATTO A TERMINE

L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto e potrà essere fatta soltanto nei casi di sostituzione di assenti o per lavori determinati a carattere temporaneo (campagna abbonamenti, periodo di propaganda elettorale ed eventi similari).

Comunque agli effetti dell'indennità di cui all'art. 20 si considera come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura di tre mesi, venisse concordata per portare a compimento l'opera ed il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.

Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.

Non si applicano le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 3.

CATEGORIE

Gli impiegati si dividono in:

a) impiegati amministrativi;

b) impiegati tecnici.

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

Gli impiegati amministrativi sono classificati nelle seguenti categorie:

Prima categoria. — Appartiene alla prima categoria l'impiegato di concetto con funzioni direttive e cioè, a titolo di esempio, quelli ai quali spettino le seguenti qualifiche:

a) segretario generale;

b) capo della contabilità generale;

c) capo del personale;

d) capo dell'ufficio mano d'opera;

e) capo dell'ufficio economato ed acquisti;

f) capo dell'ufficio propaganda e diffusione;

g) capo dell'ufficio preventivi, controlli e costi;

h) capo dell'ufficio pubblicità.

Seconda categoria. — Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di concetto e cioè, a titolo di esempio, quelli cui spettano le seguenti qualifiche:

a) contabile primanotista, anche con macchina contabile;

b) economo;

c) cassiere;

d) ispettore alla diffusione. Le aziende provvederanno a rimborsare, limitatamente all'importo di lire 8000 annue, il premio della assicurazione contro gli infortuni derivanti da rischi professionali ed extra professionali che l'ispettore è tenuto a stipulare;

e) addetto all'ufficio mano d'opera e personale che studia e cura la applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe e che provvede alle pratiche relative presso istituti ed enti di previdenza ed assistenza dei lavoratori;

f) corrispondente capace di redigere lettere e comunicati;

g) magazziniere principale, coordinatore del movimento di magazzini dipendenti;

h) traduttore in lingua straniera che svolga tale mansione con carattere continuativo;

i) addetto all'ufficio avviamento, abbonamenti, spedizioni e vendite che aggiorna gli avviamenti delle spedizioni correlativamente alle complesse variazioni di orario nonchè alle segnalazioni che pervengono da parte delle direzioni tecniche postali e ferroviarie, che sbriga la corrispondenza con i rivenditori, con le poste e le ferrovie per reclami ed accertamenti;

l) stenografo corrispondente anche in lingua estera;

m) distributori di giornali con responsabilità di cassa;

n) i laureati, trascorsi i sei mesi dall'assunzione;

o) caposervizio telescriventi che ha la responsabilità dell'andamento generale del servizio, del traffico per telescrivente presso centralini di smistamento con

almeno tre collegamenti tra interurbani ed internazionali. Il caposervizio è responsabile degli apparati e del materiale avuti in consegna;

p) addetto alla impostazione e preparazione del pannello nelle macchine meccanografiche.

Terza categoria A. — Appartengono alla terza categoria A) gli impiegati d'ordine e fra essi, a titolo di esempio, quelli cui spettano le seguenti qualifiche:

a) aiuto contabile;

b) magazziniere;

c) addetto alle macchine calcolatrici;

d) fatturista addetto alle registrazioni;

e) verificatore di resa è l'impiegato che esegue i controlli e compila i bollettini e non quello che conta, stende e taglia le testate;

f) stenografo e stenodattilografo;

g) telefonista;

h) capo uscieri e capo fattorini;

i) adremista;

l) archivista;

m) telescriventista. Tra i telescrventisti è capoturno colui che ha alle proprie dipendenze almeno un telescriventista ed è responsabile dell'andamento del servizio del proprio turno.

Al capoturno telescriventisti sarà concessa una maggiorazione del 10% sul minimo di stipendio.

Al telescriventista che normalmente trasmette in lingua estera sarà concessa una maggiorazione del 5% sul minimo di stipendio.

I telescriventisti addetti alla trasmissione di notizie in servizio presso le sedi centrali delle agenzie di stampa godranno di una maggiorazione dell'8% sul minimo di stipendio di categoria;

n) dimafonista. Al dimafonista sarà concessa una maggiorazione pari al 10% del minimo di stipendio.

Terza categoria B. — Appartengono a questa categoria gli impiegati d'ordine non inclusi nella categoria A), e fra essi, a titolo di esempio, quelli cui spettano le seguenti qualifiche:

a) dattolografo;

b) aiuto spedizioniere;

c) usciere e fattorino addetto ai servizi degli uffici con mansioni di fiducia che abbia compiuto il 21° anno di età e raggiunto una anzianità di servizio di 5 anni.

IMPIEGATI TECNICI

Gli impiegati tecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

Prima categoria. — Appartengono alla prima categoria gli impiegati tecnici di concetto con funzioni direttive e cioè, a titolo di esempio, quelli ai quali spettano le seguenti qualifiche:

a) direttore di stabilimento;

b) direttore di tipografia;

c) capo del complesso dei servizi tecnici;

d) capo dei servizi di radio-telefoto.

Seconda categoria. — Appartengono alla seconda categoria gli impiegati tecnici con mansioni di concetto, e cioè, a titolo di esempio, quelli ai quali spettino le seguenti qualifiche:

a) proto (anche se denominato capo del reparto della composizione);

b) correttore;

c) capo del reparto delle macchine di composizione, che sovraintende ed è responsabile della manutenzione delle macchine compositrici;

d) il capo del reparto: incisori, fotoincisori, offset, fototipia, galvanotipia, rotocalcografia, stereotipia, rotative, spedizioni;

e) il capo officina: il capo dei complementari;

f) il marconista ed il traduttore;

g) l'addetto alla ricezione o alla trasmissione telefoto;

h) il disegnatore, il cartografo, il ritoccatore di originali fotografici.

Al marconista ed al traduttore sarà concessa una maggiorazione del 10% sul minimo di stipendio.

Terza categoria A. — Appartengono a tale categoria gli impiegati tecnici di ordine e cioè, a titolo di esempio, quelli ai quali spetti la seguente qualifica: operatore degli apparecchi radio.

Chiarimenti per l'assegnazione in categoria degli impiegati tecnici:

Correttore di quotidiano. — Correttore di quotidiano è chi esegue la correzione delle bozze del giornale apportando oltre alle normali correzioni di errori tipografici, refusi, ecc., anche quelle sintattiche, grammaticali e quelle altre correzioni che presuppongono una cultura generale, normale agli impiegati di concetto.

Marconista. — E' chi traduce in chiaro i segnali Morse contemporaneamente alla ricezione a udito.

Traduttore. — E' chi esegue traduzioni lessicalmente perfette di notizie o servizi.

Telegrafista. — E' chi traduce in chiaro la ricezione Morse effettuata con ondulatore e con macchina registratrice.

Operatore degli apparecchi radio. — E' chi materialmente assicura la sintonia degli apparecchi Hell e può essere addetto all'ondulatore.

Art. 4.

MUTAMENTO DI MANSIONI

L'impiegato, per esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè mutamento sostanziale alla sua posizione.

All'impiegato che venga adibito a mansioni di categoria superiore verrà corrisposto, limitatamente al periodo di prestazione, il trattamento economico proprio della stessa; questo trattamento gli verrà riconosciuto,

in proporzione del periodo di servizio prestato nella categoria superiore, anche agli effetti delle ferie e della 13ª mensilità.

Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di tre mesi in quelle delle altre categorie avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, ecc.

Il passaggio di categoria sarà notificato per iscritto all'impiegato.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

Impiegati amministrativi. — La durata normale dell'orario di lavoro è di 42 ore settimanali e per quelli, la prestazione dei quali sia da considerarsi discontinua, di 48 ore settimanali.

Gli addetti a mansioni discontinue che per la loro qualifica possono lavorare di domenica godendo di riposo compensativo, avranno diritto, quando effettuino tale prestazione, ad una maggiorazione del 20% della quota giornaliera di retribuzione (stipendio e contingenza) per la domenica lavorativa.

Per gli impiegati amministrativi, è considerato diurno l'orario che inizia alle ore 7 e termina alle ore 21; notturno quello compreso tra le 21 e le ore 7. Le ore di prestazione normale che cadano nel periodo notturno saranno compensate con la maggiorazione del 16% sullo stipendio di fatto. In tale caso si applicherà l'art. 19 delle norme operaie (conteggi perequativi).

L'interruzione per la refezione durante l'orario di lavoro non potrà superare le tre ore.

Ai fini del computo della retribuzione oraria l'importo della retribuzione mensile di fatto sarà diviso per 180.

Impiegati tecnici. — Valgono per gli impiegati tecnici le norme degli articoli 4 e 19 della parte II — Norme Operai, salvo le percentuali di maggiorazione per il lavoro eseguito nei turni promiscuo e notturno che sono rispettivamente del 7% e del 16%.

Ai fini del computo della retribuzione oraria l'importo della retribuzione mensile sarà diviso per 156 o per il maggior orario normale attualmente in atto in alcune località o aziende.

Art. 6.

SOSPENSIONE E RIDUZIONE TEMPORANEA DI LAVORO

In caso di sospensione di lavoro per motivo di forza maggiore, la retribuzione non subirà riduzioni per un periodo di un mese.

La riduzione temporanea di durata del lavoro disposta dall'azienda e dall'autorità costituita non comporta riduzione di retribuzione.

Trattamento Cassa Integrazione. — Dove vige il trattamento della Cassa di Integrazione per sospensione o riduzione del lavoro le aziende tenute all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, corrisponderanno ai propri impiegati, in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta, la differenza per ricostituire la intera retribuzione mensile.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale stabilito dall'art. 5.

E' lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi a sensi dell'art. 8.

Per il lavoro prestato in ore straordinarie o nei giorni festivi sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, quella spettante per le ore di lavoro prestate, maggiorata:

per gli impiegati amministrativi:

— del 40% per il lavoro straordinario diurno;

— dell'80% per il lavoro straordinario non collegato con l'orario normale;

— dell'80% per il lavoro straordinario notturno;

— dell'80% per il lavoro festivo;

per gli impiegati tecnici:

— del 40% per il lavoro straordinario collegato con l'orario normale;

— dell'80% per il lavoro straordinario non collegato con l'orario normale;

— dell'80% per il lavoro straordinario per l'edizione meridiana del lunedì;

— dell'80% per il lavoro prestato nelle festività;

— valgono per il resto le disposizioni degli articoli 5 e 6 parte seconda norme operai.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario e per quello festivo non sono cumulabili fra di loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 8.

FESTIVITÀ - LAVORO FESTIVO

Sono considerati giorni festivi:

a) le domeniche ed i giorni prestabiliti per riposo compensativo per quei lavoratori che lo effettuano;

b) le quattro festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre);

c) le seguenti tredici festività:

1° gennaio (Capodanno)
6 gennaio (Epifania)
19 marzo (S. Giuseppe)
Lunedì di Pasqua
Ascensione
Corpus Domini
29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
15 agosto (Assunzione)
1° novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (S. Natale)
26 dicembre (S. Stefano)

Ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Quest'ultima festività sarà localmente spostata ad altro giorno, da stabilire fra le Organizzazioni territoriali, qualora essa coincida con altra festività.

L'impiegato che nelle festività di cui ai punti *b*) e *c*) non presta la sua opera ha diritto:

— ove la festività non coincida con la domenica, alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso per la festività;

— ove la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile, in aggiunta alla stessa.

L'impiegato che nelle festività predette presta la sua opera ha diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile:

— ove la festività non coincida con la domenica, al pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione dell'80%;

— ove la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile, nonchè al pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione dell'80%.

Agli impiegati cui la legge consente di lavorare di domenica godendo di riposo compensativo in altro giorno della settimana spetterà, quando la festività coincida con la domenica, oltre alla normale retribuzione mensile, il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate dell'80%; in caso di mancanza di prestazione spetterà, oltre alla normale retribuzione mensile un ventiseiesimo della stessa.

Non è dovuto compenso alcuno nel caso che la festività coincida con il riposo compensativo.

Gli impiegati tecnici, il lavoro dei quali sia connesso con quello dell'officina, sono tenuti a prestare la loro opera in quei giorni festivi in cui non viene osservato il riposo nella officina stessa.

Art. 9.

FERIE

L'impiegato godrà per ogni anno di servizio compiuto di un periodo di riposo compensato con la retribuzione di fatto, nella seguente misura:

a) 18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;

b) 24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 4 anni.

Ai fini del computo del periodo di ferie spettante all'impiegato l'anzianità di servizio sarà calcolata alla data convenzionale del 1° agosto.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi: nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda degli eventuali desideri dell'impiegato, compatibilmente con le esigenze di servizio.

A coloro che alla data del 1° agosto non abbiano maturato un anno di anzianità di servizio spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.

Qualora alla data convenzionale del 1° agosto l'impiegato abbia superato i 4 anni di anzianità di servizio e non ancora compiuto i 5, godrà delle ferie per un periodo proporzionale a quello stabilito dai punti *a*) e *b*) di cui al presente articolo.

Agli effetti della maturazione del diritto alle ferie si computano nella anzianità i periodi di assenza per malattia e per infortunio nei limiti previsti dall'art. 16; per puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall'art. 17 e per assenze giustificate fino a un periodo non superiore a 3 mesi all'anno.

Le festività previste ai punti *b*) e *c*) dell'art. 8 precedente cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolugamento del periodo di riposo.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto al pagamento delle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati.

L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 10.

ASSENZE - PERMESSI - CONGEDO MATRIMONIALE

Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il più breve termine possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo al giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

All'impiegato saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari. Potranno altresì essere concessi brevi permessi agli impiegati che ne facciano richiesta per giustificati motivi compatibilmente alle esigenze dell'azienda.

Per i permessi di cui ai comma precedenti, l'azienda ha la facoltà di corrispondere la retribuzione facendo recuperare le ore di lavoro relative ai permessi concessi.

Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.

Il rapporto di lavoro potrà essere inoltre sospeso anche per motivi privati a richiesta dell'impiegato, per un massimo di tre mesi senza retribuzione.

Durante la sospensione del rapporto di lavoro viene conservato il posto ma non decorre l'anzianità.

Art. 11.

TREDICESIMA MENSILITÀ

L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari a 30 ventiseiesimi della retribuzione mensile percepita dall'impiegato. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni

non saranno considerate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

Art. 12.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Agli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso la stessa azienda e nella medesima categoria, spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile pari al 5% del minimo contrattuale di stipendio della categoria di appartenenza per ogni biennio e fino ad un massimo di dodici bienni per ciascuna categoria.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti maturati successivamente al 31 maggio 1952 saranno calcolati sul minimo di stipendio aumentato della indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.

Ad ogni variazione del minimo di stipendio saranno nuovamente calcolati gli aumenti periodici già applicati e ciò in ragione del 5% del nuovo minimo moltiplicato per il numero dei bienni di anzianità maturati successivamente al 31 maggio 1952.

Per l'anzianità di servizio maturata fino alla data predetta l'ammontare degli aumenti già applicati consolidato a norma dell'accordo 28 dicembre 1954 per il conglobamento delle voci della retribuzione nella cifra acquisita alla data 16 dicembre 1954 e rivalutato a sensi della norma di attuazione riportata in calce all'art. 12 parte terza norme impiegati, del Contratto Nazionale di Lavoro 16 maggio 1956, verrà ulteriormente rivalutato ad ogni variazione in aumento del minimo di stipendio di un importo pari al 10% della differenza fra il nuovo minimo ed il precedente, moltiplicato per il numero degli scatti di anzianità maturati al 31 maggio 1952 (1).

Per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici già maturati si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

Gli aumenti periodici di anzianità di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi allo stesso titolo.

Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. In ogni caso però la migliore condizione determinatasi per gli impiegati con gli scatti di anzianità nella categoria dalla quale provengono rispetto alla nuova categoria di assegnazione sarà conservata fino a che non venga assorbita dal maturare degli scatti di anzianità nella nuova categoria.

Norma di attuazione. — Per gli impiegati che all'entrata in vigore del presente contratto abbiano già goduto di dieci scatti la maturazione della anzianità utile per il godimento di quelli successivi ai dieci avrà inizio dal 1° gennaio 1960.

---

(1) Le norme relative alla rivalutazione degli aumenti biennali maturati al 31 maggio 1952 sono riportate in allegato *A* al presente contratto.

Art. 13.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi di essa mensilmente liquidabili e con particolareggiata distinta delle trattenute.

Nel caso che l'azienda ritardi il pagamento di oltre dieci giorni, decorreranno di pieno diritto a favore dell'impiegato gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di licenziamento e di mancato preavviso.

In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione all'impiegato dovrà essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 14.

INDENNITÀ DI MANEGGIO DI DENARO

L'impiegato la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilità per errore, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza dell'impiegato e della indennità di contingenza.

Tale indennità non è computabile ad alcun effetto.

Gli interessi derivanti dalla eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.

Art. 15.

TRASFERTE

Agli impiegati in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà:

a) il rimborso di spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto (per viaggi in ferrovia in prima classe);

b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;

c) il rimborso delle altre eventuali spese necessarie per l'espletamento della mansione.

In sostituzione delle spese di vitto e di alloggio, di cui al punto *b*), potrà essere stabilita una diaria giornaliera adeguata da concordarsi direttamente tra la azienda e l'impiegato.

Art. 16.

TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro ore, salvo i casi di giustificato impedimento.

A richiesta dell'azienda, l'impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico.

L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di propria fiducia.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, non determinati da colpa dell'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:

1) per anzianità di servizio fino a tre anni: conservazione del posto per otto mesi, corresponsione della retribuzione per due mesi e della metà di essa per altri quattro mesi;

2) per anzianità di servizio fino a sei anni: conservazione del posto per nove mesi, corresponsione della retribuzione per tre mesi e della metà di essa per gli altri sei mesi;

3) per anzianità di servizio oltre i sei anni: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione della retribuzione per quattro mesi e della metà di essa per gli altri otto mesi.

Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e nei limiti del periodo stesso.

Il trattamento di cui sopra cesserà qualora l'impiegato con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 18 mesi consecutivi i limiti massimi di conservazione del posto rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. Se alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda procede al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere il servizio, egli potrà risolvere il rapporto con diritto alla sola indennità di licenziamento di cui all'art. 20.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane in sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.

Il periodo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio deve essere computato nella anzianità di servizio.

Art. 17

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il *parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo* successivo che precede il parto) e durante i due mesi dopo il parto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le impiegate hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l'azienda è tenuta per disposizioni di legge.

Agli effetti della determinazione della retribuzione si terrà conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di considerarle assorbenti di quelle di cui ai comma precedenti.

Qualora durante il periodo di conservazione del posto di cui al primo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni del precedente art. 16, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa.

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della gratifica natalizia e delle ferie.

Art. 18.

SERVIZIO MILITARE

Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi, agli effetti della sola indennità di anzianità (salvo per gli impiegati in prova), si considera come passato in servizio presso l'azienda.

Agli impiegati richiamati alle armi è dovuta:

a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione;

b) successivamente a tale periodo e fino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennità mensile pari alla differenza fra i due trattamenti.

La indennità di cui alla lettera *a*) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.

Terminato il servizio militare l'impiegato dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni alla azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.

Ciò, salvo diverse disposizioni di legge speciali, più favorevoli all'impiegato.

Art. 19.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il rapporto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

a) *per gli impiegati che avendo superato il periodo* di prova non hanno compiuto i cinque anni di servizio:

1) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di prima categoria;

2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di seconda categoria;

3) mesi uno per gli impiegati di terza categoria;

b) per gli impiegati che hanno compiuto i cinque anni di servizio e non più di dieci:

1) mesi tre e giorni quindici per gli impiegati di prima categoria;

2) mesi due per gli impiegati di seconda categoria;

3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di terza categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:

1) mesi quattro e giorni quindici per gli impiegati di prima categoria;

2) mesi due e giorni quindici per gli impiegati di seconda categoria;

3) mesi due per gli impiegati di terza categoria.

I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso lavorato vale a tutti gli effetti contrattuali. Nel caso di corresponsione della indennità sostitutiva esso sarà computato nel calcolo della anzianità utile ai fini della indennità di licenziamento e del pensionamento integrativo di cui all'accordo 26 febbraio 1958.

Il periodo di preavviso non può essere sostitutivo del periodo di ferie.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.

Art. 20.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento da parte dell'azienda salvo i casi previsti dall'art. 24 si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1937, l'indennità di licenziamento verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (15/30 di retribuzione per ogni anno di anzianità) oppure in base alle più favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1° luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;

b) per l'anzianità successiva al 1° luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944, l'indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1° luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprende la indennità di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;

c) per l'anzianità maturatasi dal 1° gennaio 1945 in poi, l'indennità verrà liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.

La liquidazione della indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Tuttavia per gli impiegati tecnici che abbiano prestato la loro opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno, promiscuo e notturno) e che al momento della risoluzione del rapporto prestassero servizio nel turno diurno, si prenderà per base della liquidazione la retribuzione vigente per i diversi turni e se ne calcolerà la media tenendo conto del periodo di lavoro prestato dagli stessi in ciascun turno durante gli ultimi cinque anni.

Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione: l'indennità di contingenza, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.

Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione e partecipazioni, queste saranno commisurate sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non ha compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui prestato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione ulteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalle indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 22 del presente contratto.

Art. 21.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'impiegato, la indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado a norma di legge.

In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Art. 22.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte agli impiegati le aliquote sotto indicate dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 20;

1) il 50% ai dimissionari che non abbiano superato, all'atto delle dimissioni, 4 anni di servizio compiuto presso la azienda;

2) il 75% ai dimissionari che, all'atto delle dimissioni abbiano superato i 4 anni ma non gli 8 di servizio compiuti;

3) il 100% ai dimissionari che, all'atto delle dimissioni, abbiano superato gli 8 anni di servizio compiuti; agli impiegati che abbiano compiuto i 55 anni di età ed alle impiegate che abbiano compiuto i 50 anni di età. Compete uguale trattamento ai dimissionari per malattia, infortunio, matrimonio, maternità e per gli incarichi sindacali di cui all'art. 9 della Parte Prima del presente contratto.

Art. 23.

PREVIDENZA

A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24.

CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo avvenga non risolve per se stessa il contratto di impiego e l'impiegato conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, ove non sia stato liquidato dal titolare precedente.

Art. 25.

DISCIPLINA DEL LAVORO

L'impiegato deve nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:

a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;

b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitigli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;

c) non trattare affari per proprio conto o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione ed ai metodi di produzione della azienda, non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni, bozze e campionature;

d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;

e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;

f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.

Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) una multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;

d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni;

e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.

La sospensione di cui alla lettera *d*) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere *a*), *b*) e *c*).

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.

Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

PARTE QUARTA

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

1) *Condizioni di miglior favore concesse* ad personam.

Ferma restando la inscindibilità delle disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, restano in vigore le condizioni di miglior favore concesse *ad personam*.

2) *Condizioni di miglior favore locali.*

In deroga alle pattuizioni sui vari istituti previsti dal presente contratto rimangono riconosciute ed in vigore le condizioni di miglior favore di cui appresso:

PROVINCIA DI BOLOGNA. — Ai lavoratori in servizio alla data del 30 aprile 1947 resta conservato *ad personam* il diritto a 24 giorni di ferie qualunque

ne sia la anzianità di servizio. Resta del pari mantenuto *ad personam* il diritto a conseguire l'indennità di licenziamento e quella di dimissioni nella misura di diciotto giornate di retribuzione per ogni anno di servizio prestato a far data dal 1° gennaio 1946.

CITTA' DI GENOVA. — *Stabilimento tipografico della Società Editrice « Il Lavoro »*. — A tutti i lavoratori è riconosciuto:

a) il diritto a ventisei giorni di ferie dopo un anno di anzianità nell'azienda;

b) il diritto degli operai a conseguire l'indennità di licenziamento nella misura di quindici giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato fino alla data di entrata in vigore del contratto 26 maggio 1947;

c) il diritto dei lavoratori di percepire nella giornata di Natale, Ferragosto e 1° maggio, una retribuzione doppia rispetto a quella normale anche in mancanza di prestazione, semprechè dette ricorrenze non cadano in domenica, nel qual caso verrà corrisposta soltanto la retribuzione dovuta per la giornata lavorativa normale.

Del pari, nel giorno di Pasqua, sarà corrisposta, quando anche non vi sia prestazione di lavoro, la retribuzione di una giornata lavorativa normale;

d) l'orario degli impiegati amministrativi nella misura ridotta di 40 ore e trenta minuti settimanali.

Stabilimento della Società Editrice « Il Nuovo Cittadino ». — All'operaio in servizio alla data 30 aprile 1947 resta riservato il diritto di liquidare la indennità di anzianità per il periodo precedente al 30 aprile 1947 nella misura di 45 giorni di retribuzione per i primi cinque anni di servizio e di 15 giorni per ogni anno successivo.

Per l'anzianità maturata dopo il 1° maggio 1947 si applicheranno le norme del presente contratto.

Stabilimento della Società Az. Edizioni Periodiche « S.A.E.P. ». — All'operaio in servizio alla data del 30 aprile 1947 resta riservato il diritto di liquidare l'indennità di anzianità per il periodo precedente al 30 aprile 1947 nella misura di 45 (quarantacinque) giorni di retribuzione per i primi cinque anni di servizio e di quindici giorni per ogni anno successivo.

Per l'anzianità maturata dopo il 1° maggio 1947 si applicheranno le norme del presente contratto.

CITTA' DI TRIESTE

1) *Orario di lavoro*. — L'orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno e notturno. E' considerato orario diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle 20, notturno quello dalle 20 alle 7.

Per il turno notturno potrà essere effettuata una interruzione di mezz'ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.

2) *Richiamo per lavoro notturno*. — I richiami per il lavoro notturno verranno pagati con il compenso orario notturno maggiorato dell'80 per cento.

3) *Ore straordinarie*. - Le ore straordinarie fatte dopo l'orario normale di lavoro verranno pagate, la prima col 40 per cento, le successive con l'80 per cento.

4) *Assenze per malattia*. — Verso presentazione del certificato medico di cui all'art. 10, all'operaio saranno rimborsati i giorni di carenza fino ad un massimo di tre.

5) *Indennità di anzianità in caso di licenziamento*. — Per gli operai che, all'atto della liquidazione prestassero servizio in orario diurno e che avessero precedentemente prestato servizio notturno per un periodo di oltre cinque anni consecutivamente ed abbiano una anzianità totale nella azienda superiore ai dieci anni, verrà tenuto conto, ai fini dell'ammontare della retribuzione, presa come base per la liquidazione della media complessiva del servizio prestato in ciascuno dei due turni.

PARTE QUINTA

ACCORDI ECONOMICI E TABELLE SALARIALI E STIPENDI

Art. 1.

I minimi di paga e di stipendio sono quelli indicati nelle tabelle allegate.

Gli operai che normalmente compongono in più lingue avranno diritto ad una maggiorazione del 3%.

Art. 2.

I superminimi individuali e collettivi in atto alla data 31 dicembre 1959 saranno mantenuti in cifra e verranno riportati sui nuovi minimi tabellari.

Art. 3.

La indennità di contingenza è frazionabile ad ora a tutti gli effetti.

La quota oraria verrà determinata per gli operai in rapporto all'orario giornaliero contrattuale di 6 ore o a quello maggiore o minore previsto dall'art. 4 del contratto « Norme operai »; per gli impiegati amministrativi dividendo l'indennità di contingenza mensile per 180; per gli impiegati tecnici dividendo l'indennità di contingenza mensile per 156 o per il maggiore orario normale attualmente in atto in alcune località od aziende.

Art. 4.

Le quote mensili dell'indennità di contingenza sono ragguagliate per gli impiegati a 26 quote giornaliere.

Art. 5.

Per i complementari ed ausiliari non addetti specificatamente ad un reparto, l'orario normale dei quali può oscillare, per il turno diurno e promiscuo, dalle 6 alle 7 ore giornaliere (36-42 settimanali) la paga oraria per le ore prestate dalle 36 alle 42 settimanali sarà ridotta di quanto è necessario per escludere l'importo della quota oraria che si riferisce all'indennità di contingenza conglobata in considerazione del fatto

che anteriormente all'accordo 23 dicembre 1954 per il conglobamento, l'indennità di contingenza veniva corrisposta in un'unica misura giornaliera sia che la prestazione fosse di 6 che di 7 ore.

L'indennità di contingenza maturata dopo il 1° agosto 1954 per effetto delle variazioni della scala mobile, sarà corrisposta ai predetti lavoratori in eguale misura, qualunque sia l'orario di lavoro prestato nei limiti suddetti (36-42 settimanali).

Art. 6.

Resta confermata l'abolizione delle mense e degli spacci aziendali a carico o con il contributo dell'azienda. Le spese per la continuazione degli spacci e delle mense, ove esistano e ne fosse convenuta la continuazione, restano a carico dei consumatori.

Qualora per il titolo specifico di indennità sostitutiva della mensa dovessero intervenire provvedimenti di carattere generale che modificassero sostanzialmente la portata di quelli in vigore attualmente nelle varie località, le parti si incontreranno per esaminare l'opportunità di un eventuale adeguamento.

Art. 7.

Lo stipendio dell'impiegato tecnico di seconda categoria che sia capo reparto dovrà essere, ove già non lo sia di fatto, non inferiore al minimo di paga ragguagliata a mese dell'operaio di più alta specializzazione del proprio reparto, aumentato del 15%.

Art. 8.

I lavoratori addetti alle agenzie di informazioni per la stampa, quando lavorano di domenica godendo di riposo compensativo, percepiranno una maggiorazione pari al 30% della quota gornaliera di retribuzione (salario o stipendio e contingenza).

NORMA PARTICOLARE

La determinazione del compenso per l'edizione meridiana del lunedì, limitatamente alle aziende editrici e stampatrici di giornali delle città di Bergamo, Brescia, Bolzano, Como, Cremona, Padova, Trento, Udine, Verona, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Cagliari, Livorno, Vicenza, Ancona, Catania, Messina, Reggio Calabria e Sassari, sarà concordata, in relazione alle singole situazioni aziendali che saranno denunciate dalle parti interessate, con particolari accordi locali e con l'eventuale intervento delle organizzazioni stipulanti, nello spirito delle dichiarazioni rese dalle organizzazioni stesse nel corso della trattativa per la rinnovazione del presente contratto.

Nelle more sarà mantenuto in vigore il trattamento retributivo in atto.

Le eventuali pattuizioni particolari avranno decorrenza dal 1° gennaio 1960.

TABELLA DEI SALARI E DEGLI STIPENDI

(in vigore dal 1° gennaio 1960)

Zona « 0 »: MILANO

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	16.535
Addetto alla pubblicità	15.975
Aiuto impaginatore	15.600
Compositore a macchina	16.410
Addetto al perforatore T.T.S.	15.810
Compositore a mano	15.350
Fotoincisore	15.975
Torcoliere	14.220
Montatore e fresatore	13.100
Stereotipista di 1ª	15.545
Stereotipista di 2ª	14.615
Capo macchina rotativa	16.535
Rotativista di 1ª	15.810
Rotativista di 2ª	14.220
Rotativista di 3ª	13.245
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	15.350
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	13.845
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	16.535
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	15.810
Idem di 2ª	14.220
Idem di 3ª	13.245
Speditore di 1ª	13.845
Speditore di 2ª	13.025
Speditrice	13.025
Complementari:	
Complementare specializzato	15.350
Complementare qualificato gruppo *A)*	14.160
Complementare qualificato gruppo *B)*	12.935
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.935
Ausiliario di 1ª	12.725
Ausiliario di 2ª	11.875

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	12.760
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.950
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	11.620
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	9.130
Portatore abbonati	11.620
Donna guardarobiera	10.070
Donna addetta alla pulizia	10.020

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	103.700	103.700
2ª	superiore a 21 anni	81.270	73.950
	inferiore a 21 anni	71.520	64.860
3ª *A)*	superiore a 21 anni	63.000	57.330
	da 20 a 21 anni	60.860	54.470
	da 19 a 20 anni	58.780	50.000
	da 18 a 19 anni	54.630	46.840
	da 17 a 18 anni	48.200	43.750
	da 16 a 17 anni	45.360	41.280
	inferiore a 16 anni	39.060	37.560
3ª *B)*	superiore a 21 anni	54.500	49.600
	da 20 a 21 anni	52.320	47.620
	da 19 a 20 anni	51.070	45.280
	da 18 a 19 anni	48.350	40.920
	da 17 a 18 anni	42.020	37.940
	da 16 a 17 anni	40.060	36.410
	inferiore a 16 anni	33.520	32.940

Zona « 0 »: GENOVA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	16.225
Addetto alla pubblicità	15.675
Aiuto impaginatore	15.305
Compositore a macchina	16.100
Addetto al perforatore T.T.S.	15.510
Compositore a mano	15.060
Fotoincisore	15.675
Torcoliere	13.950
Montatore e fresatore	12.855
Stereotipista di 1ª	15.255
Stereotipista di 2ª	14.335
Capo macchina rotativa	16.225
Rotativista di 1ª	15.510
Rotativista di 2ª	13.950
Rotativista di 3ª	12.995
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	15.060
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	13.585
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	16.225
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	15.510
Idem di 2ª	13.950
Idem di 3ª	12.995
Speditore di 1ª	13.585
Speditore di 2ª	12.775
Speditrice	12.775
Complementari:	
Complementare specializzato	15.060
Complementare qualificato gruppo *A)*	13.890
Complementare qualificato gruppo *B)*	12.690
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.690
Ausiliario di 1ª	12.485
Ausiliario di 2ª	11.650

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	12.520
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.725
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	11.400
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.960
Portatore abbonati	11.400
Donna guardarobiera	9.880
Donna addetta alla pulizia	9.835

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	101.740	101.740
2ª	superiore a 21 anni	79.730	72.560
	inferiore a 21 anni	70.170	63.630
3ª *A)*	superiore a 21 anni	61.810	56.250
	da 20 a 21 anni	59.710	53.440
	da 19 a 20 anni	57.670	49.050
	da 18 a 19 anni	53.590	45.960
	da 17 a 18 anni	47.290	42.920
	da 16 a 17 anni	44.510	40.500
	inferiore a 16 anni	38.320	36.840
3ª *B)*	superiore a 21 anni	53.470	48.660
	da 20 a 21 anni	51.330	46.710
	da 19 a 20 anni	50.100	44.430
	da 18 a 19 anni	47.430	40.150
	da 17 a 18 anni	41.230	37.230
	da 16 a 17 anni	39.300	35.720
	inferiore a 16 anni	32.890	32.310

Zona « 0 »: TORINO

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	16.315
Addetto alla pubblicità	15.760
Aiuto impaginatore	15.390
Compositore a macchina	16.190
Addetto al perforatore T.T.S.	15.600
Compositore a mano	15.145
Fotoincisore	15.760
Torcoliere	14.030
Montatore e fresatore	12.925
Stereotipista di 1ª	15.340
Stereotipista di 2ª	14.420
Capo macchina rotativa	16.315
Rotativista di 1ª	15.600
Rotativista di 2ª	14.030
Rotativista di 3ª	13.065
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	15.145
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	13.660
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	16.315
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	15.600
Idem di 2ª	14.030
Idem di 3ª	13.065
Speditore di 1ª	13.660
Speditore di 2ª	12.850
Speditrice	12.850
Complementari:	
Complementare specializzato	15.145
Complementare qualificato gruppo *A*)	13.970
Complementare qualificato gruppo *B*)	12.760
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.760
Ausiliario di 1ª	12.555
Ausiliario di 2ª	11.715

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	12.590
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.790
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	11.465
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	9.010
Portatore abbonati	11.465
Donna guardarobiera	9.935
Donna addetta alla pulizia	9.890

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	102.320	102.320
2ª	superiore a 21 anni	80.180	72.970
	inferiore a 21 anni	70.560	63.990
3ª *A*)	superiore a 21 anni	62.160	56.570
	da 20 a 21 anni	60.050	53.740
	da 19 a 20 anni	58.000	49.330
	da 18 a 19 anni	53.890	46.220
	da 17 a 18 anni	47.550	43.160
	da 16 a 17 anni	44.760	40.730
	inferiore a 16 anni	38.540	37.050
3ª *B*)	superiore a 21 anni	53.770	48.940
	da 20 a 21 anni	51.620	46.980
	da 19 a 20 anni	50.390	44.680
	da 18 a 19 anni	47.700	40.370
	da 17 a 18 anni	41.460	37.440
	da 16 a 17 anni	39.520	35.920
	inferiore a 16 anni	33.070	32.490

Zona « 1ª »: FIRENZE

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	16.240
Addetto alla pubblicità	15.690
Aiuto impaginatore	15.320
Compositore a macchina	16.115
Addetto al perforatore T.T.S.	15.530
Compositore a mano	15.075
Fotoincisore	15.690
Torcoliere	13.965
Montatore e fresatore	12.865
Stereotipista di 1ª	15.270
Stereotipista di 2ª	14.350
Capo macchina rotativa	16.240
Rotativista di 1ª	15.530
Rotativista di 2ª	13.965
Rotativista di 3ª	13.005
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	15.075
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	13.600
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	16.240
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	15.530
Idem di 2ª	13.965
Idem di 3ª	13.005
Speditore di 1ª	13.600
Speditore di 2ª	12.790
Speditrice	12.790
Complementari:	
Complementare specializzato	15.075
Complementare qualificato gruppo *A*)	13.905
Complementare qualificato gruppo *B*)	12.705
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.705
Ausiliario di 1ª	12.500
Ausiliario di 2ª	11.660

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	12.535
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.735
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	11.410
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.970
Portatore abbonati	11.410
Donna guardarobiera	9.890
Donna addetta alla pulizia	9.845

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	101.850	101.850
2ª	superiore a 21 anni	79.810	72.630
	inferiore a 21 anni	70.240	63.700
3ª *A*)	superiore a 21 anni	61.870	56.310
	da 20 a 21 anni	59.770	53.490
	da 19 a 20 anni	57.730	49.100
	da 18 a 19 anni	53.650	46.000
	da 17 a 18 anni	47.330	42.960
	da 16 a 17 anni	44.550	40.540
	inferiore a 16 anni	38.360	36.880
3ª *B*)	superiore a 21 anni	53.530	48.710
	da 20 a 21 anni	51.380	46.760
	da 19 a 20 anni	50.150	44.470
	da 18 a 19 anni	47.480	40.180
	da 17 a 18 anni	41.270	37.260
	da 16 a 17 anni	39.340	35.750
	inferiore a 16 anni	32.920	32.340

Zona « *1ª* »: ROMA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	16.315
Addetto alla pubblicità	15.760
Aiuto impaginatore	15.390
Compositore a macchina	16.190
Addetto al perforatore T.T.S.	15.600
Compositore a mano	15.145
Fotoincisore	15.760
Torcoliere	14.030
Montatore e fresatore	12.925
Stereotipista di 1ª	15.340
Stereotipista di 2ª	14.420
Capo macchina rotativa	16.315
Rotativista di 1ª	15.600
Rotativista di 2ª	14.030
Rotativista di 3ª	13.065
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	15.145
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	13.660
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	16.315
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	15.600
Idem di 2ª	14.030
Idem di 3ª	13.065
Speditore di 1ª	13.660
Speditore di 2ª	12.850
Speditrice	12.850
Complementari:	15.145
Complementare specializzato	
Complementare qualificato gruppo *A*)	13.970
Complementare qualificato gruppo *B*)	12.760
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.760
Ausiliario di 1ª	12.555
Ausiliario di 2ª	11.715

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	12.590
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.790
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	11.465
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	9.010
Portatore abbonati	11.465
Donna guardarobiera	9.935
Donna addetta alla pulizia	9.890

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	102.320	102.320
2ª	superiore a 21 anni	80.180	72.970
	inferiore a 21 anni	70.560	63.990
3ª *A*)	superiore a 21 anni	62.160	56.570
	da 20 a 21 anni	60.050	53.740
	da 19 a 20 anni	58.000	49.330
	da 18 a 19 anni	53.890	46.220
	da 17 a 18 anni	47.550	43.160
	da 16 a 17 anni	44.760	40.730
	inferiore a 16 anni	38.540	37.050
3ª *B*)	superiore a 21 anni	53.770	48.940
	da 20 a 21 anni	51.620	46.980
	da 19 a 20 anni	50.390	44.680
	da 18 a 19 anni	47.700	40.370
	da 17 a 18 anni	41.460	37.440
	da 16 a 17 anni	39.520	35.920
	inferiore a 16 anni	33.070	32.490

Zona « *1ª* » VARESE

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	16.190
Addetto alla pubblicità	15.640
Aiuto impaginatore	15.275
Compositore a macchina	16.070
Addetto al perforatore T.T.S.	15.480
Compositore a mano	15.030
Fotoincisore	15.640
Torcoliere	13.920
Montatore e fresatore	12.825
Stereotipista di 1ª	15.225
Stereotipista di 2ª	14.310
Capo macchina rotativa	16.190
Rotativista di 1ª	15.480
Rotativista di 2ª	13.920
Rotativista di 3ª	12.965
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	15.030
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	13.560
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	16.190
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	15.480
Idem di 2ª	13.920
Idem di 3ª	12.965
Speditore di 1ª	13.560
Speditore di 2ª	12.750
Speditrice	12.750
Complementari:	
Complementare specializzato	15.030
Complementare qualificato gruppo *A*)	13.865
Complementare qualificato gruppo *B*)	12.665
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.665
Ausiliario di 1ª	12.460
Ausiliario di 2ª	11.625

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	12.495
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.700
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	11.380
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.940
Portatore abbonati	11.380
Donna guardarobiera	9.860
Donna addetta alla pulizia	9.815

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	101.540	101.540
2ª	superiore a 21 anni	79.570	72.410
	inferiore a 21 anni	70.030	63.510
3ª *A*)	superiore a 21 anni	61.690	56.140
	da 20 a 21 anni	59.590	53.330
	da 19 a 20 anni	57.560	48.950
	da 18 a 19 anni	53.480	45.860
	da 17 a 18 anni	47.190	42.830
	da 16 a 17 anni	44.420	40.420
	inferiore a 16 anni	38.250	36.770
3ª *B*)	superiore a 21 anni	53.370	48.560
	da 20 a 21 anni	51.230	46.620
	da 19 a 20 anni	50.000	44.340
	da 18 a 19 anni	47.340	40.070
	da 17 a 18 anni	41.150	37.150
	da 16 a 17 anni	39.220	35.650
	inferiore a 16 anni	32.820	32.250

Zona « 1ª »: COMO

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	14.545
Addetto alla pubblicità	14.050
Aiuto impaginatore	13.720
Compositore a macchina	14.435
Addetto al perforatore T.T.S.	13.905
Compositore a mano	13.500
Fotoincisore	14.050
Torcoliere	12.505
Montatore e fresatore	11.520
Stereotipista di 1ª	13.675
Stereotipista di 2ª	12.850
Capo macchina rotativa	14.545
Rotativista di 1ª	13.905
Rotativista di 2ª	12.505
Rotativista di 3ª	11.645
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	13.500
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	12.175
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	14.545
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	13.905
Idem di 2ª	12.505
Idem di 3ª	11.645
Speditore di 1ª	12.175
Speditore di 2ª	11.455
Speditrice	11.455
Complementari:	
Complementare specializzato	13.500
Complementare qualificato gruppo *A)*	12.455
Complementare qualificato gruppo *B)*	11.375
Addetto manutenzione macchine compositrici	11.375
Ausiliario di 1ª	11.195
Ausiliario di 2ª	10.445

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	11.225
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	10.510
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	10.220
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.030
Portatore abbonati	10.220
Donna guardarobiera	8.855
Donna addetta alla pulizia	8.815

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile — Uomo	Minimo di stipendio mensile — Donna
1ª	superiore a 21 anni	91.210	91.210
2ª	superiore a 21 anni	71.470	65.040
	inferiore a 21 anni	62.900	57.040
3ª *A)*	superiore a 21 anni	55.410	50.420
	da 20 a 21 anni	53.530	47.900
	da 19 a 20 anni	51.700	43.970
	da 18 a 19 anni	48.040	41.200
	da 17 a 18 anni	42.390	38.470
	da 16 a 17 anni	39.900	36.310
	inferiore a 16 anni	34.360	33.030
3ª *B)*	superiore a 21 anni	47.930	43.620
	da 20 a 21 anni	46.020	41.880
	da 19 a 20 anni	44.910	39.830
	da 18 a 19 anni	42.520	35.990
	da 17 a 18 anni	36.960	33.370
	da 16 a 17 anni	35.230	32.020
	inferiore a 16 anni	29.480	28.970

Zona « 2ª »: CREMONA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	14.445
Addetto alla pubblicità	13.955
Aiuto impaginatore	13.630
Compositore a macchina	14.335
Addetto al perforatore T.T.S.	13.815
Compositore a mano	13.410
Fotoincisore	13.955
Torcoliere	12.420
Montatore e fresatore	11.445
Stereotipista di 1ª	13.580
Stereotipista di 2ª	12.765
Capo macchina rotativa	14.445
Rotativista di 1ª	13.815
Rotativista di 2ª	12.420
Rotativista di 3ª	11.570
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	13.410
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	12.095
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	14.445
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	13.815
Idem di 2ª	12.420
Idem di 3ª	11.570
Speditore di 1ª	12.095
Speditore di 2ª	11.380
Speditrice	11.380
Complementari:	
Complementare specializzato	13.410
Complementare qualificato gruppo *A)*	12.370
Complementare qualificato gruppo *B)*	11.300
Addetto manutenzione macchine compositrici	11.300
Ausiliario di 1ª	11.120
Ausiliario di 2ª	10.375

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	11.150
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	10.440
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	10.150
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.980
Portatore abbonati	10.150
Donna guardarobiera	8.800
Donna addetta alla pulizia	8.755

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile — Uomo	Minimo di stipendio mensile — Donna
1ª	superiore a 21 anni	90.600	90.600
2ª	superiore a 21 anni	71.000	64.610
	inferiore a 21 anni	62.480	56.660
3ª *A)*	superiore a 21 anni	55.040	50.090
	da 20 a 21 anni	53.170	47.580
	da 19 a 20 anni	51.350	43.680
	da 18 a 19 anni	47.720	40.920
	da 17 a 18 anni	42.110	38.220
	da 16 a 17 anni	39.630	36.060
	inferiore a 16 anni	34.130	32.810
3ª *B)*	superiore a 21 anni	47.610	43.320
	da 20 a 21 anni	45.710	41.600
	da 19 a 20 anni	44.620	39.560
	da 18 a 19 anni	42.230	35.750
	da 17 a 18 anni	36.710	33.150
	da 16 a 17 anni	35.000	31.800
	inferiore a 16 anni	29.280	28.770

Zona « 2ª »: TRIESTE

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	15.895
Addetto alla pubblicità	15.355
Aiuto impaginatore	14.995
Compositore a macchina	15.775
Addetto al perforatore T.T.S.	15.200
Compositore a mano	14.755
Fotoincisore	15.355
Torcoliere	13.665
Montatore e fresatore	12.590
Stereotipista di 1ª	14.945
Stereotipista di 2ª	14.045
Capo macchina rotativa	15.895
Rotativista di 1ª	15.200
Rotativista di 2ª	13.665
Rotativista di 3ª	12.730
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	14.755
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	13.310
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	15.895
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	15.200
Idem di 2ª	13.665
Idem di 3ª	12.730
Speditore di 1ª	13.310
Speditore di 2ª	12.520
Speditrice	12.520
Complementari:	
Complementare specializzato	14.755
Complementare qualificato gruppo *A*)	13.610
Complementare qualificato gruppo *B*)	12.435
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.435
Ausiliario di 1ª	12.235
Ausiliario di 2ª	11.415

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	12.270
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.485
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	11.170
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.780
Portatore abbonati	11.170
Donna guardarobiera	9.680
Donna addetta alla pulizia	9.635

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	99.690	99.690
2ª	superiore a 21 anni	78.120	71.090
	inferiore a 21 anni	68.750	62.350
3ª *A*)	superiore a 21 anni	60.560	55.110
	da 20 a 21 anni	58.500	52.360
	da 19 a 20 anni	56.500	48.060
	da 18 a 19 anni	52.510	45.030
	da 17 a 18 anni	46.330	42.050
	da 16 a 17 anni	43.610	39.680
	inferiore a 16 anni	37.550	36.100
3ª *B*)	superiore a 21 anni	52.390	47.670
	da 20 a 21 anni	50.290	45.770
	da 19 a 20 anni	49.090	43.530
	da 18 a 19 anni	46.470	39.330
	da 17 a 18 anni	40.390	36.470
	da 16 a 17 anni	38.510	34.990
	inferiore a 16 anni	32.220	31.660

Zona « 2ª »: LIVORNO

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	15.540
Addetto alla pubblicità	15.015
Aiuto impaginatore	14.660
Compositore a macchina	15.420
Addetto al perforatore T.T.S.	14.860
Compositore a mano	14.425
Fotoincisore	15.015
Torcoliere	13.360
Montatore e fresatore	12.310
Stereotipista di 1ª	14.610
Stereotipista di 2ª	13.735
Capo macchina rotativa	15.540
Rotativista di 1ª	14.860
Rotativista di 2ª	13.360
Rotativista di 3ª	12.445
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	14.425
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	13.010
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	15.540
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	14.860
Idem di 2ª	13.360
Idem di 3ª	12.445
Speditore di 1ª	13.010
Speditore di 2ª	12.240
Speditrice	12.240
Complementari:	
Complementare specializzato	14.425
Complementare qualificato gruppo *A*)	13.305
Complementare qualificato gruppo *B*)	12.155
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.155
Ausiliario di 1ª	11.960
Ausiliario di 2ª	11.160

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	11.995
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.230
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	10.920
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.580
Portatore abbonati	10.920
Donna guardarobiera	9.465
Donna addetta alla pulizia	9.420

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	97.460	97.460
2ª	superiore a 21 anni	76.370	69.500
	inferiore a 21 anni	67.210	60.950
3ª *A*)	superiore a 21 anni	59.210	53.880
	da 20 a 21 anni	57.190	51.190
	da 19 a 20 anni	55.240	46.980
	da 18 a 19 anni	51.330	44.020
	da 17 a 18 anni	45.290	41.110
	da 16 a 17 anni	42.630	38.790
	inferiore a 16 anni	36.710	35.290
3ª *B*)	superiore a 21 anni	51.220	46.610
	da 20 a 21 anni	49.170	44.740
	da 19 a 20 anni	47.990	42.550
	da 18 a 19 anni	45.430	38.450
	da 17 a 18 anni	39.490	35.660
	da 16 a 17 anni	37.650	34.210
	inferiore a 16 anni	31.500	30.950

Zona « 2ª »: BOLZANO

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	14.520
Addetto alla pubblicità	14.030
Aiuto impaginatore	13.700
Compositore a macchina	14.410
Addetto al perforatore T.T.S.	13.885
Compositore a mano	13.480
Fotoincisore	14.030
Torcoliere	12.485
Montatore e fresatore	11.505
Stereotipista di 1ª	13.655
Stereotipista di 2ª	12.835
Capo macchina rotativa	14.520
Rotativista di 1ª	13.885
Rotativista di 2ª	12.485
Rotativista di 3ª	11.630
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	13.480
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	12.160
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	14.520
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	13.885
Idem di 2ª	12.485
Idem di 3ª	11.630
Speditore di 1ª	12.160
Speditore di 2ª	11.435
Speditrice	11.435
Complementari:	
Complementare specializzato	13.480
Complementare qualificato gruppo *A)*	12.435
Complementare qualificato gruppo *B)*	11.360
Addetto manutenzione macchine compositrici	11.360
Ausiliario di 1ª	11.175
Ausiliario di 2ª	10.425

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	11.210
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	10.495
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	10.205
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.020
Portatore abbonati	10.205
Donna guardarobiera	8.845
Donna addetta alla pulizia	8.800

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	91.070	91.070
2ª	superiore a 21 anni	71.370	64.950
	inferiore a 21 anni	62.810	56.960
3ª *A)*	superiore a 21 anni	55.330	50.350
	da 20 a 21 anni	53.450	47.830
	da 19 a 20 anni	51.620	43.900
	da 18 a 19 anni	47.970	41.140
	da 17 a 18 anni	42.330	38.420
	da 16 a 17 anni	39.840	36.250
	inferiore a 16 anni	34.300	32.980
3ª *B)*	superiore a 21 anni	47.860	43.560
	da 20 a 21 anni	45.950	41.810
	da 19 a 20 anni	44.850	39.770
	da 18 a 19 anni	42.450	35.930
	da 17 a 18 anni	36.900	33.320
	da 16 a 17 anni	35.180	31.970
	inferiore a 16 anni	29.440	28.920

Zona « 2ª »: PAVIA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	13.875
Addetto alla pubblicità	13.405
Aiuto impaginatore	13.090
Compositore a macchina	13.770
Addetto al perforatore T.T.S.	13.265
Compositore a mano	12.880
Fotoincisore	13.405
Torcoliere	11.930
Montatore e fresatore	10.990
Stereotipista di 1ª	13.045
Stereotipista di 2ª	12.260
Capo macchina rotativa	13.875
Rotativista di 1ª	13.265
Rotativista di 2ª	11.930
Rotativista di 3ª	11.110
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.880
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.620
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	13.875
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	13.265
Idem di 2ª	11.930
Idem di 3ª	11.110
Speditore di 1ª	11.620
Speditore di 2ª	10.930
Speditrice	10.930
Complementari:	
Complementare specializzato	12.880
Complementare qualificato gruppo *A)*	11.880
Complementare qualificato gruppo *B)*	10.885
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.885
Ausiliario di 1ª	10.680
Ausiliario di 2ª	9.965

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	10.710
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	10.025
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.750
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.665
Portatore abbonati	9.750
Donna guardarobiera	8.450
Donna addetta alla pulizia	8.410

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	87.020	87.020
2ª	superiore a 21 anni	68.190	62.060
	inferiore a 21 anni	60.010	54.420
3ª *A)*	superiore a 21 anni	52.870	48.110
	da 20 a 21 anni	51.070	45.700
	da 19 a 20 anni	49.320	41.950
	da 18 a 19 anni	45.840	39.310
	da 17 a 18 anni	40.440	36.710
	da 16 a 17 anni	38.060	34.640
	inferiore a 16 anni	32.780	31.510
3ª *B)*	superiore a 21 anni	45.730	41.620
	da 20 a 21 anni	43.900	39.950
	da 19 a 20 anni	42.850	38.000
	da 18 a 19 anni	40.560	34.330
	da 17 a 18 anni	35.260	31.840
	da 16 a 17 anni	33.610	30.550
	inferiore a 16 anni	28.130	27.640

Zona « 3ª »: VENEZIA

OPERAI

QUALIFICHE —	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore) —
Impaginatore	15.750
Addetto alla pubblicità	15.215
Aiuto impaginatore	14.860
Compositore a macchina	15.630
Addetto al perforatore T.T.S.	15.060
Compositore a mano	14.620
Fotoincisore	15.215
Torcoliere	13.540
Montatore e fresatore	12.475
Stereotipista di 1ª	14.810
Stereotipista di 2ª	13.920
Capo macchina rotativa	15.750
Rotativista di 1ª	15.060
Rotativista di 2ª	13.540
Rotativista di 3ª	12.615
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	14.620
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	13.190
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	15.750
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	15.060
Idem di 2ª	13.540
Idem di 3ª	12.615
Speditore di 1ª	13.190
Speditore di 2ª	12.405
Speditrice	12.405
Complementari:	
Complementare specializzato	14.620
Complementare qualificato gruppo *A*)	13.485
Complementare qualificato gruppo *B*)	12.320
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.320
Ausiliario di 1ª	12.120
Ausiliario di 2ª	11.310

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	12.155
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.380
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	11.070
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.700
Portatore abbonati	11.070
Donna guardarobiera	9.590
Donna addetta alla pulizia	9.545

IMPIEGATI

CATEGORIE —		Minimo di stipendio mensile Uomo —	Donna —
1ª	superiore a 21 anni	98.770	98.770
2ª	superiore a 21 anni	77.400	70.440
	inferiore a 21 anni	68.120	61.770
3ª *A*)	superiore a 21 anni	60.010	54.610
	da 20 a 21 anni	57.970	51.880
	da 19 a 20 anni	55.990	47.620
	da 18 a 19 anni	52.030	44.620
	da 17 a 18 anni	45.910	41.670
	da 16 a 17 anni	43.210	39.320
	inferiore a 16 anni	37.210	35.770
3ª *B*)	superiore a 21 anni	51.910	47.240
	da 20 a 21 anni	49.830	45.350
	da 19 a 20 anni	48.640	43.130
	da 18 a 19 anni	46.050	38.970
	da 17 a 18 anni	40.020	36.140
	da 16 a 17 anni	38.160	34.670
	inferiore a 16 anni	31.930	31.370

Zona « 3ª »: BRESCIA-BERGAMO-TRENTO

OPERAI

QUALIFICHE —	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore) —
Impaginatore	14.275
Addetto alla pubblicità	13.790
Aiuto impaginatore	13.465
Compositore a macchina	14.165
Addetto al perforatore T.T.S.	13.650
Compositore a mano	13.250
Fotoincisore	13.790
Torcoliere	12.275
Montatore e fresatore	11.310
Stereotipista di 1ª	13.420
Stereotipista di 2ª	12.615
Capo macchina rotativa	14.275
Rotativista di 1ª	13.650
Rotativista di 2ª	12.275
Rotativista di 3ª	11.430
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	13.250
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.950
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	14.275
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	13.650
Idem di 2ª	12.275
Idem di 3ª	11.430
Speditore di 1ª	11.950
Speditore di 2ª	11.240
Speditrice	11.240
Complementari:	
Complementare specializzato	13.250
Complementare qualificato gruppo *A*)	12.220
Complementare qualificato gruppo *B*)	11.165
Addetto manutenzione macchine compositrici	11.165
Ausiliario di 1ª	10.985
Ausiliario di 2ª	10.250

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	11.015
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	10.315
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	10.030
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.885
Portatore abbonati	10.030
Donna guardarobiera	8.695
Donna addetta alla pulizia	8.650

IMPIEGATI

CATEGORIE —		Minimo di stipendio mensile Uomo —	Donna —
1ª	superiore a 21 anni	89.520	89.52
2ª	superiore a 21 anni	70.150	63.84
	inferiore a 21 anni	61.730	55.99
3ª *A*)	superiore a 21 anni	54.380	49.49
	da 20 a 21 anni	52.540	47.02
	da 19 a 20 anni	50.740	43.16
	da 18 a 19 anni	47.150	40.43
	da 17 a 18 anni	41.600	37.76
	da 16 a 17 anni	39.160	35.63
	inferiore a 16 anni	33.720	32.42
3ª *B*)	superiore a 21 anni	47.050	42.81
	da 20 a 21 anni	45.160	41.1
	da 19 a 20 anni	44.080	39.0
	da 18 a 19 anni	41.730	35.32
	da 17 a 18 anni	36.270	32.7
	da 16 a 17 anni	34.580	31.4
	inferiore a 16 anni	28.930	28.4

Zona « 4ª »: VERONA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	14.310
Addetto alla pubblicità	13.825
Aiuto impaginatore	13.500
Compositore a macchina	14.205
Addetto al perforatore T.T.S.	13.685
Compositore a mano	13.285
Fotoincisore	13.825
Torcoliere	12.305
Montatore e fresatore	11.340
Stereotipista di 1ª	13.455
Stereotipista di 2ª	12.645
Capo macchina rotativa	14.310
Rotativista di 1ª	13.685
Rotativista di 2ª	12.305
Rotativista di 3ª	11.460
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	13.285
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.985
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	14.310
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	13.685
Idem di 2ª	12.305
Idem di 3ª	11.460
Speditore di 1ª	11.985
Speditore di 2ª	11.270
Speditrice	11.270
Complementari:	
Complementare specializzato	13.285
Complementare qualificato gruppo *A*)	12.255
Complementare qualificato gruppo *B*)	11.195
Addetto manutenzione macchine compositrici	11.195
Ausiliario di 1ª	11.015
Ausiliario di 2ª	10.275

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	11.045
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	10.340
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	10.055
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.905
Portatore abbonati	10.055
Donna guardarobiera	8.715
Donna addetta alla pulizia	8.675

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	89.750	89.750
2ª	superiore a 21 anni	70.340	64.010
	inferiore a 21 anni	61.900	56.130
3ª *A*)	superiore a 21 anni	54.530	49.620
	da 20 a 21 anni	52.670	47.140
	da 19 a 20 anni	50.870	43.270
	da 18 a 19 anni	47.280	40.540
	da 17 a 18 anni	41.710	37.860
	da 16 a 17 anni	39.260	35.730
	inferiore a 16 anni	33.810	32.500
3ª *B*)	superiore a 21 anni	47.170	42.930
	da 20 a 21 anni	45.280	41.210
	da 19 a 20 anni	44.200	39.190
	da 18 a 19 anni	41.840	35.410
	da 17 a 18 anni	36.370	32.840
	da 16 a 17 anni	34.670	31.510
	inferiore a 16 anni	29.010	28.500

Zona « 4ª »: PADOVA-VICENZA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	13.925
Addetto alla pubblicità	13.450
Aiuto impaginatore	13.135
Compositore a macchina	13.820
Addetto al perforatore T.T.S.	13.315
Compositore a mano	12.925
Fotoincisore	13.450
Torcoliere	11.970
Montatore e fresatore	11.030
Stereotipista di 1ª	13.090
Stereotipista di 2ª	12.305
Capo macchina rotativa	13.925
Rotativista di 1ª	13.315
Rotativista di 2ª	11.970
Rotativista di 3ª	11.150
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.925
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.660
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	13.925
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	13.315
Idem di 2ª	11.970
Idem di 3ª	11.150
Speditore di 1ª	11.660
Speditore di 2ª	10.965
Speditrice	10.965
Complementari:	
Complementare specializzato	12.925
Complementare qualificato gruppo *A*)	11.925
Complementare qualificato gruppo *B*)	10.890
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.890
Ausiliario di 1ª	10.715
Ausiliario di 2ª	10.000

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	10.745
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	10.060
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.785
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.690
Portatore abbonati	9.785
Donna guardarobiera	8.480
Donna addetta alla pulizia	8.440

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	87.320	87.320
2ª	superiore a 21 anni	68.430	62.270
	inferiore a 21 anni	60.220	54.610
3ª *A*)	superiore a 21 anni	53.050	48.280
	da 20 a 21 anni	51.250	45.860
	da 19 a 20 anni	49.500	42.100
	da 18 a 19 anni	46.000	39.440
	da 17 a 18 anni	40.580	36.840
	da 16 a 17 anni	38.200	34.760
	inferiore a 16 anni	32.890	31.620
3ª *B*)	superiore a 21 anni	45.890	41.760
	da 20 a 21 anni	44.060	40.090
	da 19 a 20 anni	43.000	38.130
	da 18 a 19 anni	40.710	34.450
	da 17 a 18 anni	35.380	31.950
	da 16 a 17 anni	33.730	30.650
	inferiore a 16 anni	28.230	27.730

Zona « *4ª* »: MANTOVA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	13.655
Addetto alla pubblicità	13.190
Aiuto impaginatore	12.880
Compositore a macchina	13.550
Addetto al perforatore T.T.S.	13.055
Compositore a mano	12.675
Fotoincisore	13.190
Torcoliere	11.740
Montatore e fresatore	10.815
Stereotipista di 1ª	12.840
Stereotipista di 2ª	12.065
Capo macchina rotativa	13.655
Rotativista di 1ª	13.055
Rotativista di 2ª	11.740
Rotativista di 3ª	10.935
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.675
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.435
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	13.655
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	13.055
Idem di 2ª	11.740
Idem di 3ª	10.935
Speditore di 1ª	11.435
Speditore di 2ª	10.755
Speditrice	10.755
Complementari:	
Complementare specializzato	12.675
Complementare qualificato gruppo *A)*	11.690
Complementare qualificato gruppo *B)*	10.680
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.680
Ausiliario di 1ª	10.510
Ausiliario di 2ª	9.805

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	10.540
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	9.865
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.595
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.540
Portatore abbonati	9.595
Donna guardarobiera	8.315
Donna addetta alla pulizia	8.275

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	85.630	85.630
2ª	superiore a 21 anni	67.110	61.070
	inferiore a 21 anni	59.050	53.560
3ª *A)*	superiore a 21 anni	52.020	47.340
	da 20 a 21 anni	50.260	44.980
	da 19 a 20 anni	48.540	41.280
	da 18 a 19 anni	45.110	38.680
	da 17 a 18 anni	39.800	36.120
	da 16 a 17 anni	37.460	34.090
	inferiore a 16 anni	32.260	31.010
3ª *B)*	superiore a 21 anni	45.000	40.950
	da 20 a 21 anni	43.200	39.320
	da 19 a 20 anni	42.170	37.390
	da 18 a 19 anni	39.920	33.790
	da 17 a 18 anni	34.700	31.330
	da 16 a 17 anni	33.080	30.060
	inferiore a 16 anni	27.680	27.190

Zona « *5ª* »: BOLOGNA-NAPOLI

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	15.515
Addetto alla pubblicità	14.985
Aiuto impaginatore	14.635
Compositore a macchina	15.395
Addetto al perforatore T.T.S.	14.830
Compositore a mano	14.400
Fotoincisore	14.985
Torcoliere	13.340
Montatore e fresatore	12.290
Stereotipista di 1ª	14.585
Stereotipista di 2ª	13.710
Capo macchina rotativa	15.515
Rotativista di 1ª	14.830
Rotativista di 2ª	13.340
Rotativista di 3ª	12.425
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	14.400
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	12.990
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	15.515
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	14.830
Idem di 2ª	13.340
Idem di 3ª	12.425
Speditore di 1ª	12.990
Speditore di 2ª	12.215
Speditrice	12.215
Complementari:	
Complementare specializzato	14.400
Complementare qualificato gruppo *A)*	13.285
Complementare qualificato gruppo *B)*	12.135
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.135
Ausiliario di 1ª	11.940
Ausiliario di 2ª	11.140

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	11.975
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.210
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	10.900
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.565
Portatore abbonati	10.900
Donna guardarobiera	9.445
Donna addetta alla pulizia	9.400

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	97.290	97.290
2ª	superiore a 21 anni	76.240	69.380
	inferiore a 21 anni	67.090	60.840
3ª *A)*	superiore a 21 anni	59.100	53.780
	da 20 a 21 anni	57.090	51.100
	da 19 a 20 anni	55.140	46.900
	da 18 a 19 anni	51.240	43.940
	da 17 a 18 anni	45.220	41.040
	da 16 a 17 anni	42.560	38.730
	inferiore a 16 anni	36.650	35.230
3ª *B)*	superiore a 21 anni	51.130	46.530
	da 20 a 21 anni	49.080	44.670
	da 19 a 20 anni	47.910	42.480
	da 18 a 19 anni	45.350	38.390
	da 17 a 18 anni	39.420	35.590
	da 16 a 17 anni	37.580	34.150
	inferiore a 16 anni	31.450	30.900

Zona « 5ª »: REGGIO EMILIA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	13.705
Addetto alla pubblicità	13.240
Aiuto impaginatore	12.930
Compositore a macchina	13.600
Addetto al perforatore T.T.S.	13.100
Compositore a mano	12.720
Fotoincisore	13.240
Torcoliere	11.780
Montatore e fresatore	10.855
Stereotipista di 1ª	12.885
Stereotipista di 2ª	12.110
Capo macchina rotativa	13.705
Rotativista di 1ª	13.100
Rotativista di 2ª	11.780
Rotativista di 3ª	10.975
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.720
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.475
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	13.705
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	13.100
Idem di 2ª	11.780
Idem di 3ª	10.975
Speditore di 1ª	11.475
Speditore di 2ª	10.790
Speditrice	10.790
Complementari:	
Complementare specializzato	12.720
Complementare qualificato gruppo *A)*	11.735
Complementare qualificato gruppo *B)*	10.720
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.720
Ausiliario di 1ª	10.545
Ausiliario di 2ª	9.840

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	10.575
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	9.900
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.630
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.570
Portatore abbonati	9.630
Donna guardarobiera	8.345
Donna addetta alla pulizia	8.305

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	85.940	85.940
2ª	superiore a 21 anni	67.340	61.280
	inferiore a 21 anni	59.260	53.750
3ª *A)*	superiore a 21 anni	52.210	47.510
	da 20 a 21 anni	50.430	45.140
	da 19 a 20 anni	48.710	41.430
	da 18 a 19 anni	45.260	38.820
	da 17 a 18 anni	39.940	36.250
	da 16 a 17 anni	37.590	34.210
	inferiore a 16 anni	32.370	31.120
3ª *B)*	superiore a 21 anni	45.160	41.100
	da 20 a 21 anni	43.360	39.460
	da 19 a 20 anni	42.320	37.520
	da 18 a 19 anni	40.060	33.910
	da 17 a 18 anni	34.820	31.440
	da 16 a 17 anni	33.200	30.170
	inferiore a 16 anni	27.780	27.290

Zona « 5ª »: PARMA-PIACENZA-MODENA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	13.430
Addetto alla pubblicità	12.975
Aiuto impaginatore	12.670
Compositore a macchina	13.325
Addetto al perforatore T.T.S.	12.840
Compositore a mano	12.465
Fotoincisore	12.975
Torcoliere	11.545
Montatore e fresatore	10.640
Stereotipista di 1ª	12.625
Stereotipista di 2ª	11.865
Capo macchina rotativa	13.430
Rotativista di 1ª	12.840
Rotativista di 2ª	11.545
Rotativista di 3ª	10.755
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.465
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.245
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	13.430
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	12.840
Idem di 2ª	11.545
Idem di 3ª	10.755
Speditore di 1ª	11.245
Speditore di 2ª	10.575
Speditrice	10.575
Complementari:	
Complementare specializzato	12.465
Complementare qualificato gruppo *A)*	11.500
Complementare qualificato gruppo *B)*	10.505
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.505
Ausiliario di 1ª	10.335
Ausiliario di 2ª	9.640

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	10.365
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	9.705
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.435
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.415
Portatore abbonati	9.435
Donna guardarobiera	8.180
Donna addetta alla pulizia	8.140

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	84.210	84.210
2ª	superiore a 21 anni	65.990	60.060
	inferiore a 21 anni	58.080	52.670
3ª *A)*	superiore a 21 anni	51.160	46.560
	da 20 a 21 anni	49.420	44.230
	da 19 a 20 anni	47.730	40.600
	da 18 a 19 anni	44.360	38.040
	da 17 a 18 anni	39.140	35.530
	da 16 a 17 anni	36.840	33.520
	inferiore a 16 anni	31.720	30.500
3ª *B)*	superiore a 21 anni	44.260	40.280
	da 20 a 21 anni	42.490	38.670
	da 19 a 20 anni	41.470	36.770
	da 18 a 19 anni	39.260	33.230
	da 17 a 18 anni	34.120	30.810
	da 16 a 17 anni	32.530	29.560
	inferiore a 16 anni	27.220	26.750

Zona « 6ª »: UDINE

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	13.650
Addetto alla pubblicità	13.185
Aiuto impaginatore	12.875
Compositore a macchina	13.545
Addetto al perforatore T.T.S.	13.050
Compositore a mano	12.670
Fotoincisore	13.185
Torcoliere	11.735
Montatore e fresatore	10.815
Stereotipista di 1ª	12.835
Stereotipista di 2ª	12.060
Capo macchina rotativa	13.650
Rotativista di 1ª	13.050
Rotativista di 2ª	11.735
Rotativista di 3ª	10.930
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.670
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.430
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	13.650
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	13.050
Idem di 2ª	11.735
Idem di 3ª	10.930
Speditore di 1ª	11.430
Speditore di 2ª	10.750
Speditrice	10.750
Complementari:	
Complementare specializzato	12.670
Complementare qualificato gruppo *A)*	11.685
Complementare qualificato gruppo *B)*	10.675
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.675
Ausiliario di 1ª	10.505
Ausiliario di 2ª	9.800

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	10.535
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	9.865
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.590
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.540
Portatore abbonati	9.590
Donna guardarobiera	8.310
Donna addetta alla pulizia	8.275

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	85.600	85.600
2ª	superiore a 21 anni	67.080	61.050
	inferiore a 21 anni	59.030	53.540
3ª *A)*	superiore a 21 anni	52.000	47.320
	da 20 a 21 anni	50.240	44.960
	da 19 a 20 anni	48.520	41.270
	da 18 a 19 anni	45.090	38.660
	da 17 a 18 anni	39.780	36.110
	da 16 a 17 anni	37.440	34.070
	inferiore a 16 anni	32.240	31.000
3ª *B)*	superiore a 21 anni	44.990	40.940
	da 20 a 21 anni	43.190	39.300
	da 19 a 20 anni	42.150	37.380
	da 18 a 19 anni	39.900	33.780
	da 17 a 18 anni	34.690	31.320
	da 16 a 17 anni	33.070	30.050
	inferiore a 16 anni	27.670	27.180

Zona « 7ª »: PALERMO

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	15.515
Addetto alla pubblicità	14.985
Aiuto impaginatore	14.635
Compositore a macchina	15.395
Addetto al perforatore T.T.S.	14.830
Compositore a mano	14.400
Fotoincisore	14.985
Torcoliere	13.340
Montatore e fresatore	12.290
Stereotipista di 1ª	14.585
Stereotipista di 2ª	13.710
Capo macchina rotativa	15.515
Rotativista di 1ª	14.830
Rotativista di 2ª	13.340
Rotativista di 3ª	12.425
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	14.400
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	12.990
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	15.515
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	14.830
Idem di 2ª	13.340
Idem di 3ª	12.425
Speditore di 1ª	12.990
Speditore di 2ª	12.215
Speditrice	12.215
Complementari:	
Complementare specializzato	14.400
Complementare qualificato gruppo *A)*	13.285
Complementare qualificato gruppo *B)*	12.135
Addetto manutenzione macchine compositrici	12.135
Ausiliario di 1ª	11.940
Ausiliario di 2ª	11.140

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	11.975
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	11.210
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	10.900
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.565
Portatore abbonati	10.900
Donna guardarobiera	9.445
Donna addetta alla pulizia	9.400

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	97.290	97.29
2ª	superiore a 21 anni	76.240	69.38
	inferiore a 21 anni	67.090	60.84
3ª *A)*	superiore a 21 anni	59.100	53.78
	da 20 a 21 anni	57.090	51.10
	da 19 a 20 anni	55.140	46.90
	da 18 a 19 anni	51.240	43.94
	da 17 a 18 anni	45.220	41.04
	da 16 a 17 anni	42.560	38.73
	inferiore a 16 anni	36.650	35.23
3ª *B)*	superiore a 21 anni	51.130	46.53
	da 20 a 21 anni	49.080	44.67
	da 19 a 20 anni	47.910	42.48
	da 18 a 19 anni	45.350	38.39
	da 17 a 18 anni	39.420	35.59
	da 16 a 17 anni	37.580	34.15
	inferiore a 16 anni	31.450	30.90

Zona « 7ª »: ANCONA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	13.345
Addetto alla pubblicità	12.890
Aiuto impaginatore	12.585
Compositore a macchina	13.240
Addetto al perforatore T.T.S.	12.755
Compositore a mano	12.385
Fotoincisore	12.890
Torcoliere	11.470
Montatore e fresatore	10.570
Stereotipista di 1ª	12.545
Stereotipista di 2ª	11.790
Capo macchina rotativa	13.345
Rotativista di 1ª	12.755
Rotativista di 2ª	11.470
Rotativista di 3ª	10.685
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.385
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.170
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	13.345
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	12.755
Idem di 2ª	11.470
Idem di 3ª	10.685
Speditore di 1ª	11.170
Speditore di 2ª	10.510
Speditrice	10.510
Complementari:	
Complementare specializzato	12.385
Complementare qualificato gruppo *A)*	11.425
Complementare qualificato gruppo *B)*	10.435
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.435
Ausiliario di 1ª	10.270
Ausiliario di 2ª	9.580

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	10.295
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	9.640
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.375
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.370
Portatore abbonati	9.375
Donna guardarobiera	8.125
Donna addetta alla pulizia	8.085

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	83.670	83.670
2ª	superiore a 21 anni	65.570	59.670
	inferiore a 21 anni	57.700	52.330
3ª *A)*	superiore a 21 anni	50.830	46.260
	da 20 a 21 anni	49.110	43.950
	da 19 a 20 anni	47.430	40.340
	da 18 a 19 anni	44.070	37.800
	da 17 a 18 anni	38.890	35.300
	da 16 a 17 anni	36.600	33.310
	inferiore a 16 anni	31.520	30.300
3ª *B)*	superiore a 21 anni	43.980	40.020
	da 20 a 21 anni	42.220	38.420
	da 19 a 20 anni	41.200	36.540
	da 18 a 19 anni	39.010	33.020
	da 17 a 18 anni	33.910	30.610
	da 16 a 17 anni	32.320	29.370
	inferiore a 16 anni	27.050	26.570

Zona « 7ª »: FERRARA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	13.190
Addetto alla pubblicità	12.745
Aiuto impaginatore	12.445
Compositore a macchina	13.090
Addetto al perforatore T.T.S.	12.615
Compositore a mano	12.245
Fotoincisore	12.745
Torcoliere	11.340
Montatore e fresatore	10.450
Stereotipista di 1ª	12.400
Stereotipista di 2ª	11.660
Capo macchina rotativa	13.190
Rotativista di 1ª	12.615
Rotativista di 2ª	11.340
Rotativista di 3ª	10.565
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.245
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.045
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	13.190
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	12.615
Idem di 2ª	11.340
Idem di 3ª	10.565
Speditore di 1ª	11.045
Speditore di 2ª	10.390
Speditrice	10.390
Complementari:	
Complementare specializzato	12.245
Complementare qualificato gruppo *A)*	11.295
Complementare qualificato gruppo *B)*	10.320
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.320
Ausiliario di 1ª	10.155
Ausiliario di 2ª	9.470

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	10.180
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	9.530
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.270
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.285
Portatore abbonati	9.270
Donna guardarobiera	8.035
Donna addetta alla pulizia	7.995

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	82.730	82.730
2ª	superiore a 21 anni	64.830	59.000
	inferiore a 21 anni	57.050	51.740
3ª *A)*	superiore a 21 anni	50.260	45.740
	da 20 a 21 anni	48.550	43.450
	da 19 a 20 anni	46.890	39.880
	da 18 a 19 anni	43.580	37.370
	da 17 a 18 anni	38.450	34.900
	da 16 a 17 anni	36.190	32.930
	inferiore a 16 anni	31.160	29.960
3ª *B)*	superiore a 21 anni	43.480	39.570
	da 20 a 21 anni	41.740	37.980
	da 19 a 20 anni	40.740	36.120
	da 18 a 19 anni	38.570	32.640
	da 17 a 18 anni	33.520	30.270
	da 16 a 17 anni	31.960	29.040
	inferiore a 16 anni	26.740	26.270

Zona « 8ª »: BARI

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 35 ore)
Impaginatore	14.990
Addetto alla pubblicità	14.480
Aiuto impaginatore	14.140
Compositore a macchina	14.875
Addetto al perforatore T.T.S.	14.335
Compositore a mano	13.915
Fotoincisore	14.480
Torcoliere	12.890
Montatore e fresatore	11.875
Stereotipista di 1ª	14.095
Stereotipista di 2ª	13.245
Capo macchina rotativa	14.990
Rotativista di 1ª	14.335
Rotativista di 2ª	12.890
Rotativista di 3ª	12.005
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	13.915
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	12.550
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	14.990
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	14.335
Idem di 2ª	12.890
Idem di 3ª	12.005
Speditore di 1ª	12.550
Speditore di 2ª	11.805
Speditrice	11.805
Complementari:	
Complementare specializzato	13.915
Complementare qualificato gruppo *A*)	12.835
Complementare qualificato gruppo *B*)	11.725
Addetto manutenzione macchine compositrici	11.725
Ausiliario di 1ª	11.535
Ausiliario di 2ª	10.765

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	11.570
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	10.830
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	10.535
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	8.280
Portatore abbonati	10.535
Donna guardarobiera	9.130
Donna addetta alla pulizia	9.085

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	94.010	94.010
2ª	superiore a 21 anni	73.670	67.040
	inferiore a 21 anni	64.830	58.800
3ª *A*)	superiore a 21 anni	57.110	51.970
	da 20 a 21 anni	55.170	49.380
	da 19 a 20 anni	53.290	45.320
	da 18 a 19 anni	49.520	42.460
	da 17 a 18 anni	43.690	39.660
	da 16 a 17 anni	41.120	37.420
	inferiore a 16 anni	35.410	34.040
3ª *B*)	superiore a 21 anni	49.410	44.960
	da 20 a 21 anni	47.430	43.160
	da 19 a 20 anni	46.300	41.050
	da 18 a 19 anni	43.820	37.090
	da 17 a 18 anni	38.090	34.400
	da 16 a 17 anni	36.320	33.000
	inferiore a 16 anni	30.390	29.860

Zona « 8ª »: TARANTO

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	13.260
Addetto alla pubblicità	12.810
Aiuto impaginatore	12.510
Compositore a macchina	13.160
Addetto al perforatore T.T.S.	12.680
Compositore a mano	12.310
Fotoincisore	12.810
Torcoliere	11.400
Montatore e fresatore	10.505
Stereotipista di 1ª	12.470
Stereotipista di 2ª	11.720
Capo macchina rotativa	13.260
Rotativista di 1ª	12.680
Rotativista di 2ª	11.400
Rotativista di 3ª	10.620
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.310
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.105
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	13.260
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	12.680
Idem di 2ª	11.400
Idem di 3ª	10.620
Speditore di 1ª	11.105
Speditore di 2ª	10.445
Speditrice	10.445
Complementari:	
Complementare specializzato	12.310
Complementare qualificato gruppo *A*)	11.355
Complementare qualificato gruppo *B*)	10.375
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.375
Ausiliario di 1ª	10.205
Ausiliario di 2ª	9.520

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	10.235
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	9.585
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.320
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.325
Portatore abbonati	9.320
Donna guardarobiera	8.075
Donna addetta alla pulizia	8.040

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	83.170	83.170
2ª	superiore a 21 anni	65.170	59.310
	inferiore a 21 anni	57.350	52.010
3ª *A*)	superiore a 21 anni	50.530	45.980
	da 20 a 21 anni	48.810	43.680
	da 19 a 20 anni	47.140	40.170
	da 18 a 19 anni	43.810	37.500
	da 17 a 18 anni	38.650	35.080
	da 16 a 17 anni	36.380	33.110
	inferiore a 16 anni	31.330	30.120
3ª *B*)	superiore a 21 anni	43.710	39.780
	da 20 a 21 anni	41.960	38.190
	da 19 a 20 anni	40.960	36.320
	da 18 a 19 anni	38.770	32.820
	da 17 a 18 anni	33.700	30.430
	da 16 a 17 anni	32.130	29.200
	inferiore a 16 anni	26.880	26.410

Zona « 9ª »: CATANIA-MESSINA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	13.160
Addetto alla pubblicità	12.710
Aiuto impaginatore	12.415
Compositore a macchina	13.060
Addetto al perforatore T.T.S.	12.580
Compositore a mano	12.215
Fotoincisore	12.715
Torcoliere	11.315
Montatore e fresatore	10.425
Stereotipista di 1ª	12.370
Stereotipista di 2ª	11.630
Capo macchina rotativa	13.160
Rotativista di 1ª	12.580
Rotativista di 2ª	11.315
Rotativista di 3ª	10.540
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.215
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	11.020
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	13.160
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	12.580
Idem di 2ª	11.315
Idem di 3ª	10.540
Speditore di 1ª	11.020
Speditore di 2ª	10.365
Speditrice	10.365
Complementari:	
Complementare specializzato	12.215
Complementare qualificato gruppo *A)*	11.270
Complementare qualificato gruppo *B)*	10.295
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.295
Ausiliario di 1ª	10.130
Ausiliario di 2ª	9.450

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	10.155
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	9.510
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.245
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.265
Portatore abbonati	9.245
Donna guardarobiera	8.015
Donna addetta alla pulizia	7.975

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	82.530	82.530
2ª	superiore a 21 anni	64.670	58.850
	inferiore a 21 anni	56.910	51.610
3ª *A)*	superiore a 21 anni	50.140	45.620
	da 20 a 21 anni	48.430	43.340
	da 19 a 20 anni	46.780	39.780
	da 18 a 19 anni	43.470	37.280
	da 17 a 18 anni	38.350	34.810
	da 16 a 17 anni	36.100	32.850
	inferiore a 16 anni	31.090	29.890
3ª *B)*	superiore a 21 anni	43.370	39.470
	da 20 a 21 anni	41.640	37.890
	da 19 a 20 anni	40.640	36.040
	da 18 a 19 anni	38.470	32.560
	da 17 a 18 anni	33.440	30.190
	da 16 a 17 anni	31.880	28.970
	inferiore a 16 anni	26.680	26.210

Zona « 9ª »: CAGLIARI

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	12.945
Addetto alla pubblicità	12.505
Aiuto impaginatore	12.210
Compositore a macchina	12.845
Addetto al perforatore T.T.S.	12.375
Compositore a mano	12.015
Fotoincisore	12.505
Torcoliere	11.130
Montatore e fresatore	10.255
Stereotipista di 1ª	12.170
Stereotipista di 2ª	11.440
Capo macchina rotativa	12.945
Rotativista di 1ª	12.375
Rotativista di 2ª	11.130
Rotativista di 3ª	10.365
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	12.015
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	10.840
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	12.945
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	12.375
Idem di 2ª	11.130
Idem di 3ª	10.365
Speditore di 1ª	10.840
Speditore di 2ª	10.195
Speditrice	10.195
Complementari:	
Complementare specializzato	12.015
Complementare qualificato gruppo *A)*	11.085
Complementare qualificato gruppo *B)*	10.125
Addetto manutenzione macchine compositrici	10.125
Ausiliario di 1ª	9.960
Ausiliario di 2ª	9.295

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	9.990
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	9.355
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	9.095
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	7.150
Portatore abbonati	9.095
Donna guardarobiera	7.880
Donna addetta alla pulizia	7.845

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	81.170	81.170
2ª	superiore a 21 anni	63.610	57.890
	inferiore a 21 anni	55.980	50.770
3ª *A)*	superiore a 21 anni	49.320	44.880
	da 20 a 21 anni	47.640	42.630
	da 19 a 20 anni	46.010	39.130
	da 18 a 19 anni	42.760	36.670
	da 17 a 18 anni	37.730	34.240
	da 16 a 17 anni	35.510	32.310
	inferiore a 16 anni	30.580	29.400
3ª *B)*	superiore a 21 anni	42.660	38.820
	da 20 a 21 anni	40.960	37.270
	da 19 a 20 anni	39.970	35.450
	da 18 a 19 anni	37.840	32.030
	da 17 a 18 anni	32.890	29.700
	da 16 a 17 anni	31.360	28.500
	inferiore a 16 anni	36.240	25.780

Zona « 10ª »: SASSARI

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	12.470
Addetto alla pubblicità	12.045
Aiuto impaginatore	11.765
Compositore a macchina	12.375
Addetto al perforatore T.T.S.	11.925
Compositore a mano	11.575
Fotoincisore	12.045
Torcoliere	10.720
Montatore e fresatore	9.880
Stereotipista di 1ª	11.725
Stereotipista di 2ª	11.020
Capo macchina rotativa	12.470
Rotativista di 1ª	11.925
Rotativista di 2ª	10.720
Rotativista di 3ª	9.985
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	11.575
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	10.440
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	12.470
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	11.925
Idem di 2ª	10.720
Idem di 3ª	9.985
Speditore di 1ª	10.440
Speditore di 2ª	9.820
Speditrice	9.820
Complementari:	
Complementare specializzato	11.575
Complementare qualificato gruppo *A)*	10.675
Complementare qualificato gruppo *B)*	9.755
Addetto manutenzione macchine compositrici	9.755
Ausiliario di 1ª	9.595
Ausiliario di 2ª	8.955

Addetti a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	9.625
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	9.010
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	8.765
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	6.885
Portatore abbonati	8.765
Donna guardarobiera	7.595
Donna addetta alla pulizia	7.560

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	78.200	78.200
2ª	superiore a 21 anni	61.280	55.770
	inferiore a 21 anni	53.930	48.910
3ª *A)*	superiore a 21 anni	47.510	43.230
	da 20 a 21 anni	45.900	41.070
	da 19 a 20 anni	44.330	37.700
	da 18 a 19 anni	41.190	35.320
	da 17 a 18 anni	36.350	32.990
	da 16 a 17 anni	34.210	31.130
	inferiore a 16 anni	29.460	28.320
3ª *B)*	superiore a 21 anni	41.100	37.400
	da 20 a 21 anni	39.460	35.910
	da 19 a 20 anni	38.510	34.150
	da 18 a 19 anni	36.460	30.860
	da 17 a 18 anni	31.690	28.610
	da 16 a 17 anni	30.210	27.450
	inferiore a 16 anni	25.280	24.840

Zona « 12ª »: REGGIO CALABRIA

OPERAI

QUALIFICHE	Minimo salariale settimanale (per orario diurno di 36 ore)
Impaginatore	12.070
Addetto alla pubblicità	11.660
Aiuto impaginatore	11.390
Compositore a macchina	11.980
Addetto al perforatore T.T.S.	11.540
Compositore a mano	11.205
Fotoincisore	11.660
Torcoliere	10.380
Montatore e fresatore	9.565
Stereotipista di 1ª	11.350
Stereotipista di 2ª	10.670
Capo macchina rotativa	12.070
Rotativista di 1ª	11.540
Rotativista di 2ª	10.380
Rotativista di 3ª	9.665
Stampatore duplex e di macchina piana di 1ª	11.205
Stampatore duplex e di macchina piana di 2ª	10.105
Rotocalcografi:	
Capo macchina rotativa	12.070
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore e stampatore al pigmento, incisore, galvanotipista lisciatore, rotativista di 1ª	11.540
Idem di 2ª	10.380
Idem di 3ª	9.665
Speditore di 1ª	10.105
Speditore di 2ª	9.505
Speditrice	9.505
Complementari:	
Complementare specializzato	11.205
Complementare qualificato gruppo *A)*	10.335
Complementare qualificato gruppo *B)*	9.440
Addetto manutenzione macchine compositrici	9.440
Ausiliario di 1ª	9.290
Ausiliario di 2ª	8.670

Addetti a lavoro discontinuo, di semplice attesa o custodia:	Minimo salariale settimanale per le ore contrattualmente stabilite nelle varie località non superiori alle 8 ore giornaliere
Autista per persone	9.315
Portiere, usciere e fattorino superiore anni 20	8.720
Portiere, usciere e fattorino dai 18 ai 20 anni	8.485
Portiere, usciere e fattorino inferiore anni 18	6.665
Portatore abbonati	8.485
Donna guardarobiera	7.350
Donna addetta alla pulizia	7.315

IMPIEGATI

CATEGORIE		Minimo di stipendio mensile Uomo	Donna
1ª	superiore a 21 anni	75.700	75.700
2ª	superiore a 21 anni	59.320	53.990
	inferiore a 21 anni	52.210	47.350
3ª *A)*	superiore a 21 anni	45.990	41.850
	da 20 a 21 anni	44.430	39.760
	da 19 a 20 anni	42.910	36.500
	da 18 a 19 anni	39.880	34.200
	da 17 a 18 anni	35.180	31.940
	da 16 a 17 anni	33.110	30.140
	inferiore a 16 anni	28.520	27.420
3ª *B)*	superiore a 21 anni	39.790	36.210
	da 20 a 21 anni	38.200	34.760
	da 19 a 20 anni	37.280	33.060
	da 18 a 19 anni	35.290	29.870
	da 17 a 18 anni	30.680	27.700
	da 16 a 17 anni	29.240	26.580
	inferiore a 16 anni	24.470	24.040

ALLEGATO *A*

NORME DEI PRECEDENTI CONTRATTI PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI AUMENTI BIENNALI SPETTANTI AGLI IMPIEGATI PER L'ANZIANITÀ MATURATA FINO AL 31 MAGGIO 1952

1) *CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO* 28 *NOVEMBRE* 1953

Art. 12 (6° comma).
(Parte 3ª Norme Impiegati)

Per l'anzianità maturata sino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti già acquisiti sarà rivalutato con la concessione per ogni scatto biennale dei seguenti importi:

	Uomini	Donne
impiegato di 1ª categoria .	450	450
» » 2ª » .	375	330
» » 3ª » *A*	325	285
» » 3ª » *B*	300	265

2) *ACCORDO PER IL CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE E PER IL RIASSETTO ZONALE* 23 *DICEMBRE* 1954

Art. 5.

Il sesto comma dell'art. 12 del contratto nazionale di lavoro 28 novembre 1953 — parte terza — norme impiegati — è abrogato.

Per l'anzianità maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti già acquisiti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

In caso di aumento dei minimi stipendiali la cifra consolidata di cui al comma che precede verrà aumentata di un importo pari al 5% dell'aumento che si sarà verificato, moltiplicato per il numero degli scatti di anzianità maturati al 31 maggio 1952.

3) *CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO* 16 *MAGGIO* 1956

Art. 12 (5° comma).
(Parte 3ª Norme Impiegati)

Per l'anzianità di servizio maturata fino alla data predetta (31 maggio 1952), l'ammontare degli aumenti già applicati, consolidato a norma dell'accordo 28 dicembre 1954 per il conglobamento delle voci della retribuzione nella cifra acquisita alla data 16 dicembre 1954, verrà rivalutato ad ogni variazione in aumento del minimo di stipendio di un importo pari al 5% della differenza fra il nuovo minimo ed il precedente moltiplicato per il numero degli scatti di anzianità maturati al 31 maggio 1952.

Art. 12 (Norma di attuazione).

Nella prima applicazione del presente articolo, a seguito dell'avvenuto conglobamento del 3° elemento nello stipendio, per l'anzianità di servizio maturata fino al 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti di anzianità già applicati, consolidato nella cifra acquisita alla data del 16 dicembre 1954, verrà rivalutato di un importo pari al 5% della differenza fra il nuovo minimo di stipendio fissato dal presente contratto ed il precedente minimo aumentato del 3° elemento — ora conglobato — moltiplicato per il numero degli scatti.

Addì 8 gennaio 1960 in Roma,

tra

la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Tommaso Astarita*,

l'ASSOCIAZIONE ITALIANA STAMPA GIORNALI, rappresentata dal suo Presidente avv. *Fiorenza Casella*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CARTA E STAMPA, rappresentata dal Segretario nazionale sig. *Marino Tilli*, assistito dal sig. *Verledo Guidi*, capo Ufficio Sindacale della CISNAL, con la partecipazione dei signori: *Fausto Gabrielli, Livio Scipioni, Pietro Pucci*,

si è convenuto quanto segue:

è esteso ai lavoratori (impiegati e operai) rappresentati dalla Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa il Contratto Nazionale di Lavoro 8 gennaio 1960 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, stipulato dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Associazione Italiana Stampatori Giornali nei confronti di altre Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori con la decorrenza in esso stabilita.

Visti il contratto, le tabelle e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 8 FEBBRAIO 1957 PER L'ESTENSIONE ALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E AGENZIE DI STAMPA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 15 GENNAIO 1957 PER LA SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI

In Roma, addì 8 *febbraio* 1957,

la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI in persona del suo Presidente *ing. Tommaso Astarita*,

l'ASSOCIAZIONE ITALIANA STAMPATORI GIORNALI in persona del suo Presidente *avv. Fiorenzo Casella*,

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI in persona dei suoi Segretari *Giovanni Valdarchi* e *Giorgio Pavanetto*,

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO in persona dei suoi Segretari *Ruggero Malegoli* e *Carmelo Formica*, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA in persona dei suoi Segretari *Ruggero Ravenna* e *Alfredo Giampietro*,

ritenuta l'opportunità di estendere al settore delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa l'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni;

in applicazione dell'art. 4 dell'accordo stesso hanno determinato il valore del punto di variazione del costo della vita agli effetti delle variazioni della indennità di contingenza come dalle tabelle sotto trascritte.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° febbraio 1957.

Importo in lire giornaliere delle variazioni della contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita

IMPIEGATI — TABELLA A

QUALIFICA	Gruppo territ. A		Gruppo territ. B	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1ª *categoria*:				
superiori ai 21 anni	34,23	34,23	29,44	29,44
2ª *categoria*:				
superiori ai 21 anni	25,80	22,44	22,19	19,30
inferiori ai 21 anni	22,38	19,30	19,25	16,60
3ª *categoria* A:				
superiori ai 21 anni	19,20	16,71	16,51	14,37
dai 20 ai 21 anni	18,45	15,76	15,86	13,54
dai 19 ai 20 anni	17,72	14,18	15,23	12,19
dai 18 ai 19 anni	16,27	13,11	13,99	11,27
dai 17 ai 18 anni	14,01	12,03	12,05	10,35
dai 16 ai 17 anni	12,98	11,18	11,16	9,61
inferiori ai 16 anni	10,71	9,97	9,21	8,58
3ª *categoria* B:				
superiori ai 21 anni	16,27	14,16	13,99	12,17
dai 20 ai 21 anni	15,54	13,52	13,36	11,62
dai 19 ai 20 anni	15,09	12,68	12,97	10,89
dai 18 ai 19 anni	14,13	11,19	12,15	9,62
dai 17 ai 18 anni	11,94	10,20	10,27	8,77
dai 16 ai 17 anni	11,24	9,68	9,66	8,32
inferiori ai 16 anni	8,95	8,47	7,70	7,28

TABELLA B

OPERAI

QUALIFICHE	Gruppo A	Gruppo B
UOMINI		
Operai specializzati:		
Impaginatore - capo macchina rotativa - compositore a macchina fotoincisore addetto al perforatore T.T.S. - rotativista di 1ª rotocalcografo di 1ª aiuto impaginatore - addetto pubblicità stereotipista di 1ª compositore a mano - stampatore duplex di 1ª e macchina piana complementare specializzato	19,30	16,60
Operai qualificati:		
Stereotipista di 2ª - rotativista di 2ª rotocalcografo di 2ª torcoliere complementare qualificato gruppo *A* speditore di 1ª - stampatore duplex di 2ª e di macchina piana	16,10	13,85
Manovali specializzati:		
Rotativista di 3ª - rotocalcografo di 3ª montatore e fresatore speditore di 2ª - addetto manutenzione macchine compositrici complementare qualificato gruppo *B* autista per persona ausiliario di 1ª	15,24	13,11
Manovali comuni:		
Ausiliario di 2ª portatore abbonati portiere, usciere e fattorino superiori ai 20 anni	14,30	12,30
dai 18 ai 20 anni	13,36	11,4[illegible]
dai 16 ai 18 anni	10,55	9,0[illegible]
DONNE		
Manovali specializzati:		
Speditrice	12,96	11,1[illegible]
Manovali comuni:		
Donne addette alla pulizia donna guardarobiera	12,15	10,4[illegible]

Appartengono al Gruppo territoriale *A* le seguent[i] regioni e provincie:

Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia (compres[a] Trieste), Trentino-Alto Adige, Toscana e provincie d[i] Roma, Napoli e Palermo.

Appartengono al gruppo territoriale *B* le seguent[i] regioni e provincie:

Marche, Umbria, Lazio (esclusa prov. Roma) Abruzzo e Molise, Campania (esclusa prov. Napoli) Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia (esclusa prov. Pa lermo) e Sardegna.

Estensione dei contratti e accordi collettivi di lavoro ai lavoratori dipendenti da Aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e Agenzie di stampa, rappresentati dalla Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa (C.I.S.N.A.L.).

In data 5 *marzo* 1959 *in Roma,*

tra

la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, rappresentata dal suo Presidente *dott. ing. Tommaso Astarita*

l'ASSOCIAZIONE ITALIANA STAMPATORI GIORNALI, rappresentata dal suo Presidente *avv. Fiorenzo Casella*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CARTA E STAMPA, CISNAL, rappresentata dal Segretario nazionale *signor Marino Tilli,* assistito dal *sig. Verledo Guidi,* Segretario confederale per i servizi sindacali della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - CISNAL

presa in esame la richiesta della Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa CISNAL in ordine alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro dei lavoratori da essa rappresentati e dipendenti da aziende editrici stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa si è convenuto quanto segue:

1) Sono estesi ai lavoratori (impiegati e operai) rappresentati dalla Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa CISNAL i contratti e gli accordi collettivi di lavoro in vigore stipulati dalla Federazione Italiana editori giornali e dalla Associazione Italiana Stampatori Giornali nei confronti di altre Organizzazioni sindacali di lavoratori, con la decorrenza in ciascuno di essi stabilita.

2) Il presente accordo entra in vigore il 5 marzo 1959.

p. *La Federazione Italiana Editori Giornali*
Il Presidente: dott. ing. Tommaso ASTARITA

p. l'*Associazione Italiana Stampatori Giornali*:
Il Presidente: avv. Fiorenzo CASELLA

p. *La Federazione Naz. Lavoratori Carta e Stampa*:
Il Segretario nazionale: Marino TILLI

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 26 FEBBRAIO 1958 PER LA ISTITUZIONE DI UN TRATTAMENTO DI UN PENSIONAMENTO INTEGRATIVO DI QUELLO DELLA PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA

Addì 26 febbraio 1958, in Genova

la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI in persona del suo Presidente *ing. Tommaso Astarita,* rappresentato per delega dall'avv. *Fiorenzo Casella*;

la ASSOCIAZIONE ITALIANA STAMPATORI GIORNALI in persona del suo Presidente *avv. Fiorenzo Casella*; con l'intervento dei *sigg. Giuseppe Arbitrio, Ezio Benigni, Franco Beltramo, Giuseppe Cautero, Servilio Cavazzani, Giuseppe Colli, Matteo Convenevole, Giuseppe Fenu, Michele Grandesso, Mario Gromo, Umberto Guadagno, Carlo Pelloni, Ferdinando Perrone, Lodovico Riccardi, Giuseppe Romolotti, Napoleone Rossi, Egidio Stagno, Mario Stocker, Elio Treccani, Carlo Villa,* assistiti dai *signori Pietro Lupetti, Cesare Salvini* e *Antonio Sciavicco*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI (C.G.I.L.) in persona dei *sigg. Giovanni Valdarchi,* segretario generale, *Francesco Arcese* e *Giorgio Pavanetto,* segretari nazionali e dei segretari provinciali *Marino Geranzani, Domenico Caramello, Angelo Marcheselli, Edoardo Coletta, Gino Mazzoli* e dei *signori Bassi, Colombo, Cantoni, Donati, Lodi, Gabrini, Maggi, Pacciarini* e *Pallotta*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO (C.I.S.L.) in persona del segretario generale Ruggero Malegori, del segretario *Carmelo Formica,* assistiti dai *sigg. Tommaso Arcella, Giovanni Colombo, Pietro Giannini, Guido Magagnoli, Valentino Magagnoli, Carlo Petrungaro, Renato Ricci* e *Francesco Villa*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA (U.I.L.) rappresentata dal segretario responsabile *Ruggero Ravenna* e dai vice-segretari nazionali *Emanuele Federici* ed *Alfredo Giampietro,* assistiti dai *signori Bruno Lumachi, Luigi Lovati, Giovanni Manetti, Armando Motta, Giuseppe Testa, Giuseppe Visconti, Cesare Cetrullo, Rinaldo Corio, Carlo Rognoni* e *Carlo Barbagelata*;

hanno convenuto quanto appresso:

PREMESSA

Le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa assumono l'impegno di procedere ad un pensionamento integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le modalità sotto indicate.

A garanzia dell'adempimento dell'impegno di cui sopra verrà costituito un apposito Ente per la gestione delle contribuzioni che risulteranno necessarie per assicurare la erogazione delle pensioni integrative e la costituzione dei capitali di copertura nei termini e con i limiti sotto indicati.

Art. 1.

Le prestazioni che dovranno essere assicurate sono le seguenti:

a) *Pensione di vecchiaia*

Al 60° anno di età se uomo, al 55° se donna, con almeno 10 anni di anzianità in aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, spetterà al lavoratore titolare di pensione INPS che abbia cessato il suo rapporto di lavoro con le aziende del settore, una pensione integrativa di quella dell'assicurazione obbligatoria tale che la somma delle due pensioni sia pari al 50 % dell'ultima paga tabellare diurna della categoria di appartenenza al momento della risoluzione del rapporto, aumentata di tanti cinquantesimi della stessa per quanti sono gli anni di servizio oltre il 10° e fino al 20°.

b) *Pensione di invalidità*

Il lavoratore che interrompa il rapporto di lavoro per cause di invalidità, sia titolare di pensione dell'assicurazione obbligatoria per la stessa causa e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio in aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, avrà diritto ad una pensione integrativa di quella erogata dall'INPS, tale che la somma delle due pensioni sia pari al 50 % dell'ultima paga tabellare diurna della categoria di appartenenza al momento della risoluzione del rapporto, aumentata di tanti cinquantesimi della stessa per quanti sono gli anni di servizio oltre il 10° e fino al 20°.

c) *Pensione ai superstiti*

La vedova ed i figli minori di 21 anni ed in mancanza di vedova e di figli, i genitori conviventi a carico del lavoratore deceduto in pendenza del rapporto di lavoro dopo aver maturato 5 anni di anzianità, avranno diritto alla pensione integrativia di quella derivante dalla assicurazione obbligatoria.

L'importo della pensione integrativa sarà determinato in maniera che al nucleo superstite spettino complessivamente le seguenti aliquote dell'importo della pensione totale cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in caso di inabilità verificatasi al momento del decesso:

50 % un superstite;

70 % due superstiti;

90 % tre o più superstiti.

d) *Reversibilità*

Le pensioni totali di vecchiaia e di invalidità determinate secondo i punti a) e b) saranno reversibili alla famiglia secondo le aliquote di cui al punto c) nei limiti e con le garanzie di cui al punto e).

e) *Minimo garantito e massimo pensionabile*

La pensione integrativa non potrà essere inferiore al 10 % dell'ultima paga tabellare diurna percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto con le aziende del settore. In ogni caso la somma delle due pensioni non potrà superare l'80 % dell'ultima paga tabellare diurna aumentata delle indennità di contingenza vigenti all'atto della risoluzione del rapporto.

f) *Norma per gli impiegati*

Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui sopra, per gli impiegati sarà tenuto conto del minimo tabellare di categoria aumentato fino ad un massimo di due scatti biennali di anzianità in quanto il titolare ne abbia acquisito il diritto.

g) *Rivalutazione delle pensioni*

Ogniqualvolta si verifichi uno scarto del 20 % dell'indice annuale INSTAT del costo della vita per il bilancio completo, le pensioni integrative saranno rivalutate, in base alle norme che saranno stabilite nel Regolamento.

Le delibere di rivalutazione saranno prese dal Consiglio di amministrazione dell'Ente non appena accertato l'avvenuto aumento dell'indice INSTAT sopra richiamato.

h) *Prosecuzione volontaria della contribuzione*

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo 5 anni di anzianità, ma prima del raggiungimento del diritto a pensione, il lavoratore ancorchè ultrasessantenne se uomo e ultracinquantacinquenne se donna, avrà facoltà di continuare volontariamente la contribuzione, a suo intero carico, versando il contributo relativo alla retribuzione di fatto percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro con le aziende del settore fino a raggiungere le condizioni minime previste per il godimento della pensione integrativa. Il diritto alla pensione integrativa derivante da prosecuzione volontaria sussiste solo se l'interessato gode di pensione INPS.

i) *Requisito per il godimento della pensione integrativa*

Nei confronti dei lavoratori per i quali le aziende non abbiano versato i contributi stabiliti per il funzionamento del Fondo, non verranno calcolati ai fini della anzianità i periodi per i quali i contributi non sono stati corrisposti dalle aziende.

Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni nei confronti delle aziende inadempienti al versamento dei contributi.

Saranno studiati i mezzi opportuni affinchè i lavoratori possano conoscere la propria posizione contributiva e le Organizzazioni sindacali siano tempestivamente edotte dei mancati regolari versamenti da parte delle aziende.

Art. 2.

Per la realizzazione di quanto indicato nella premessa e all'art. 1 circa le prestazioni ed i relativi capitali di copertura, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa si impegnano di provvedere al versamento di un contributo che non può essere inferiore al 5,50% e non può essere superiore al 7% delle retribuzioni corrisposte agli impiegati ed agli operai. La base imponibile è quella prevista dal decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 692.

Entro il 1° giugno 1958 le parti concorderanno la misura esatta del contributo in base alle indicazioni attuariali. Tale contributo dovrà essere versato con decorrenza dal 1° luglio 1958. Esso potrà essere sottoposto a revisione in aumento o in diminuzione a richiesta di ciascuna delle parti, in relazione alle risultanze della gestione del Fondo.

Art. 3.

L'Ente di cui alla premessa sarà retto da un Consiglio di amministrazione composto da un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori; i relativi membri verranno designati dalle rispettive Organizzazioni contraenti del presente accordo.

Il Consiglio è presieduto da un rappresentante dei datori di lavoro designato congiuntamente dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Associazione Italiana Stampatori Giornali, fra i propri membri facenti parte del Consiglio stesso.

Art. 4.

Al Consiglio saranno devoluti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e per l'attuazione degli scopi dell'Ente secondo quanto verrà stabilito dallo Statuto e dal Regolamento che dovranno essere concordati fra le parti contraenti entro il 30 giugno 1958.

Il Consiglio delibera a maggioranza ed in caso di parità la maggioranza sarà determinata dal voto del Presidente.

Al fine di garantire la pariteticità fra le parti che compongono il Consiglio, in caso di assenze alle riunioni, è ammessa la assunzione del voto spettante all'assente da parte di altro membro.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti i 2/3 dei consiglieri tra i quali il presidente.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato esecutivo composto di sei membri da scegliersi fra i consiglieri in ragione di tre per i datori di lavoro compreso il presidente e di tre per i lavoratori.

Il presidente del Consiglio di amministrazione fa parte del Comitato esecutivo e lo presiede. Qualora nel Comitato esecutivo non si raggiunga la unità di intenti, le questioni in discussione saranno demandate al Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

La gestione contabile dell'Ente sarà controllata da un Collegio di revisori dei conti composta da un presidente designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e da due membri effettivi designati dalle Organizzazioni dei lavoratori e da due supplenti nominati dalle parti.

Art. 7.

In caso di scioglimento dell'Ente le Organizzazioni contraenti stabiliranno le modalità della liquidazione e la devoluzione del fondo comune.

Art. 8.

Il trattamento di cui al presente accordo riguarderà i lavoratori in servizio presso le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa dalla data del 1° giugno 1956 in poi.

Ai lavoratori aventi i requisiti di cui all'art. 1 e collocati in pensione successivamente al 1° giugno 1956, sarà corrisposto il trattamento integrativo di pensione previsto dal presente accordo, in quanto ne abbiano diritto, con decorrenza dal mese di marzo 1958.

Art. 9.

In relazione all'attuazione del trattamento previsto dal presente accordo, le parti contraenti ritengono giustificato e conseguentemente concordano che le aziende adempienti all'accordo medesimo ed in regola con le contribuzioni, abbiano la facoltà di esonerare dal servizio quei dipendenti che, avendo raggiunto i 60 anni di età se uomini e 55 se donne, abbiano conseguito il diritto al godimento del trattamento previsto dallo accordo stesso.

Art. 10.

A seguito del presente accordo il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, scadente il 30 giugno 1958, si intende rinnovato sino al 31 dicembre 1959.

Al fine di evitare, per quanto possibile, vacanze contrattuali, le parti si dichiarano concordi nel procedere tempestivamente all'esame di eventuali richieste che fossero avanzate dai lavoratori per la modifica del contratto come sopra rinnovato.

Norma transitoria

Al fine di assicurare le pensioni integrative dal 1° marzo 1958 al 30 giugno 1958 le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa verseranno un contributo del 2% sulle retribuzioni di cui all'art. 2 e ciò a decorrere dal 1° marzo 1958 sino al 30 giugno 1958.

Norma concordata a verbale

Qualora in dipendenza della istituzione del pensionamento integrativo stabilito col presente accordo dovessero insorgere vertenze in sede aziendale, le Organizzazioni nazionali contraenti si impegnano ad intervenire, ove occorra, entro il mese di marzo 1958, allo scopo di rimuovere ogni causa che possa ostacolare la regolare attuazione del presente accordo, nella generalità delle aziende.

ALLEGATO

STATUTO

Roma, 3 aprile 1958.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, una fondazione per l'integrazione del trattamento previdenziale per gli impiegati ed operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, denominata *Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani*.

Art. 2.

Beneficiari del Fondo sono gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 3.

Scopo del Fondo è quello di erogare agli impiegati ed operai di cui all'art. 2, che ne abbiano diritto a termini di Regolamento, prestazioni previdenziali integrative di quelle derivanti dalla assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Per il conseguimento del fine, il Fondo procederà alla gestione dei contributi dovuti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa nella misura che sarà determinata dalle organizzazioni che hanno costituito la fondazione.

Il sistema tecnico assicurativo adottato per la gestione, le modalità, l'entità delle prestazioni previdenziali e le condizioni per il loro godimento, sono contemplati nel Regolamento di previdenza degli addetti ai giornali quotidiani ed agenzie di stampa, che formerà parte integrante del presente Statuto.

Art. 4.

Sono organi del Fondo:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il comitato esecutivo;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori:

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 24 membri, compreso il Presidente, dei quali 12 nominati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e 12 da quelle dei lavoratori che hanno costituito la fondazione.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono rappresentate nel Consiglio in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative per l'attuazione dei fini istituzionali ed in particolare:

a) nomina il Presidente in conformità della designazione di cui all'art. 7;

b) nomina, nel suo seno, i membri del Comitato esecutivo;

c) delibera sui bilanci;

d) delibera sull'investimento delle riserve tecniche e delle disponibilità del Fondo;

e) delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Presidente, dal Comitato esecutivo e dal Collegio dei revisori;

f) delibera circa le azioni giudiziarie;

g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli da leggi, decreti e regolamenti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce di norma due volte all'anno e ogni altra volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno sei dei consiglieri o dal Collegio dei revisori.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito mediante lettera raccomandata almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. Il termine può essere ridotto in caso di urgenza e la comunicazione dovrà essere fatta telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei membri che lo compongono, ivi compreso il Presidente o il suo delegato.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Le votazioni avverranno, di norma, per appello nominale, salvo che il Presidente, sentito il Consiglio, determini diversamente.

Allo scopo di garantire la pariteticità fra le parti che compongono il Consiglio, il diritto di voto spettante al consigliere assente sarà esercitato da altro consigliere dell'organizzazione cui appartiene l'assente.

Art. 6.

Il Comitato esecutivo è composto di sei membri dei quali tre rappresentanti dei datori di lavoro, compreso il Presidente, e tre rappresentanti dei lavoratori.

Il Comitato esecutivo:

a) esamina le questioni ad esso sottoposte dai propri membri comprese quelle attinenti al funzionamento amministrativo e tecnico del Fondo;

b) esamina i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) decide sui ricorsi proposti dai beneficiari del Fondo;

d) delibera su tutte le questioni ad esso deferite dal Consiglio ed, in via di urgenza, ne esercita i poteri, limitatamente ai punti *d*), *f*) e *g*) di cui all'art. 5, sottoponendo alla ratifica del medesimo, nella prima seduta, le deliberazioni adottate;

e) provvede, su proposta del Presidente, alla assunzione del personale e ne determina gli emolumenti e le condizioni di lavoro.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri, fra i quali il presidente.

Le deliberazioni sono valide quando siano state adottate con almeno 4 voti favorevoli.

In caso contrario le questioni in discussione sono demandate al Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il Presidente è un rappresentante delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, designato dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dall'Associazione Italiana Stampatori Giornali.

Egli ha la rappresentanza legale del Fondo, ne cura il funzionamento, presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed esercita le funzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione.

In caso di impedimento o di assenza temporanea, egli può delegare ad altro consigliere, in tutto o in parte, le proprie funzioni e i propri poteri.

Art. 8.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sarà redatto processo verbale a cura di un segretario designato di volta in volta dal Presidente.

Il verbale sarà letto ed approvato nella riunione immediatamente successiva e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 9.

Le funzioni di controllo della gestione contabile del Fondo sono esercitate da un Collegio di revisori composto da un presidente nominato dalle organizzazioni dei datori di lavoro, da due membri effettivi nominati dalle organizzazioni dei lavoratori e da due supplenti nominati uno per parte.

I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberante.

Il Collegio dei revisori rivede e controlla le scritture contabili, effettua ispezioni e riscontri di cassa, rivede i bilanci riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

I componenti degli organi del Fondo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le organizzazioni stipulanti potranno in qualunque momento revocare i rispettivi rappresentanti dalla carica che essi ricoprono in seno agli organi del Fondo.

Le persone che per qualsiasi motivo vengano, durante il quadriennio, a cessare dalla carica, debbono, entro due mesi, essere sostituite dalle organizzazioni o dagli organi che le hanno nominate.

Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione o del Comitato, senza giustificato motivo, può indurre la decadenza dalla carica che dovrà essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

Art. 11.

L'esercizio finanziario del Fondo coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto al Consiglio di amministrazione entro il primo quadrimestre di ogni anno, corredato dalle relazioni del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori.

Il bilancio tecnico della gestione previdenziale dovr essere eseguito almeno ogni 5 anni a cura di attuari iscritto nell'albo.

Art. 12.

Le riserve tecniche e i fondi in genere della fondazione possono essere investiti:

a) in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie, o in titoli equiparati;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;

c) in immobili.

Il Consiglio di amministrazione può anche deliberare investimenti diversi da quelli sopra previsti; in tal caso le relative deliberazioni debbono essere adottate con maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 13.

Le Organizzazioni che hanno costituito la fondazione potranno deliberarne la fine; a loro spetta di disporre circa la devoluzione del patrimonio residuo. Al Consiglio di amministrazione è demandata ogni facoltà in ordine alla liquidazione del Fondo.

Art. 14.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto spettano alle Organizzazioni che hanno costituito la fondazione.

Visti l'accordo e lo statuto che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 6 GIUGNO 1958 CIRCA IL CONTRIBUTO CHE LE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E LE AGENZIE DI STAMPA DEVONO VERSARE AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA

In *Milano il 6 giugno* 1958,

fra

la Federazione Italiana Editori Giornali e l'Associazione Italiana Stampatori Giornali, da una parte

e

la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai;

la Federazione Italiana Lavoratori del Libro;

la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, dall'altra.

Premesso che con l'accordo 26 febbraio 1958 istitutivo del pensionamento integrativo in favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa veniva stabilito che le parti avrebbero concordato l'esatta misura del contributo dovuto dalle aziende a decorrere dal 1° luglio 1958.

Premesso ancora che l'attuario incaricato dalle parti di individuare la misura di detto contributo, dichiarava essere quello del 6 % sulla base imponibile prevista più che sufficiente per far fronte agli impegni per le prestazioni che il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori di giornali quotidiani è tenuto a corrispondere nel triennio, come risulta dalla copia fotostatica al presente allegata; che il suddetto contributo rientra nella misura prevista dal primo comma dell'art. 2 del sopra ricordato accordo sindacale; stipulano quanto appresso:

Il contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali ed agenzie di stampa dovranno versare al Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori di giornali quotidiani a decorrere dal 1° luglio 1958 e fino al 30 giugno 1961 è fissato nella misura del 6 % delle retribuzioni corrisposte agli impiegati ed agli operai sulla base imponibile prevista dal Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PROTOCOLLO 1° MARZO 1959 AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 26 FEBBRAIO 1958 PER LA ISTITUZIONE DI UN TRATTAMENTO DI PENSIONAMENTO INTEGRATIVO DI QUELLO DELLA PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA

In Roma, addì 1° marzo 1959,

la Federazione Italiana Editori Giornali e l'Associazione Italiana Stampatori Giornali, da una parte,

e

la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai

la Federazione Italiana Lavoratori del Libro

la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, dall'altra,

ritenuta la necessità di integrare le norme dell'accordo 26 febbraio 1958 istitutivo del pensionamento integrativo in favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, e di modificare, in particolare, quelle concernenti la devoluzione della pensione integrativa ai superstiti e la prosecuzione volontaria della contribuzione, indicate alle lettere *c*) ed *h*) dell'art. 1 dell'accordo sopraricordato;

Attesa, altresì, l'opportunità di chiarire la portata dell'art. 8 dell'accordo medesimo con interpretazione autentica che rispecchi l'effettiva volontà delle parti contraenti;

Ritenuta, infine, la necessità di stabilire norme per l'attuazione dell'accordo 26 febbraio 1958;

Sentite le proposte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani e considerato che il testo del Regolamento dallo stesso approvato nella seduta del 16 e 17 gennaio 1959, riassume nelle sue norme i chiarimenti integrativi, le modificazioni innovatrici e le norme ordinative che più corrispondono al fine desiderato dalle parti;

Convengono di approvare e ritenere come testo integrante dell'accordo 26 febbraio 1958 e dello Statuto del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani, il Regolamento allegato al presente protocollo aggiuntivo, concordemente affermando che debbano considerarsi abrogate e prive quindi di qualsiasi effetto quelle disposizioni dell'accordo 26 febbraio 1958 che siano in contrasto con esse.

Il Regolamento, come sopra approvato e concordato, avrà forza vincolante per le parti, a partire dal 31 marzo 1959.

Allegato

REGOLAMENTO DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI E QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA

SOGGETTI DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani e disciplina i rapporti tra il Fondo, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa ed i lavoratori beneficiari delle prestazioni previste dall'art. 3 dello Statuto, in dipendenza dell'accordo sindacale 26 febbraio 1958.

SEDE DEL FONDO

Art. 2.

Il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani ha sede in Roma.

Per ogni controversia che possa insorgere tra il Fondo, i suoi beneficiari e le aziende di cui all'art. 1 i dipendenza di qualsiasi rapporto tra essi intercorrente, foro competente è quello di Roma.

NOMENCLATURA

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, e di quelle dell'accordo sindacale 26 febbraio 1958, per *anzianità contributiva* s'intende il periodo di effettivo servizio prestato presso le aziende di cui all'art. 1 coperto da contribuzione previdenziale ai sensi del presente Regolamento.

Il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani sarà nel contesto del presente Regolamento denominato con la parola « Fondo »; le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa, con la parola « aziende ».

CONTRIBUTI

Art. 4.

Determinazione della misura del contributo

Le Organizzazioni che hanno stipulato l'accordo 26 febbraio 1958, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione del Fondo e tenuto conto del bilancio tecnico di cui all'art. 11 dello Statuto, determinano la misura del contributo dovuto al Fondo dalle aziende in relazione al sistema tecnico assicurativo di ripartizione dei capitali di copertura, al tasso tecnico del 4,5% adottato per la gestione.

Art. 5.

Elementi retributivi assoggettabili a contribuzione

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo devono essere considerati tutti gli elementi retributivi stabiliti dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa ivi compresa la retribuzione corrisposta durante il periodo di preavviso lavorato — nella misura da esso prevista — oltre a quelli indicati dal D.L.L. 1-8-1945, n. 692; per quanto riguarda la assoggettibilità a contribuzione dei compensi per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, valgono i chiarimenti enunciati dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza Sociale con la nota n. 20/90337 in data 31-1-1955.

Art. 6.

Pagamento dei contributi Termini e modalità

Le aziende debbono effettuare il pagamento dei contributi accreditando i conti correnti, postale e bancario, intestati al « Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani ».

Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 30° giorno successivo al periodo di paga quadrisettimanale o mensile al quale i contributi si riferiscono. Le dichiarazioni nominative delle retribuzioni corrisposte dalle aziende ai lavoratori occupati nel suddetto periodo, con indicazione dei turni in cui il lavoro dei singoli è stato prestato (notturno, promiscuo, diurno) e del numero degli scatti di anzianità per gli impiegati, dovranno essere rimesse alla sede del Fondo, debitamente compilate, entro il giorno 20 di ogni mese.

Le dichiarazioni nominative dovranno indicare, oltre ai dati retributivi, ogni altra notizia riguardante eventuali movimenti dei lavoratori (dimissioni, licenziamento, assenze per infortunio, malattia, servizio militare, decesso, permessi, aspettative, ecc.).

Art. 7.

Periodi di contribuzione

I contributi sono dovuti dalle aziende per tutta la durata del rapporto di ciascun dipendente, anche se abbia superato il 60° anno di età se uomo, il 55° se donna, e comunque per tutti i periodi in cui l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione.

Art. 8.

Contributi arretrati

Le aziende in arretrato nel pagamento dei contributi saranno tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi dovuti, l'interesse di mora nella misura del 6 % annuo, decorrente dalla scadenza del termine di cui all'art. 6.

Art. 9.

Notizie sulla posizione contributiva delle aziende e dei beneficiari

Gli Uffici del Fondo sono tenuti a fornire ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni stipulanti dell'accordo sindacale 26 febbraio 1958 notizie sulla posizione contributiva delle aziende inadempienti e su quella dei beneficiari.

ISCRITTI

Art. 10.

Iscrizione dei beneficiari al Fondo.

Sono iscritti al Fondo gli operai ed impiegati di ambo i sessi dipendenti dalle aziende che esercitano la loro attività nel territorio della Repubblica Italiana e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

Non possono essere iscritti i lavoratori che, pur dipendendo dalle predette aziende, siano addetti a reparti grafici commerciali e il cui rapporto sia regolato da contratto di lavoro diverso da quello dei quotidiani.

Art. 11.

Decorrenza dell'iscrizione

L'iscrizione dei lavoratori al Fondo ha effetto dal giorno in cui ha inizio il pagamento dei contributi da parte delle aziende.

Art. 12.

Periodi scoperti di contribuzione

I periodi di servizio non coperti da contribuzione non saranno computati nel calcolo dell'anzianità contributiva dell'iscritto, salve le eccezioni di cui all'articolo 14.

Art. 13.

Sospensione degli effetti dell'iscrizione al Fondo

La risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende determina la sospensione del corso della anzianità contributiva, la instaurazione di nuovi rapporti, con le stesse ne determina l'ulteriore decorso, purchè siano adempiuti gli obblighi previsti dalle norme del presente Regolamento.

Art. 14.

Periodi non coperti da contribuzione utile ai fini della anzianità contributiva

Ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva sono computati utili i periodi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per quanto riguarda il servizio militare, la malattia e l'interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, a condizione che il rapporto di lavoro dell'iscritto con le aziende non sia stato risolto.

REQUISITI PER OTTENERE LA PENSIONE INTEGRATIVA

Art. 15.

Vecchiaia

Per ottenere la pensione integrativa di quella della assicurazione obbligatoria per vecchiaia, occorre:

1) essere titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'INPS;

2) avere almeno dieci anni di anzianità contributiva;

3) aver risolto il rapporto di lavoro con le aziende.

Art. 16.

Invalidità

Per ottenere la pensione integrativa di quella della assicurazione obbligatoria per invalidità occorre:

1) essere titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, qualunque sia l'età;

2) avere almeno cinque anni di anzianità contributiva;

3) aver risolto il rapporto di lavoro con le aziende.

Art. 17.

Pensioni indirette o reversibili

Le pensioni integrative di cui agli articoli 15 e 16 sono reversibili ai superstiti del pensionato o devolubili a quelli dell'iscritto, secondo quanto stabilito dallo art. 18.

Art. 18.

Superstiti

La pensione integrativa di quella dell'assicurazione obbligatoria per i superstiti, spetta ai familiari del lavoratore deceduto in pendenza del rapporto di lavoro — (con almeno cinque anni di anzianità contributiva) — o del pensionato, purchè siano titolari di pensione a carico dell'INPS, quali superstiti, nei termini in appresso indicati:

a) alla vedova dell'iscritto o alla vedova del lavoratore già pensionato a carico del Fondo, che non sia legalmente separata per sua colpa e finchè non contragga nuovo matrimonio;

b) al vedovo dell'iscritta o al vedovo di lavoratrice pensionata, purchè invalido al lavoro e non separato per sua colpa; il diritto del vedovo cessa col cessare dello stato di invalidità o nel caso di nuovo matrimonio;

c) agli orfani (figli legittimi o legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente riconosciuti) di età inferiore ai 18 anni, che non abbiano contratto matrimonio e non esercitino alcuna attività lavorativa;

d) agli orfani di cui alla lettera *c*) riconosciuti invalidi al lavoro, anche se abbiano superato l'età di 18 anni. Il diritto dei medesimi cessa col cessare dello stato di invalidità e, quanto alle donne, in caso di matrimonio;

e) in mancanza dei superstiti di cui alle lettere che precedono, ai genitori conviventi a carico dello iscritto o del pensionato deceduto, purchè non siano titolari di pensioni diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria INPS e abbiano compiuto l'età di 65 anni.

MISURA DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE A CARICO DEL FONDO

Art. 19.

Pensioni per vecchiaia ed invalidità

L'importo delle pensioni integrative di vecchiaia ed invalidità è pari alla differenza tra il 50% dell'ultima paga tabellare diurna della categoria di appartenenza al momento della risoluzione del rapporto, aumentata di tanti cinquantesimi della paga stessa per quanti sono gli anni di anzianità contributiva oltre il 10° e fino al 20°, e la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, al netto dei decimi supplementari di cui allo articolo 63 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

Le maggiorazioni retributive previste dal contratto di lavoro per le specializzazioni devono essere calcolate ai fini della determinazione della paga tabellare di cui al comma che precede.

Art. 20.

Minimo garantito e massimo pensionabile

La pensione integrativa non potrà essere inferiore al 10% dell'ultima paga tabellare diurna percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto con le aziende; tuttavia la somma della pensione INPS e di quella integrativa non potrà superare l'80% della ultima paga tabellare diurna, aumentata dell'indennità di contingenza, vigenti all'atto della risoluzione del rapporto.

Art. 21.

Misura delle pensioni indirette o di reversibilità

L'importo della pensione integrativa di quella indiretta o di reversibilità prevista dall'assicurazione obbligatoria in favore dei superstiti, deve essere tale da assicurare al nucleo familiare, in concorrenza con quella prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, le seguenti aliquote dell'importo della pensione totale cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in caso di inabilità verificatasi al momento del decesso:

50% per un superstite;
70% per due superstiti;
90% per tre o più superstiti.

Per pensione totale s'intende il cumulo della pensione derivante dall'assicurazione generale obbligatoria al netto degli eventuali aumenti per differito godimento, e di quella integrativa a carico del Fondo.

Art. 22.

Minimo delle pensioni indirette [illegible] i riversibilità

La pensione integrativa indire[illegible] di riversibilità spettante ai superstiti non può, in alcun caso, essere inferiore al minimo garantito (10%) di cui avrebbe goduto il lavoratore deceduto.

Art. 23.

Variazioni del nucleo familiare dei superstiti

Ogni qualvolta si verifichi un mutamento nella composizione familiare del nucleo superstite che alteri le condizioni di diritto e le aliquote della pensione integrativa, l'importo di quest'ultima è modificato in conseguenza.

Ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare dei superstiti dovrà essere notificata dagli interessati alla sede del Fondo per le conseguenti modifiche della pensione integrativa.

L'inosservanza di tale disposizione importerà la sospensione delle prestazioni da parte del Fondo.

Art. 24.

Computo degli scatti di anzianità per gli impiegati ai fini della pensione integrativa

La misura della pensione integrativa degli impiegati tecnici ed amministrativi iscritti al Fondo, sarà determinata sulla base del minimo di stipendio stabilito dal contratto nazionale di lavoro, maggiorato dell'importo di due scatti biennali di anzianità, in quanto maturati, pari al 10% del minimo di stipendio vigente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusa l'indennità di contingenza.

Art. 25.

La misura della pensione integrativa a carico del Fondo in favore di lavoratori già titolari di pensioni INPS sarà determinata:

a) per il primo mese, sulla base della pensione liquidata dall'INPS in atto al momento in cui il richiedente cessa dall'attività lavorativa alle dipendenze di aziende;

b) per i mesi successivi, sulla base della pensione che sarà liquidata dall'INPS in misura definitiva.

Art. 26.

Supplementi pensioni INPS e pensione integrativa

Il lavoratore che abbia raggiunto le condizioni per conseguire la pensione a carico dell'INPS dovrà, per ottenere la liquidazione della pensione integrativa a carico del Fondo, richiedere preventivamente quelle rivalutazioni o accrescimenti della pensione derivantegli dalla assicurazione obbligatoria che fossero consentiti dalla legge o da disposizioni amministrative.

Dall'osservanza di tale obbligo sono esclusi quei lavoratori che abbiano diritto a conseguire soltanto il minimo di integrazione garantito di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 27

Supplemento di pensione INPS per i figli minori o invalidi del pensionato

Ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione integrativa, non saranno computati nella pensione che il lavoratore percepisce dall'INPS i decimi di maggiorazione corrisposti per i figli minori od invalidi.

Art. 28.

13ª Rata mensile di pensione integrativa

La pensione integrativa è corrisposta per tredici rate mensili all'anno.

La 13ª rata verrà erogata nel mese di dicembre.

Art. 29.

Rivalutazione delle pensioni

Ai fini della rivalutazione prevista dall'art. 1 lettera *g*) dell'accordo sindacale 26 febbraio 1958, gli importi delle pensioni integrative in corso di godimento sono modificate ogni qualvolta si verifichi uno scarto non inferiore al 20% dell'indice annuale del costo della vita per il bilancio completo edito dall'ISTAT rispetto al valore dell'indice dell'anno in cui si sono accese le singole pensioni.

Per le rivalutazioni successive alla prima sarà fatto riferimento al valore dell'indice accertato nell'anno in cui si è verificato lo scarto che ha dato luogo alla precedente rivalutazione.

I termini e le modalità delle modificazioni saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

Art. 30.

Revisione della pensione integrativa

La pensione integrativa a carico del Fondo sarà ricalcolata ogni qualvolta si verifichino variazioni della pensione a carico dell'INPS.

Il beneficiario è tenuto a richiedere all'INPS gli aumenti e le rivalutazioni che fossero consentiti da provvedimenti legislativi o amministrativi che eventualmente intervenissero nel futuro.

In caso di inosservanza di tale obbligo, la pensione integrativa a carico del Fondo sarà ridotta di una quota pari a quella di cui si sarebbe aumentata la pensione INPS se fossero stati richiesti dall'interessato gli aumenti e le rivalutazioni intervenute.

Art. 31.

Pensionati assistiti dall'INPS per tubercolosi

La pensione integrativa a carico del Fondo, percepita dal pensionato che sia assistito dall'INPS per la tubercolosi, non subirà variazioni in relazione all'eventuale riduzione della pensione INPS per il periodo dell'assistenza.

Art. 32.

Differimento nel godimento della pensione INPS e riflessi sulla pensione integrativa

Il lavoratore che, pur avendo i requisiti per ottenerne il godimento, differisca volontariamente la richiesta di pensione per vecchiaia nei riguardi dell'INPS, avrà diritto, — al momento in cui conseguirà la pensione differita e in quanto possegga gli altri requisiti previsti dall'art. 15 del presente Regolamento —, ad una pensione integrativa a carico del Fondo, commisurata a quella che l'INPS gli avrebbe corrisposto al compimento dell'età pensionabile, maggiorata soltanto degli incrementi derivanti dalla applicazione delle marche assicurative durante il periodo di proroga.

Art. 33.

Postergazione del diritto alla pensione integrativa per vecchiaia

Il diritto al godimento della pensione integrativa per vecchiaia da parte dei lavoratori già iscritti al Fondo che abbiano cessato i rapporti di lavoro con le aziende in età inferiore ai 60 anni se uomo, 55 se donna, anche se aventi un'anzianità di servizio superiore ai 10 anni, potrà essere esercitato soltanto dopo che i medesimi avranno conseguito dall'INPS la relativa pensione derivante dalla assicurazione obbligatoria.

Ove il lavoratore venga a morte prima che il diritto al godimento della pensione integrativa per vecchiaia sia esercitabile, i superstiti di cui all'art. 18 saranno ammessi a fruire della pensione integrativa indiretta nelle misure previste dall'art. 21.

La liquidazione della pensione integrativa sarà calcolata sulla base dei minimi tabellari di cui all'art. 19, che erano in vigore all'atto della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro intercorrente tra i suddetti lavoratori e le aziende, eventualmente rivalutati a sensi dello art. 29 con riferimento al valore dell'indice accertato dall'ISTAT nell'anno in cui ebbe a cessare l'ultimo rapporto di lavoro con le medesime.

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Art. 34.

La corresponsione della pensione integrativa avrà decorso dal mese immediatamente successivo a quello della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, purchè la domanda sia presentata entro il termine di tre mesi dalla cessazione.

Nel caso che la domanda sia presentata oltre tale termine, la corresponsione della pensione decorrerà dal mese immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda.

La domanda si intenderà proposta nel giorno in cui sarà pervenuta alla sede del Fondo. Può essere concesso termine per la integrazione della documentazione.

La domanda dovrà essere, sotto pena di decadenza, presentata non oltre il termine di tre anni decorrente dalla data di maturazione del diritto.

RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI

Art. 35.

Le domande per la concessione delle pensioni integrative devono essere redatte su appositi moduli forniti dal Fondo, sottoscritte dagli aventi diritto e presentate alla sede del Fondo.

Art. 36.

Documentazione della domanda per la pensione di invalidità e vecchiaia

La domanda per concessione della pensione integrativa per invalidità o vecchiaia deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita del richiedente;

2) stato di famiglia;

3) attestazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dalla quale risultino:

a) la data di decorrenza della pensione liquidata dall'INPS al richiedente;

b) l'ammontare della stessa alla data dell'attestazione rilasciata dall'INPS;

c) l'ammontare degli eventuali decimi supplementari di detta pensione, nel caso di esistenza di figli minori o invalidi viventi a carico del richiedente;

d) la indicazione della data di applicazione della ultima marca assicurativa computata dall'INPS per il calcolo della pensione liquidata in favore del richiedente;

4) duplicato, aggiornato, del libretto personale rilasciato dall'INPS;

5) attestazione dell'azienda con la quale il richiedente ebbe a risolvere l'ultimo rapporto di lavoro, sottoscritta da chi ne abbia la rappresentanza legale, dalla quale risultino:

a) la data dell'inizio e quella della fine del rapporto di lavoro intercorso con la medesima, ovvero la indicazione della durata dei singoli periodi di servizio prestati, a più riprese, presso la stessa azienda;

b) la qualifica ricoperta al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

c) l'ultima paga minima tabellare diurna relativa alla qualifica;

d) l'ultima retribuzione percepita (minimo tabellare e contingenza);

e) il numero degli scatti biennali di anzianità maturati (per gli impiegati);

6) due fotografie, formato tessera, controfirmate dal richiedente sul lato sinistro.

Art. 37.

Per i superstiti

La domanda per concessione della pensione integrativa indiretta o di riversibilità in favore dei superstiti deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del pensionato o dello iscritto;

2) stato di famiglia intestato al defunto;

3) certificato di matrimonio, nel caso in cui il richiedente sia il coniuge superstite;

4) certificato attestante lo stato vedovile del richiedente;

5) certificato di nascita dei figli aventi diritto a sensi dell'art. 17;

6) certificato rilasciato dall'INPS che attesti dell'avvenuto riconoscimento dell'inabilità al lavoro dei figli superstiti;

7) atto di notorietà comprovante che non esiste sentenza di separazione legale fra i coniugi passata in giudicato (solo nel caso in cui il richiedente sia il coniuge superstite); in tale atto devono essere specificati anche i nomi di tutti i figli dell'iscritto o pensionato, deve essere attestato che non ve ne sono altri oltre quelli indicati e deve essere precisato se fra essi vi sono inabilitati o interdetti; deve altresì essere indicato lo stato civile dei figli;

8) attestazione giurata se il superstite è genitore del defunto, dalla quale risulti che il medesimo viveva a carico del titolare della pensione integrativa;

9) copia autentica del provvedimento della competente Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare, Tribunale ecc.) dal quale risulti che il richiedente è tutore o curatore dei figli del defunto in quanto minori di età od interdetti o inabilitati;

10) copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la vedova o il tutore a ricevere il pagamento delle aliquote di pensione spettanti ai minori o ai tutelati aventi diritto;

11) attestazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dalla quale risultino:

a) i nomi dei superstiti beneficiari della pensione liquidata dall'INPS;

b) la data di decorrenza della medesima e il relativo ammontare;

c) l'importo della pensione di cui godeva il titolare o che sarebbe stata liquidata in favore del lavoratore deceduto;

12) due fotografie del richiedente, formato tessera, controfirmate sul lato sinistro;

I superstiti dell'iscritto deceduto in pendenza del rapporto di lavoro debbono anche produrre:

13) l'attestazione di cui al n. 5 dell'articolo che precede;

14) il duplicato del libretto personale INPS intestato al defunto.

I superstiti del pensionato sono inoltre tenuti a restituire alla sede del Fondo il tesserino rilasciato al defunto.

Art. 38.

Documentazione dei periodi di servizio prestati alle dipendenze di aziende che abbiano cessato l'attività editoriale e di stampa di quotidiani.

Per la dimostrazione dell'anzianità maturata alle dipendenze di aziende che abbiano cessato l'attività editoriale e di stampa di giornali quotidiani, dovrà essere esibita idonea documentazione. Tale sarà ritenuta: la produzione del libretto di lavoro, dell'estratto della posizione assicurativa rilasciato dall'INPS, o di altri documenti equipollenti, degni di fede a giudizio del Comitato esecutivo.

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 39.

Il Comitato esecutivo del Fondo esercita il controllo sulla liquidazione delle pensioni integrative, ne dispone il pagamento e può ordinarne la revoca quando vengano a mancare le condizioni che ne determinarono la concessione.

Esso può altresì disporre la rettifica delle pensioni già liquidate e la sospensione della erogazione ove ritenga necessarie nuove indagini istruttorie, nel caso in cui i beneficiari non rinnovassero la documentazione prevista dall'art. 44, o per altri gravi motivi che giustifichino il provvedimento.

Art. 40.

Tesserino

Accolta la domanda e liquidata la pensione integrativa, il Fondo ne dà notizia al beneficiario e gli rilascia un tesserino debitamente vidimato e timbrato, nel quale sono indicati la data di decorrenza della pensione integrativa e l'ammontare della stessa.

Nel tesserino saranno annotate le eventuali variazioni della pensione.

In caso di smarrimento o di distruzione del tesserino, il Fondo può rilasciarne un duplicato.

Art. 41.

Pagamento della pensione integrativa

Il pagamento della pensione integrativa viene effettuato a rate mensili per tramite di istituto bancario.

I ratei potranno essere riscossi a partire dal giorno 27 di ciascun mese presso le filiali o agenzie della banca incaricata del pagamento.

Art. 42.

Delega alla riscossione della pensione integrativa

Il beneficiario della pensione integrativa impedito per causa di comprovata malattia o per avere trasferito all'estero la propria residenza, o per altro grave motivo, può chiedere al Fondo che il pagamento dei ratei di sua spettanza sia effettuato a persona da lui designata.

In caso di accoglimento della richiesta, il pagamento effettuato alla persona designata comporta la liberazione del Fondo ed il suo esonero da ogni responsabilità.

La richiesta dovrà essere corredata da certificato medico, legalizzato, che attesti l'impedimento dovuto a malattia e dal certificato di esistenza in vita del richiedente, rilasciato dalla competente Autorità non prima di quindici giorni dalla data di inoltro della richiesta medesima.

Art. 43.

Mutamento di residenza del beneficiario

I beneficiari della pensione integrativa dovranno notificare alla sede del Fondo gli eventuali mutamenti di residenza.

Art. 44.

Certificato di esistenza in vita Certificato attestante lo stato vedovile o quello negativo di matrimonio Controllo della pensione INPS

Entro il mese di novembre di ciascun anno i beneficiari della pensione integrativa dovranno produrre, trasmettendoli alla sede del Fondo:

1) il certificato di esistenza in vita;

2) il certificato che attesti il permanere dello stato vedovile;

3) il certificato negativo di matrimonio per i superstiti minori di età od invalidi.

Essi dovranno altresì esibire il certificato (o libretto) rilasciato dall'INPS per la riscossione della relativa pensione.

I documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati anteriormente al mese di novembre.

Il certificato o libretto di cui sopra sarà restituito al titolare dopo il dovuto controllo.

CESSIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA

Art. 45.

La eventuale cessione della pensione integrativa non opera nei confronti del Fondo.

PRESCRIZIONE DEI RATEI DI PENSIONE INTEGRATIVA

Art. 46.

I ratei maturati e non riscossi entro il termine di cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, si prescrivono in favore del Fondo.

MORTE DEL PENSIONATO

Art. 47.

I ratei che non fossero stati riscossi dal pensionato prima della morte ed il rateo che era esigibile nel mese in cui si è verificato il decesso del pensionato, saranno devoluti agli eredi del beneficiario, secondo quanto dispone il Codice civile.

La richiesta di pagamento dovrà essere corredata:

a) dall'atto di morte;

b) dallo stato di famiglia intestato al defunto;

c) dalla copia autentica del testamento, ove esista;

d) ovvero, da atto notorio attestante che il defunto è morto senza lasciare testamento. In tale atto dovranno essere indicati i nomi dei successibili, il rapporto ed il grado di parentela con il defunto e la loro residenza; dovrà essere attestato altresì che, all'infuori delle persone indicate, non ne esistono altre che abbiano diritto all'eredità.

INTERRUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 48.

I titolari di pensioni integrative per vecchiaia ed invalidità che ripristinassero o instaurassero nuovi rapporti di lavoro con le aziende, perderanno il diritto al godimento della pensione per tutta la durata dei rapporti stessi.

Agli effetti della disposizione di cui sopra, le aziende sono tenute a notificare alla sede del Fondo le eventuali assunzioni in servizio di lavoratori già pensionati a carico del Fondo per invalidità o vecchiaia. Analogo obbligo incombe ai lavoratori.

Per conseguire la riammissione al godimento della pensione integrativa, della quale in precedenza fruiva, il beneficiario dovrà inoltrare apposita domanda al Fondo dando la prova dell'avvenuta risoluzione del rapporto ripristinato o ricostituito a sensi del primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'eventuale ricalcolo della pensione integrativa il beneficiario dovrà esibire la documentazione che gli fosse richiesta.

Se la durata dei rapporti di lavoro ripristinati supera il biennio, nel ricalcolo della pensione sarà tenuto conto, oltrechè della maggiore anzianità maturata, anche delle eventuali variazioni della paga contrattuale.

RICORSI

Art. 49.

Il Comitato esecutivo del Fondo decide sui ricorsi proposti dai beneficiari entro il termine di due mesi dalla loro proposizione.

Contro le decisioni del Comitato esecutivo il beneficiario potrà proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione, entro il termine di tre mesi dalla notific della decisione.

CAMPO E LIMITI DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO PREVISTO DALL'ACCORDO 26 FEBBRAIO 195

Art. 50.

L'Accordo 26 febbraio 1958 istitutivo del pensionamento integrativo ha vigore dal 1° marzo 1958 ed il relativo trattamento si applica ai lavoratori o loro avent

itto che essendo in possesso dei requisiti di cui agli icoli 15, 16 e 17 abbiano cessato o cessino i rapporti ı le aziende dal 1° giugno 1956, con effetto:

a) dal 1° marzo 1958 per coloro per i quali la risoione dei rapporti di lavoro sia avvenuta tra il giugno 1956 ed il 28 febbraio 1958;

b) dalla data prevista dall'art. 34 per coloro per [uali la risoluzione del rapporto è avvenuta dopo il marzo 1958.

periodi di servizio prestati anteriormente al 1° mar-1958 saranno riconosciuti come anzianità contribua e computati ai fini del calcolo dell'anzianità salvo ınto previsto dal 2° comma dell'art. 51.

'ETTO DEL RIPRISTINO O DELLA INSTAURAZIONE DI NUOVI PPORTI NEI RIGUARDI DI LAVORATORI CHE NON ERANO IN SERVIZIO AL 1° GIUGNO 1956

Art. 51.

ı. — I lavoratori che non avendo compiuto i 60 anni uomini, ed i 55 se donne, abbiano ripristinato o inırato nuovi rapporti di lavoro con le aziende in ›ca posteriore al 1° giugno 1956, potranno far valere, fini del trattamento integrativo loro spettante, la zianità di servizio maturata anche prima di tale data, :ondizione che oltre alla ricorrenza dei prescritti reisiti il rapporto o i rapporti costituiti dopo il 1° giuo 1956 abbiano avuto una durata complessiva di al:no tre anni e che la estinzione dell'ultimo rapporto teriore al 1° giugno 1956 sia avvenuta non prima di anni dalla costituzione di quello ripristinato o inırato in epoca successiva al 1° giugno 1956.

2. — Il ripristino o la instaurazione di nuovi raprti con le aziende da parte di lavoratori che abbiano ssato di appartenere al settore dei giornali quotidiani epoca anteriore al 1° giugno 1956 e che al momento lla instaurazione del nuovo rapporto già godessero pensione, non potrà comportare il riconoscimento ll'anzianità maturata anteriormente alla data della staurazione del nuovo rapporto.

ıSTERGAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE INTEGRATIVA DA PARTE DEI NON ISCRITTI AL FONDO

Art. 52.

Valgono per i lavoratori non iscritti al Fondo che ›biano cessato i rapporti di lavoro con le aziende nel riodo compreso fra il 1° giugno 1956 ed il 28 febaio 1958 e che vertano nelle condizioni di cui all'ar:olo 33 del presente Regolamento, le disposizioni preste dall'articolo stesso.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE INTEGRATIVA PER VECCHIAIA - DEVOLUZIONE AI SUPERSTITI

Art. 53.

Requisiti per l'ammissione

Il lavoratore che avendo maturato un'anzianità di rvizio nel settore dei giornali quotidiani di almeno nque anni, abbia cessato il rapporto di lavoro con le iende, potrà essere ammesso alla prosecuzione volonria della contribuzione per raggiungere le condizioni minime previste per il godimento della pensione integrativa per vecchiaia, a condizione che, al momento della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro con le aziende, abbia raggiunto l'età di 50 anni se uomo, di 45 se donna e che la risoluzione del rapporto sia avvenuta dopo il 1° marzo 1958.

In caso di morte del lavoratore ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione, i superstiti di cui all'art. 18 — in quanto titolari di pensione INPS — avranno diritto a conseguire le aliquote di pensione integrativa previste dall'art. 21 ancorchè il lavoratore deceduto non abbia raggiunto i 10 anni di anzianità contributiva.

Art. 54.

Condizione per il godimento

Il godimento della pensione integrativa per vecchiaia derivante dalla prosecuzione volontaria è subordinato alla sussistenza di pensione INPS per vecchiaia.

Art. 55.

Limitazione convenzionale delle anzianità pregresse

Ai fini della prosecuzione volontaria della contribuzione, l'anzianità di servizio maturata anteriormente al 1° marzo 1958 non sarà computata in misura superiore ai cinque anni, anche quando di fatto fosse superiore.

Art. 56.

Termini per richiedere l'ammissione alla prosecuzione volontaria

Non può essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione il lavoratore che non ne abbia fatto richiesta entro il termine di cinque anni decorrente dalla data di risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro con le aziende.

Art. 57.

Domanda e documentazione

Il lavoratore che verta nelle condizioni di cui all'articolo 53, per essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione, dovrà inoltrare domanda al Fondo, corredandola con i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) duplicato del libretto personale INPS;

c) attestazione delle aziende presso le quali il richiedente ebbe a prestare servizio, dalla quale risulti la durata dei servizi prestati;

d) attestazione dell'azienda in cui il richiedente ebbe a prestare l'ultimo servizio, dalla quale risultino la categoria di appartenenza e la qualifica, il minimo tabellare diurno della categoria a cui il richiedente apparteneva, l'importo della indennità di contingenza vigente alla data di cessazione del servizio e, per gli impiegati, l'eventuale numero degli scatti di anzianità maturati.

Se il richiedente è titolare di pensione INPS, dovrà altresì produrre la dichiarazione attestante gli estremi della pensione.

Art. 58.

Aliquota contributiva e base imponibile della contribuzione

La misura dei contributi volontari è quella stabilita dall'art. 4 del presente Regolamento.

I contributi volontari saranno calcolati sulla retribuzione prevista per la categoria cui apparteneva il lavoratore (minimo tabellare diurno, aumentato della indennità di contingenza e del valore di due scatti per gli impiegati), in atto al momento della presentazione della domanda, maggiorata del 20 %.

Art. 59.

Pagamento dei contributi volontari

Il pagamento dei contributi volontari non potrà avvenire in unica soluzione. Il relativo versamento dovrà essere effettuato mediante accreditamento del conto corrente postale intestato al Fondo, in tante rate mensili quante sono le mensilità occorrenti per coprire il periodo necessario a raggiungere i dieci anni di anzianità contributiva.

Art. 60.

Variazioni retributive

Se nelle more della contribuzione volontaria intervenissero variazioni delle retribuzioni contrattuali della categoria e dell'indennità di contingenza, i contributi volontari saranno calcolati sui nuovi importi.

Art. 61.

Liquidazione della pensione integrativa

La liquidazione della pensione integrativa sarà calcolata sulla base della paga tabellare diurna prevista dall'art. 19 vigente al momento della maturazione dei dieci anni di anzianità contributiva.

Art. 62.

Decorrenza del godimento

Il godimento della pensione integrativa decorrerà dal mese successivo a quello di scadenza dell'ultima rata contributiva.

Art. 63.

Pagamento della pensione integrativa

Il pagamento della pensione integrativa in favore del beneficiario dovrà essere autorizzato dal Comitato esecutivo del Fondo, su presentazione di domanda da parte dell'interessato, corredata dai documenti che fossero ulteriormente richiesti in aggiunta a quelli già presentati all'atto della domanda di cui all'art. 57.

Art. 64.

Per quanto non previsto dal presente regolamento varranno le disposizioni che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo del Fondo.

Visti l'accordo e il regolamento che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1159.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali del Territorio di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visti, per il Territorio di Trieste:

— l'accordo collettivo 27 marzo 1959, e relativi allegati, stipulato tra l'Associazione Commercianti al Dettaglio, la Federazione del Commercio, l'Associazione Autonoma Dettaglianti Alimentazione e la Federazione dei Lavoratori del Commercio, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati — C.G.I.L. —;

— il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1959, e relativa tabella, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo 27 marzo 1959;

— il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativo allegato, stipulato tra l'Associazione Commercianti Prodotti Zootecnici e il Sindacato Provinciale Macellai, la Federazione Lavoratori Commercio e Aggregati — C.G.I.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino di Trieste, n. 7, in data 13 luglio 1960, e n. 8, in data 27 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati, per il Territorio di Trieste, l'accordo collettivo 27 marzo 1959 ed i contratti collettivi integrativi 2 aprile 1959 e 1 ottobre 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nell'accordo e nei contratti di cui al primo comma, del Territorio di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 30. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 27 MARZO 1959, PER IL PERSONLE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DEL TERRITORIO DI TRIESTE

A Trieste il 27 marzo 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI AL DETTAGLIO rappresentata dal suo Presidente *Floriano Zigiotti* e dai sigg. ing. dott. *Ernesto Avanzo,* comm. *Giuseppe Dei Rossi* e dott. *Marcello Sessi,* assistiti dal Segretario *Bruno De Mori*·

la FEDERAZIONE DEL COMMERCIO rappresentata dal suo Presidente comm. *Felice Venezian* assistito dal Direttore *Elio Geppi* e dal dott. *Umberto Venier*;

l'ASSOCIAZIONE AUTONOMA DETTAGLIANTI ALIMENTAZIONE rappresentata dal Presidente sig. *Edoardo Boschetti* e dal Segretario *Gino Duse.*

e la FEDERAZIONE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO rappresentata dai Segretari *Vittorio Cantoni* e *Umberto Fabricci* e dai sigg. *Salvatore Botteghelli* e *Mario Loy,* con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Livio Novelli* e dal dott. *Carlo Fabricci*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AGGREGATI (F.I.L.C.E.A.-C.G.I.L.) rappresentata dal suo Segretario responsabile *Livio Saranz* e dai signori *Milena Sila, Adriano Puzzer* e *Mario Accrbi.*

In esecuzione dell'accordo stipulato e sottoscritto in data odierna alla presenza del Commissario Generale del Governo dott. *Giovanni Palamara,* si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 1° aprile 1959 viene esteso a Trieste il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali, stipulato a Roma il 28 giugno 1958, con le deroghe di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Constatata la particolare legislazione vigente a Trieste in materia di trattamento di malattia e in attesa che abbia svolgimento l'azione consensualmente decisa per adeguare compiutamente anche questo istituto a quello previsto dal Contratto nazionale 28 giugno 1958, di cui al 2° cps. del punto 1° dell'accordo preliminare 27 marzo 1959, il trattamento di malattia resta quello stabilito dal Titolo XIII del Contratto locale 11 dicembre 1950 che sostituisce tutto il Titolo XIII del Contratto nazionale (vedi allegato 1).

Art. 3.

Oltre alle festività contemplate nell'art. 41 del Contratto nazionale viene considerato semifestivo l'ultimo giorno di Carnevale.

Art. 4.

Al personale in servizio alla data del 31 marzo 1959 il lavoro straordinario sarà retribuito secondo la tabella di cui all'art. 31 del Contratto locale 11 dicembre 1950 (vedi allegato 2).

Art. 5.

Il personale operaio in servizio l'11 dicembre 1950 continuerà a godere del trattamento di ferie di cui al punto 1 dell'art. 37 del Contratto locale 11 dicembre 1950 (vedi allegato 3).

Gli addetti al settore del commercio alimentare in servizio alla data del 31 marzo 1959 continueranno a godere del diritto alla frazionabilità delle ferie prima del compimento di un anno di servizio, a mente dell'articolo 40 del Contratto locale 11 dicembre 1950 (vedi allegato 4).

Art. 6.

Rimangono acquisite « ad personam » per il personale in servizio al 31 marzo 1959 le maggiori misure della indennità di anzianità stabilite dal Contratto locale 11 dicembre 1950, rispettivamente dagli altri contratti ed accordi per la categoria dei macellai e degli addetti alle rivendite di pane (vedi allegato 8).

Art. 7.

Al personale in servizio alla data del 31 marzo 1959 spetterà, in caso di dimissioni, il trattamento stabilito dall'art. 78 del Contratto locale 11 dicembre 1960 (vedi allegato 5).

Art. 8.

Per quanto concerne gli scatti periodici di anzianità si stabilisce:

a) il personale — impiegati ed operai — che alla data del 31 marzo 1959 sia in godimento di almeno uno scatto periodico, continuerà ad essere discipli-

nato dall'art. 65 del Contratto locale 11 dicembre 1950 e dall'accordo 3 luglio 1953, con le eccezioni contenute nel paragrafo seguente (vedi allegato 6);

b) nel momento in cui si matura uno scatto successivamente alla data del 1° aprile 1959 gli importi relativi agli scatti già maturati dopo il 1° maggio 1953 per gli impiegati, e dopo il 1° gennaio 1946 per gli operai, saranno ricalcolati in base alla tabella dei minimi di stipendio e all'indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione dell'ultimo scatto, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

Art. 9.

I fattorini di negozio, considerati tali a mente del contratto locale 11 dicembre 1950 art. 2 punto 11), saranno inquadrati tra i portapacchi di cui alla categoria D3 punto 4) del Contratto nazionale 28 giugno 1958.

Art. 10.

Gli aiuto commessi del settore del commercio alimentare continueranno ad appartenere alla qualifica impiegatizia. Ai fini di tutte le norme contrattuali saranno considerati appartenenti alla categoria *C*). Per gli aiuto commessi di tutti i settori commerciali rimane fermo il disposto dell'art. 3 del Contratto locale 11 dicembre 1950 (vedi allegato 7).

Art. 11.

Fermo restando tutto il disposto dell'art. 76 del Contratto nazionale 28 giugno 1958, si stabilisce che il termine per la presentazione della documentazione per ottenere il riconoscimento dell'anzianità convenzionale scade al 30 giugno 1960.

Art. 12.

Le aziende sono tenute a fornire annualmente un camice da lavoro al personale addetto alla vendita e una tuta di lavoro al personale operaio, limitatamente ai dipendenti in servizio il 31 marzo 1959.

Allegato 1

MALATTIA

a) In caso di malattia il lavoratore ha l'obbligo di darne notizia al proprio datore di lavoro non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia, salvo il caso di giustificato impedimento.

Trascorso il termine predetto, l'assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dall'articolo 87 del presente Contratto.

A richiesta della ditta il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico ed a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

b) Durante il periodo di malattia i lavoratori hanno diritto ai sottosegnati periodi di conservazione del posto, trascorsi i quali, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di licenziamento di cui all'articolo 72 e del preavviso di cui all'art. 70;

a) per impiegati ed operai aventi un'anzianità lavorativa presso l'azienda fino a 2 anni compiuti: conservazione del posto per mesi 3;

b) per impiegati ed operai aventi un anzianità lavorativa presso l'azienda superiore a 2 anni: conservazione del posto per mesi 6;

c) per gli impiegati aventi un'anzianità lavorativa presso l'azienda superiore a 10 anni: conservazione del posto per mesi 9.

c) Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente il lavoratore avrà diritto:

a) alle prestazioni sanitarie dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie;

b) alle indennità di malattia a carico dell'Istituto nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

c) all'impiegato ammalato la ditta corrisponderà gli assegni nella misura e per i periodi seguenti:

— superato il periodo di prova e fino ai 5 anni di servizio, mesi 1 con stipendio intero, mesi 2 con mezza mensilità di stipendio;

— da 5 a 10 anni di servizio mesi 2 con stipendio intero, mesi 4 con mezzo stipendio;

— oltre i 10 anni di servizio mesi 3 con stipendio intero, mesi 6 con mezzo stipendio;

d) all'operaio ammalato, in aggiunta alle prestazioni dell'Istituto di cui alla lettera *b*) la ditta corrisponderà il 25 % degli assegni dovuti agli impiegati secondo il capoverso precedente.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Agli effetti del presente articolo le parti convengono che gli apprendisti aiuto-commessi e aiuto-vetrinisti sono da considerarsi personale con qualifica impiegatizia.

d) Durante i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), la retribuzione è a completo carico del datore di lavoro nella misura della intera retribuzione globale giornaliera di fatto percepita normalmente dal lavoratore.

Il lavoratore matura il diritto al predetto pagamento solo qualora la sua malattia — debitamente giustificata — superi i 7 giorni di durata.

e) Il lavoratore dichiarato dall'Istituto malattia in grado di riprendere servizio, dovrà farlo entro 24 ore dall'eccertata guarigione salvo il caso di legittimo impedimento.

Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto richiedendo il giudizio di un collegio medico.

f) Scaduto il termine fissato per la conservazione del posto, qualora su richiesta del lavoratore ancora ammalato, il datore di lavoro non intenda avvalersi

della facoltà prevista dall'articolo 54 e soprassieda dal suo licenziamento per un ulteriore periodo di tempo, nulla è dovuto dal datore di lavoro ad alcun titolo durante tale periodo di attesa. Il periodo stesso è però considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Allegato 2

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario dovrà essere retribuito con la paga oraria conglobata percepita per ogni singolo lavoratore, maggiorata delle seguenti percentuali:

a) per le prime due ore	il 20 %
b) per le successive tre ore	il 30 %
c) per le ulteriori ore .	il 50 %
d) festivo (nei limiti dell'orario contrattuale) .	il 30 %
e) festivo straordinario	il 50 %
f) lavoro notturno non compreso in turni periodici	il 13 %
g) lavoro notturno compreso in turni periodici	il 7 %
h) lavoro notturno straordinario	il 50 %
i) lavoro notturno straordinario festivo	il 60 %

Allegato 3

FERIE

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie fissato nella misura seguente:

1) Per tutti i lavoratori in servizio all'11.12.1950:

— dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio	giorni 12
— dopo il compimento di 2 anni di servizio fino a 6 anni compiuti	giorni 16
— dopo il compimento di 6 anni di servizio fino a 10 anni	giorni 20
— dopo il compimento di 10 anni di servizio fino a 20 anni	giorni 25
— dal 20° anno di servizio compiuto in poi	giorni 30

Per il personale avente qualifica non impiegatizia tale maturazione si arresterà al limite di 25 giorni annui, con l'eccezione per coloro che già avessero maturato il massimo di 30 giorni, i quali naturalmente conserveranno tale beneficio.

Allegato 4

FRAZIONABILITA' DELLE FERIE

Ai lavoratori addetti ad aziende del commercio alimentare i quali abbiano superato il periodo di prova e che vengano licenziati prima di aver maturato il diritto alle ferie, spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso la azienda.

Allegato 5

DIMISSIONI

In caso di dimissioni spetta al lavoratore dimissionario un'indennità di anzianità commisurata come segue:

— fino a due anni di anzianità di servizio	nulla
— trascorsi 2 e fino a 4 anni compiuti di servizio	il 50 %
— trascorsi 4 e fino a 7 anni compiuti di servizio	il 75 %
— dopo i 7 anni compiuti di anzianità di servizio	il 100 %

che sarebbe spettato nel caso di licenziamento.

Allegato 6

SCATTI DI ANZIANITA'

A) *Personale impiegatizio*:

Il personale avente qualifiche impiegatizie, per l'anzianità maturata dalla data di assunzione presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tali il complesso commerciale facente capo alla stessa società) ed a decorrere dal 21° anno di età, avrà diritto ad 8 scatti biennali da concedersi rispettivamente all'inizio del 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17° anno di servizio sulla base del 2,50 % e calcolato sulla retribuzione tabellare aumentata dalla indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione degli scatti stessi.

NORMA PARTICOLARE PER GLI SCATTI MATURATI A TUTTO IL 30 APRILE 1953

Gli scatti conseguiti a tutto il 30 aprile 1953 vengono consolidati in una cifra fissa pari al 2,50 % per ogni scatto maturato, da calcolarsi sulla paga tabellare e sull'indennità di contingenza in vigore alla data del 1° maggio 1953.

B) *Personale con qualifica non impiegatizia*:

Tutti i lavoratori con qualifica non impiegatizia per l'anzianità di servizio maturata a datare dal 1° gennaio 1943 presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società), ed a decorrere dal 21° anno di età avranno il diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a 5 scatti triennali del 4 % calcolati sulla retribuzione conglobata tabellare aumentata dell'indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione dei singoli scatti.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Allegato 7

AIUTO COMMESSO

E' aiuto commesso il lavoratore che coadiuva in tutte le mansioni il commesso di negozio o il datore di lavoro quando questi attende direttamente alla vendita.

L'aiuto commesso può compiere le funzioni di vendita.

In ogni negozio non può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro, o in sua vece un suo familiare quando adempia normalmente alle mansioni preprio del commesso.

Gli aiuto commessi di vendita al compimento dell'11° (undicesimo) anno di servizio in tale categoria devono essere promossi commessi con il relativo stipendio.

Allegato 8

DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Ai sensi e agli effetti dell'art. 6 dell'acordo per la estensione a Trieste del contratto collettivo nazionale di lavoro dd. 28 giugno 1958, si riportano qui di seguito le maggiori misure di indennità di anzianità di servizio, in caso di licenziamento, previste:

— dal contratto locale 11 dicembre 1950 per il personale dipendente da aziende commerciali,

— dal contratto 3 luglio 1951 per lavoranti macelai, e

— dal contratto 26 maggio 1950 per addetti alle rivendite di pane.

STRALCI DEI SUCCITATI CONTRATTI

1) *Contratto per dipendenti da aziende commerciali* dd. 11.12.1950:

(*Omissis*).

Il lavoratore che abbia compiuto almeno un anno di ininterrotto servizio avrà diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità commisurata come segue:

1) *Personale con mansioni impiegatizie*:

a) per le anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1930:

15/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;

b) per le anzianità di servizio maturate dall'1 gennaio 1931 al 31 dicembre 1939:

20/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;

c) per le anzianità di servizio maturate dall'1 gennaio 1940 al 31 dicembre 1947:

25/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;

d) per le anzianità di servizio maturate dall'1 gennaio 1948 in poi:

30/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato.

2) *Personale con mansioni non impiegatizie*:

1) per il personale addetto a tutte le categorie del commercio, per l'anzianità maturata dopo il 1° gennaio 1948:

giorni 12 per ogni anno di servizio prestato;

2) per il personale addetto alle aziende commerciali dell'abbigliamento e delle merci d'uso, per l'azianità maturata precedentemente al 31 dicembre 1947:

giorni 8 per ogni anno di servizio prestato;

3) per il personale addetto alle aziende del commercio alimentare — per l'anzianità maturata precedentemente al 31 dicembre 1947:

— giorni 6 per ogni anno di servizio prestato fino a 4 anni

— giorni 8 per ogni anno di servizio prestato da oltre 4 a 8 anni

— giorni 10 per ogni anno di servizio prestato oltre gli 8 anni.

(*Omissis*).

2) Contratto per lavoratori macellai dd. 3.7.1951:

Oltre al preavviso al lavoratore spetta, quando esso abbia compiuto almeno tre mesi di servizio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ed ove non sussistano i motivi del licenziamento in tronco, una indennità così commisurata:

Gerenti e cassiere:

a) per l'anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1930:

15/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato,

b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1931 al 31 dicembre 1939:

20/30 della retribuzione mensile in atto come sopra,

c) per l'anzianità di servizio dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947:

25/30 della retribuzione mensile in atto come sopra,

d) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1948 in poi:

30/30 della retribuzione mensile in atto come sopra.

Banconiere:

a) dal 1° gennaio 1929 al 31 dicembre 1950:

15 giorni di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato,

b) dal 1° gennaio 1951 in poi:

18 giorni di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato.

Aiuto banconieri e uomini di fatica:

a) dal 1° gennaio 1929 al 31 dicembre 1950:

6 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato,

b) dal 1° gennaio 1951 in poi:

12 giorni di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato.

Per quanto riguarda l'indennità di quiescenza la indennità di contingenza entra a far parte della stessa dal 1° gennaio 1946. L'indennità di licenziamento è frazionabile in 365esimi.

3) Contratto per gli addetti alle rivendite di pane dd. 26.5.1950:

(*Omissis*).

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per l'indennità di anzianità per la I II e III categoria (Gerenti, commessi di vendita e cassieri) verrà effettuata come appresso:

30/30 della retribuzione mensile dal 1° gennaio 1950, per ogni anno di anzianità;

per la IV categoria, aiuto commessi):

20/30 della retribuzione mensile dal 1° gennaio 1950, per ogni anno di anzianità.

(*Omissis*).

Visti l'accordo e gli allegati da 1 a 8 che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 8 APRILE 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DEL TERRITORIO DI TRIESTE

A Trieste il 2 aprile 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI AL DETTAGLIO rappresentata dal suo Presidente *Floriano Zigiotti* e dai signori ing. dott. *Ernesto Avanzo*, comm. *Giuseppe Dei Rossi* e dott. *Marcello Sessi*, assistiti dal Segretario *Bruno De Mori*;

la FEDERAZIONE DEL COMMERCIO rappresentata dal suo Presidente comm. *Felice Venezian*, assistito dal Direttore *Elio Geppi* e dal dott. *Umberto Venier*;

l'ASSOCIAZIONE AUTONOMA DETTAGLIANTI ALIMENTAZIONE rappresentata dal Presidente sig. *Edoardo Boschetti* e dal Segretario *Gino Duse*

e la FEDERAZIONE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO rappresentata dai Segretari *Vittorio Cantoni* e *Umberto Fabricci* e dai sigg. *Salvatore Botteghelli* e *Mario Loy*, con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal Segretario Responsabile dott. *Livio Novelli* e dal dott. *Carlo Fabricci*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AGGREGATI (F.I.L.C.E.A. - C.G.I.L.) rappresentata dal suo Segretario responsabile *Livio Saranz* e dai signori *Milena Sila*, *Adriano Puzzer* e *Mario Acerbi*.

Visto l'accordo sottoscritto il 27 marzo 1959 con il quale viene esteso a Trieste il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali stipulato a Roma il 28 giugno 1958, è stato stipulato il seguente contratto provinciale salariale e integrativo in conformità a quanto stabilito dall'articolo 124 del suddetto Contratto nazionale.

Art. 1.

TABELLE SALARIALI

Le presenti tabelle non si applicano ai dipendenti da macellerie, panetterie, rivendite generi di monopolio e distributori di benzina.

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA A:

	Uomini	Donne
	Valori mensili	
Raggruppamento A1		
Appartiene al Raggruppamento A1 tutto il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli artt. 6 e 34 del regio decreto- legge 1 luglio 1926 n. 1130:		
superiori ai 21 anni	87.400	84.850
Raggruppamento A2		
Capo di servizio tecnico o amministrativo:		
superiori ai 21 anni	87.400	84.850

CATEGORIA *B*:

	Uomini	Donne
	Valori mensili	
Raggruppamento B1		
Capo ufficio; ispettore; capo contabile:		
superiori ai 21 anni .	87.400	84.850
Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento A2 del C. N.; cassiere principale che sovraintende almeno a 3 casse:		
superiori ai 21 anni	64.100	57.150
Raggruppamento B2		
Capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze:		
superiori ai 21 anni	61.350	54.500
Contabili con mansioni di concetto o primanotisti; corrispondenti con mansioni di concetto; consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed ammini-		

	Uomini	Donne
	Valori mensili	
strativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale:		
superiori ai 21 anni	64.400	57.150
Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione quali: vetrinista tecnicamente indipendente o con aiuto vetrinista alle proprie dipendenze:		
superiori ai 21 anni	64.400	57.150

Raggruppamento B3

	Uomini	Donne
Interprete; stenodattilografo in lingue estere:		
superiori ai 21 anni	64.400	57.150
vetrinista		
superiori ai 21 anni	61.350	54.500
Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione quali:		
— gerenti o gestori di negozio con alle dipendenze sino a tre venditori o addetti alla cassa; magazzinieri consegnatari con alle dipendenze sino a 3 addetti:		
superiori ai 21 anni	61.350	54.500
— capi reparto vendita con alle dipendenze sino a tre venditori; impiegati addetti al controllo delle vendite con funzione di sorveglianza:		
superiori ai 21 anni	60.100	53.250

CATEGORIA C

Raggruppamento C1

	Uomini	Donne
	Valori mensili	
Contabile d'ordine; cassiere comune, commesso di vendita (vale per solo uomini):		
superiori ai 21 anni	49.250	43.500
dai 20 ai 21 anni	48.950	43.300
dai 19 ai 20 anni	42.300	35.300
dai 18 ai 19 anni	41.700	34.900
dai 17 ai 18 anni	34.700	30.150
dai 16 ai 17 anni	34.150	29.750
inferiori ai 16 anni	23.550	22.150
Cassiera di negozio (vale per solo donne). Commessa di vendita (vale per solo donne):		
superiori ai 21 anni	—	41.850
dai 20 ai 21 anni	—	41.450
dai 19 ai 20 anni	—	34.000
dai 18 ai 19 anni	—	33.550
dai 17 ai 18 anni	—	29.050
dai 16 ai 17 anni	—	28.750
inferiori ai 16 anni	—	21.300
Altri impiegati con mansioni d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione quali: corrispondenti comuni:		
superiori ai 21 anni	49.250	43.500
dai 20 ai 21 anni	48.950	43.300
dai 19 ai 20 anni	42.300	35.300
dai 18 ai 19 anni	41.700	34.900
dai 17 ai 18 anni	34.700	30.150
dai 16 ai 17 anni	34.150	29.750
inferiori ai 16 anni	23.550	22.150

Raggruppamento C2

	Uomini	Donne
Aiuto contabile; addetto alle macchine calcolatrici e contabili; addetto alla cassa o ai registratori di cassa; esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo:		
superiore ai 21 anni	42.050	36.050
dai 20 ai 21 anni	41.650	35.750
dai 19 ai 20 anni	36.350	29.500
dai 18 ai 19 anni	35.950	28.950
dai 17 ai 18 anni	29.850	25.150
dai 16 ai 17 anni	29.450	25.000
inferiori ai 16 anni	19.900	18.300
Aiuto vetrinisti (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie):		
superiori ai 21 anni	42.050	36.050
dai 20 ai 21 anni	41.650	35.750
dai 19 ai 20 anni	38.100	30.950
dai 18 ai 19 anni	37.700	30.350
dai 17 ai 18 anni	32.400	27.300
dai 16 ai 17 anni	32.150	27.150
inferiori ai 16 anni	25.000	22.600
Stenodattilografo: magazziniere anche con funzioni di vendita (vale per soli uomini):		
superiori ai 21 anni	49.250	43.500
dai 20 ai 21 anni	48.950	43.300
dai 19 ai 20 anni	42.300	35.300

	Uomini	Donne
	Valori mensili	
dai 18 ai 19 anni	41.700	34.900
dai 17 ai 18 anni	34.700	30.150
dai 16 ai 17 anni	34.150	29.750
inferiori ai 16 anni	23.550	22.150

Magazziniere anche con funzioni di vendita (vale per sole donne):

	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	—	41.850
dai 20 ai 21 anni	—	41.450
dai 19 ai 20 anni	—	34.000
dai 18 ai 19 anni	—	33.550
dai 17 ai 18 anni	—	29.050
dai 16 ai 17 anni	—	28.750
inferiori ai 16 anni	—	21.300

Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine, non espressamente compresi nella predetta elencazione quali: impaccatori ed avvolgitori con responsabilità di controllo o con altri impaccatori ed avvolgitori alle loro dipendenze:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	49.250	41.850
dai 20 ai 21 anni	48.950	41.450
dai 19 ai 20 anni	42.300	34.000
dai 18 ai 19 anni	41.700	33.550
dai 17 ai 18 anni	34.700	29.050
dai 16 ai 17 anni	34.150	28.750
inferiori ai 16 anni	23.550	21.300

Raggruppamento C3

Fatturista:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	49.250	43.500
dai 20 ai 21 anni	48.950	43.300
dai 19 ai 20 anni	42.300	35.300
dai 18 ai 19 anni	41.700	34.900
dai 17 ai 18 anni	34.700	30.150
dai 16 ai 17 anni	34.150	29.750
inferiori ai 16 anni	23.550	22.150

Aiuto commesso:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	42.050	36.050
dai 20 ai 21 anni	41.650	35.750
dai 19 ai 20 anni	38.100	30.950
dai 18 ai 19 anni	37.700	30.350
dai 17 ai 18 anni	32.400	27.300
dai 16 ai 17 anni	32.150	27.150
inferiori ai 16 anni	25.000	22.600

Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie:

	Uomini	Donne
	Valori mensili	
superiori ai 21 anni	42.050	36.050
dai 20 ai 21 anni	41.650	35.750
dai 19 ai 20 anni	36.350	29.500
dai 18 ai 19 anni	35.950	28.950
dai 17 ai 18 anni	29.850	25.150
dai 16 ai 17 anni	29.450	25.000
inferiori ai 16 anni	19.900	18.300

Raggruppamento C4

Dattilografo; archivista; protocollista; addetto al centralino telefonico:

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	42.050	36.050
dai 20 ai 21 anni	41.650	35.750
dai 19 ai 20 anni	36.350	29.500
dai 18 ai 19 anni	35.950	28.950
dai 17 ai 18 anni	29.850	25.150
dai 16 ai 17 anni	29.450	25.000
inferiori ai 16 anni	19.900	18.300

Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione quali indossatrici:

	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni		36.050
dai 20 ai 21 anni		35.750
dai 19 ai 20 anni		29.500
dai 18 ai 19 anni		28.950
dai 17 ai 18 anni		25.150
dai 16 ai 17 anni		25.000
inferiori ai 16 anni		18.300

APPRENDISTI

1° anno

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	29.350	25.400
dai 20 ai 21 anni	29.050	25.150
dai 19 ai 20 anni	27.150	21.900
dai 18 ai 19 anni	26.550	21.350
dai 17 ai 18 anni	23.350	19.700
dai 16 ai 17 anni	23.100	19.550
inferiori ai 16 anni	16.100	15.000

	Uomini	Donne
	Valori mensili	
2° anno		
superiori ai 21 anni	31.900	27.550
dai 20 ai 21 anni	31.650	27.300
dai 19 ai 20 anni	29.750	24.050
dai 18 ai 19 anni	29.100	23.500
dai 17 ai 18 anni	25.950	21.850
dai 16 ai 17 anni	25.650	21.700
inferiori ai 16 anni	18.650	17.150
3° anno		
superiori ai 21 anni	34.450	29.700
dai 20 ai 21 anni	34.200	29.450
dai 19 ai 20 anni	32.300	26.200
dai 18 ai 19 anni	31.700	25.650
dai 17 ai 18 anni	28.500	24.100
dai 16 ai 17 anni	28.200	23.850
inferiori ai 16 anni	21.200	19.300

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D2

	Uomini	Donne
	Valori settimanali	
Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi); impaccatore:		
superiori ai 20 anni	9.020	7.650
dai 18 ai 20 anni	7.810	6.210
dai 16 ai 18 anni	6.420	5.380
inferiori ai 16 anni	4.210	3.870
Usciere, autista senza preparazione tecnica (per 8 ore); conducente di motofurgone senza preparazione tecnica (per 8 ore):		
superiori ai 20 anni	9.820	8.320
dai 18 ai 20 anni	8.550	6.740
dai 16 ai 18 anni	7.150	5.890
inferiori ai 16 anni	4.900	4.350
Autista senza preparazione tecnica (per 10 ore); conducente di motofurgone senza preparazione tecnica (per 10 ore):		
superiore ai 20 anni	10.770	—
dai 18 ai 20 anni	9.200	—
dai 16 ai 18 anni	7.760	—
Autista con preparazione tecnica (per 8 ore); conducente di motofurgone con preparazione tecnica (per 8 ore):		
superiore ai 20 anni	10.630	—
dai 18 ai 20 anni	9.240	—
dai 16 ai 18 anni	7.750	—

	Uomini	Donne
	Valori settimanali	
Autista con preparazione tecnica (per 10 ore); conducente di motofurgone con preparazione tecnica (per 10 ore):		
superiore ai 20 anni	11.620	—
dai 18 ai 20 anni	10.040	—
dai 16 ai 18 anni	8 390	—
Altro personale con mansioni analoghe quali:		
assortitori di legname:		
superiore ai 20 anni	10.630	8.970
dai 18 ai 20 anni	9.700	7.650
dai 16 ai 18 anni	8.430	6.940

Raggruppamento D3

	Uomini	Donne
Avvolgitori:		
superiori ai 20 anni	9.020	7.650
dai 18 ai 20 anni	7.810	6.210
dai 16 ai 18 anni	6.420	5.380
inferiori ai 16 anni	4.210	3.870
Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione):		
superiori ai 20 anni	9.510	8.050
dai 18 ai 20 anni	8.210	6.530
dai 16 ai 18 anni	6.740	5.680
inferiori ai 16 anni	4.560	4.130
Fattorini:		
superiori ai 20 anni	9.820	8.320
dai 18 ai 20 anni	8.550	6.740
dai 16 ai 18 anni	7.150	5.890
inferiori ai 16 anni	4.900	4.350
Portiere; custode:		
superiori ai 20 anni	10.350	—
dai 18 ai 20 anni	8.920	—
dai 16 ai 18 anni	7.320	—
Guardiano di deposito; guardiano notturno:		
superiore ai 20 anni	11.070	—
dai 18 ai 20 anni	9.500	—

Raggruppamento D4

	Uomini	Donne
Personale addetto al carico e scarico, garzone:		
superiori ai 20 anni	9.020	7.650
dai 18 ai 20 anni	7.810	6.210
dai 16 ai 18 anni	6.420	5.380
inferiori ai 16 anni	4.210	3.870

	Uomini	Donne
	Valori settimanali	
Altro personale con mansioni analoghe quali: marcatori; impaccatori; avvolgitori:		
superiori ai 20 anni	9.020	7.650
dai 18 ai 20 anni	7.810	6.210
dai 16 ai 18 anni	6.420	5.380
inferiori ai 16 anni	4.210	3.870
Addetti alla pulizia, braccianti di magazzino:		
superiori ai 20 anni	9.510	8.050
dai 18 ai 20 anni	8.210	6.530
dai 16 ai 18 anni	6.740	5.680
inferiore ai 16 anni	4.560	4.140
Pompieri:		
superiori ai 20 anni	10.350	—
dai 18 ai 20 anni	8.920	—
dai 16 ai 18 anni	7.320	—

CATEGORIA *E*

	Uomini	Donne
Raggruppamento E1		
Operai specializzati:		
superiore ai 20 anni	10.630	8.970
dai 18 ai 20 anni	9.700	7.650
dai 16 ai 18 anni	8.430	6.940
Altro personale con mansioni analoghe quali:		
imballatori di mobili, vetro e ceramica che richiedono speciale competenza; controllori; operai di magazzino con conoscenza delle merci; confezionatori di canestri e corone nei negozi di fiori:		
superiore ai 20 anni	10.630	8.970
dai 18 ai 20 anni	9.700	7.650
dai 16 ai 18 anni	8.430	6.940
Raggruppamento E2		
Operai qualificati:		
superiori ai 20 anni	10.630	8.970
dai 18 ai 20 anni	9.700	7.650
dai 16 ai 18 anni	8.430	6.940
Raggruppamento E3		
Operai comuni:		
superiori ai 20 anni	9.800	8.300
dai 18 ai 20 anni	8.480	6.970
dai 16 ai 18 anni	6.960	5.830
inferiori ai 16 anni	4.700	4.200

APPRENDISTI

	Uomini	Donne
	Valori settimanali	
1° anno		
superiori ai 20 anni	6.990	5.980
dai 18 ai 20 anni	6.480	5.000
dai 16 ai 18 anni	5.610	4.700
inferiori ai 16 anni	3.940	3.640
2° anno		
superiori ai 20 anni	7.680	6.550
dai 18 ai 20 anni	7.170	5.650
dai 16 ai 18 anni	6.290	5.270
inferiori ai 16 anni	4.640	4.210
3° anno		
superiori ai 20 anni	8.370	7.120
dai 18 ai 20 anni	7.750	6.220
dai 16 ai 18 anni	6.980	5.830
inferiori ai 16 anni	5.330	4.780

Gli stipendi ed i salari sopra riportati sono comprensivi dell'indennità di caropane. Ad essi va aggiunta l'indennità di contingenza secondo quanto stabilito dall'accordo nazionale sulla scala mobile del 29 aprile 1957 e l'assegno perequativo di contingenza limitatamente alle categorie e nelle misure rispettive indicate nell'allegato 1 al presente Contratto provinciale. Detto assegno integrativo di contingenza fa parte della retribuzione a tutti gli effetti.

Art. 2.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO DEL LAVORO

Tutti i negozi e gli uffici dovranno osservare un riposo pomeridiano di almeno due ore. Le deroghe in atto in talune aziende alla disposizione di cui sopra continueranno ad avere vigore.

Art. 3.

DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'ORARIO DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

L'orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, resta così stabilito:

a) 9 ore giornaliere e 54 ore settimanali per uscieri (Raggruppamento D2) e fattorini con mansioni non impiegatizie (Raggruppamento D3);

b) 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali per gli autisti e motocarristi (Raggruppamento D2) assunti per un orario normale di 10 ore giornaliere e 60 settimanali;

c) 12 ore giornaliere e 72 ore settimanali per i custodi e portieri con alloggio (Raggruppamento D3).

Art. 4.

TRATTAMENTO DI MISSIONE

Per le missioni di durata superiore al mese sarà corrisposto una diaria pari alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.

Art. 5.

TARIFFE DI COTTIMO

Le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da garantire all'operaio di normale capacità e operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore all'8% della retribuzione (paga più contingenza).

Art. 6.

CALO MERCI

I cali, le tare e le perdite di cottura vengono determinate nel modo seguente:

Generi Cali e Tare	Misura dei cali in percentuale
Carni crude in genere	2
Bondiola coppa	3
Cotechini uso Cremona	3
Lardi	2
Mortadella tipo Bologna e fegato	3
Pancetta stesa e arrotolata	2
Prosciutto crudo con osso	7
Prosciutto cotto	8
Prosciutto senza osso	8
Prosciutto affumicato	4
Salami a taglio in genere	3
Paste alimentari fresche	3
Paste alimentari dure	1
Formaggi duri	1.50
Formaggi teneri	3
Pane di qualunque pezzatura	1

Tare per tele	
Zucchero Pilè	kg. 1.500
Zucchero semolato	kg. 1.000
Farina bianca e gialla	kg. 1.000
Riso	kg. 1.000
Pasta in tele da kg. 50	kg. 0.800
Pasta in tele da kg. 25	kg. 0.400
Pasta in tele da kg. 10	kg. 0.200

PERDITE DI COTTURA

Qualora presso i negozi e spacci si proceda alla cottura dei generi da porre in vendita, le relative perdite di cottura saranno concordate direttamente fra il datore di lavoro ed il gestore.

I datori di lavoro interessati nell'applicazione dei suddetti cali, tare e perdite di cottura rispetto ai singoli gestori dovranno tenere conto delle attuali condizioni dell'azienda in modo che la retribuzione normale del lavoratore sia sempre comunque salvaguardata salvo il caso naturalmente di responsabilità o di dolo del lavoratore stesso il quale è tenuto a far fronte ai danni arrecati al datore di lavoro nelle forme stabilite dal contratto nonchè mediante la cauzione prestata.

Comunque il gestore, direttore, gerente o consegnatario conserva sempre il diritto di rappresentare il suo datore di lavoro tutti i casi in cui l'entità dei cali, delle tare, delle perdite di cottura non rispondesse ad equità e di esprimere ogni riserva per quanto riguarda le merci deperibili.

Tutte le controversie in materia di cali, di tare e perdite di cottura come per ogni altra materia inerente al rapporto di lavoro saranno prontamente deferite dalle Organizzazioni stipulanti dei lavoratori alle Associazioni stipulanti dei datori di lavoro, che risolveranno nel più amichevole spirito di collaborazione, determinando anche i cali e tare diverse da quelle contemplate dalle tabelle di cui sopra, ove le condizioni delle aziende lo rendano necessario.

La carta di sovra impacco (cioè quella per scatolame od altri generi a numero o peso fisso) sarà fornita ad onere del datore di lavoro, il quale ha la facoltà di esercitare i relativi controlli.

Art. 7

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE

La Commissione paritetica di conciliazione di cui all'art. 120 del Contratto Nazionale è costituita.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà vigore dal 1° aprile 1959 e scadrà il 30 giugno 1960; ove non nè sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un mese prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

Purtuttavia, anche in caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto regolante la stessa materia.

TABELLA (allegato 1)

ASSEGNO PEREQUATIVO DI CONTINGENZA

Al personale in servizio al 31 marzo 1959, limitatamente alle qualifiche sotto indicate, spetta un assegno perequativo di contingenza il cui ammontare è riportato a fianco di ciascuna categoria ed età. Detto assegno fa parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti.

	Uomini	Donne
	Valori mensili	
Raggruppamento B1		
Capoufficio, ispettore, capo contabile:		
Superiore ai 21 anni	1.313	1.833
Raggruppamento C3		
Fatturista:		
Superiore ai 21 anni	455	403
dai 20 ai 21 anni .	455	351
dai 19 ai 20 anni .	403	334
dai 18 ai 19 anni	338	299
dai 17 ai 18 anni .	325	286
dai 16 ai 17 anni . .	273	234
inferiori ai 16 anni	273	234
Raggruppamento D2, E2		
Autista e conducente di motofurgone con preparazione tecnica; assortitori di legname; operai qualificati		
Superiori ai 20 anni	66	54
dai 18 ai 20 anni . . .	66	120
dai 16 ai 18 anni .	63	84

	Uomini	Donne
	Valori settimanali	
Raggruppamento D3		
Fattorino:		
Superiori ai 20 anni .	33	27
dai 18 ai 20 anni . .	51	21
dai 16 ai 18 anni .	90	42
inferiori ai 16 anni . .	90	42
Raggruppamento D4		
Marcatori, impaccatori, avvolgitori:		
Superiori ai 20 anni . . .	66	57
dai 18 ai 20 anni .	81	45
dai 16 ai 18 anni	114	60
inferiori ai 16 anni	144	81
Pompieri:		
Superiori ai 20 anni .	33	
dai 18 ai 20 anni	30	
dai 16 ai 18 anni	124	

Le donne capofamiglia appartenenti alla qualifica impiegatizia, in servizio al 16 marzo 1956 e di età oltre 20 anni, continueranno a ricevere « ad personam » lo assegno mensile di lire 962.

Le donne capofamiglia appartenenti alla qualifica non impiegatizia, in servizio dal 16 marzo 1956 e di età oltre 20 anni, continueranno a ricevere « ad personam » l'assegno settimanale di lire 222.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 OTTOBRE 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE MACELLERIE DEL TERRITORIO DI TRIESTE

A Trieste il 1° ottobre 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI PRODOTTI ZOOTECNICI rappresentata dal Vice presidente *Severino Salvadori* e dai signori *Francesco Bressi, Giuseppe Marzotti* nella sua qualità di Segretario dell'Associazione e *Francesco Puntar*;

e

il SINDACATO PROVINCIALE MACELLAI rappresentato dai signori *Libero Stanich, Sergio Bisiacchi* e *Rodolfo Drozina* con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal Segretario responsabile dottor *Livio Novelli*

e

la FEDERAZIONE LAVORATORI COMMERCIO E AGGREGATI F.I.L.C.E.A. aderente alla C.G.I.L. rappresentata dai signori *Giorgio Vardabasso, Carlo Paludan* e *Livio Saranz*

è stato stipulato il seguente Contratto normativo e salariale da valere per il personale dipendente da negozi di macelleria.

Art. 1.

A partire dall'1 novembre 1959 viene esteso a Trieste il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali stipulato a Roma il 28 giugno 1958, con le varianti e le eccezioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

A) Personale impiegatizio:

Gestore (categoria *B*, raggruppamento *B*1 n. 3 del Contratto Nazionale): è prestatore d'opera che ha la diretta responsabilità dell'esercizio; egli deve rispondere, al titolare e ai suoi legali rappresentanti, del buon andamento generale dell'esercizio. La qualifica di gestore viene conferita normalmente ad un operaio qualificato; tale conferimento deve risultare da atto scritto del titolare.

Cassiera: è addetta alla cassa dell'esercizio; tale qualifica è divisa in due categorie:

a) cassiera con responsabilità di cassa;

b) cassiera senza responsabilità di cassa.

L'appartenenza di detto personale alla categoria *a*) deve venir confermata per iscritto dal titolare il quale può richiedere il versamento di una cauzione.

B) Personale non impiegatizio:

Banconiere: è il prestatore d'opera addetto al banco di vendita, provvisto di certificato attestante tale qualifica, che svolge il suo lavoro di preparazione e di vendita delle carni tanto in cooperazione quanto in assenza del titolare, del gestore o del gerente.

Aiuto banconiere: coadiuva in tutte le mansioni i banconieri oppure il datore di lavoro o il gerente o il gestore quando questi attendano, normalmente, alle funzioni di banconiere. Dopo tre anni di effettivo servizio, l'aiuto banconiere può far richiesta, all'apposita Commissione, per essere sottoposto all'esame di abilitazione per il conseguimento della qualifica di banconiere. Lo aiuto banconiere che non abbia superato l'esame di cui sopra, ha facoltà di chiedere la ripetizione dello stesso dopo che sia trascorso almeno un anno dal precedente esame. La domanda per il conseguimento della qualifica di banconiere dev'essere esaminata entro quattro mesi dalla sua presentazione; trascorso tale termine senza che tale domanda abbia avuto evasione, il richiedente conseguirà comunque, la qualifica richiesta.

Uomo di fatica: tale qualifica non viene più applicata. Il personale attualmente in servizio continuerà a svolgere le mansioni di uomo di fatica ed a godere dei relativi diritti fino alla cessazione dell'attuale suo rapporto di lavoro.

Garzone: è addetto, normalmente, ai servizi di recapito, pulizia, preparazione delle carni per la vendita, al trasporto ed allo scarico delle stesse ed alla vendita delle carni già selezionate; saltuariamente può cooperare alla vendita al banco. Al compimento del 18° anno di età e dopo aver prestato almeno tre anni di servizio nella qualifica, il garzone potrà far domanda per sostenere gli esami per il conseguimento della qualifica di aiuto banconiere. Ai garzoni viene applicato l'art. 26 del Contratto nazionale.

Apprendista: svolge tutte le mansioni atte a formare la sua conoscenza sulle particolari caratteristiche della merce trattata nelle macellerie e ciò ai sensi delle disposizioni di legge.

La durata dell'apprendistato è di tre anni e di quattro nei casi contemplati dall'art. 6 dell'annesso Regolamento apprendisti. L'apprendistato è regolato dalla

vigente legislazione. L'apprendista deve essere assunto con regolare contratto di tirocinio; l'allegato Regolamento per gli apprendisti fa parte integrante del presente Contratto.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che, indipendentemente dalla qualifica conseguita, il lavoratore ha diritto alla classificazione e conseguentemente al trattamento normativo ed economico relativo alle mansioni effettivamente e prevalentemente prestate.

Art. 3.

ASSUNZIONE AD ORARIO RIDOTTO

Per il personale assunto ad orario ridotto, l'orario di lavoro giornaliero o settimanale, dovrà risultare da atto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Il lavoratore assunto per un lavoro giornaliero sino a 4 ore sarà retribuito e godrà del trattamento normativo previsto dai contratti vigenti in proporzione alle ore di lavoro prestate.

Il lavoratore assunto per un lavoro giornaliero superiore a 4 ore sarà retribuito e godrà del trattamento normativo in ragione di una giornata intera.

E' ammessa l'assunzione per un numero di giornate inferiore a 6 settimanali, con il conseguente proporzionale trattamento salariale e normativo.

Art. 4.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale, nel periodo in cui vige l'orario di apertura invernale, coincide con la giornata di domenica e, nel periodo in cui vige l'orario di lavoro estivo, con la giornata di lunedì.

Le predette giornate potranno, comunque, essere successivamente cambiate in conseguenza di modifiche eventualmente disposte negli orari di apertura degli esercizi.

Previo accordo fra il datore di lavoro ed il lavoratore, il riposo settimanale potrà essere spostato ad altro giorno della settimana, ferma restando la osservanza delle norme di legge in proposito.

Art. 5.

MALATTIA

Al personale dipendente da macellerie vengono applicate, in caso di malattia od infortunio, le norme attualmente stabilite *dalle disposizioni vigenti a Trieste* per il personale dipendente da aziende commerciali in genere.

Art. 6.

MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO ALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Al personale in servizio alla data del 1° novembre 1959 e fino alla cessazione del corrente rapporto di lavoro continuerà a venire applicata la seguente regolamentazione:

a) Uomo di fatica con oltre 20 anni — tutte le condizioni economiche attualmente godute da detto personale;

b) Ferie:

da 1 a 5 anni di servizio giorni 12 lavorativi
da 6 a 10 nni di servizio giorni 16 lavorativi
da 11 a 15 anni di servizio giorni 20 lavorativi
oltre 15 anni di servizio giorni 26 lavorativi;

c) Scatti di anzianità: gestori, cassiere e banconieri: 8 scatti biennali del 3,5%.

d) Indennità di licenziamento: spetta al lavoratore quanto previsto dall'art. 8 del Contratto collettivo 3 luglio 1951 per i dipendenti da macellerie (allegato *A*).

e) Dimissioni: al dimissionario spetta lo stesso trattamento di quiescenza previsto per il caso di licenziamento.

Art. 7.

TABELLE SALARIALI

A decorrere dal 1° novembre 1959 gli stipendi ed i salari in vigore dal 1° ottobre 1956, l'indennità di contingenza in vigore al 30 aprile 1957 e l'indennità di caropane, vengono conglobati in un'unica voce che viene così a costituire i nuovi minimi conglobati come dalla seguente tabella:

Mansioni prestate e limiti di età allo stesso livello stipendi e salari conglobati

	Settim.	Mensile
Gerente con 3 o più dipendenti		65.550
Gerente con meno di 2 dipendenti		62.200
Cassiera (donna) con responsabilità:		
superiore ai 21 anni		41.850
dai 20 ai 21 anni		41.450
dai 19 ai 20 anni		34.000
dai 18 ai 19 anni		33.550
dai 17 ai 18 anni		29.050
dai 16 ai 17 anni		28.750
inferiori ai 16 anni		21.300
Cassiera (donna) senza responsabilità:		
superiore ai 21 anni		36.050
dai 20 ai 21 anni		35.750
dai 19 ai 20 anni		29.500
dai 18 ai 19 anni		28.950
dai 17 ai 18 anni		25.150
dai 16 ai 17 anni		25.000
inferiore ai 16 anni		18.300
Banconiere:		
superiore ai 20 anni	11.660	50.520
dai 18 ai 20 anni	11.220	48.580

	Settim.	Mensili
Aiuto banconiere:	—	—
superiore ai 21 anni	9.980	43.210
dai 18 ai 20 anni	9.540	41.320
dai 16 ai 18 anni	8.780	38.050
Uomo fatica (limitatamente a quanto previsto dall'art. 2):		
superiore ai 20 anni	9.720	42.110
Apprendisti aiuto banconieri:		
1° anno		
dai 18 ai 20 anni	5.920	25.640
dai 16 ai 18 anni	5.120	22.160
inferiori ai 16 anni	3.620	15.660
2° anno		
superiori ai 20 anni	7.010	30.380
dai 18 ai 20 anni	6.560	28.390
dai 16 ai 18 anni	5.760	24.920
inferiori ai 16 anni	4.260	18.420
3° anno		
superiori ai 20 anni	7.650	33.140
dai 18 ai 20 anni	7.200	31.160
dai 16 ai 18 anni	6.390	27.680
inferiore ai 16 anni	4.890	21.180
Garzoni:		
dai 14 ai 15 anni	2.500	10.840
dai 15 ai 16 anni	3.000	13.000
dai 16 ai 17 anni	3.500	15.170
dai 17 ai 18 anni	4.000	17.340
dai 18 ai 19 anni	5.000	21.670
dai 19 ai 20 anni	6.000	26.000

Art. 8.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Agli stipendi e salari delle tabelle di cui all'articolo precedente, va aggiunta l'indennità di contingenza maturata dal 1° maggio 1957 in poi, secondo le norme dell'Accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio.

Al fine dell'attribuzione del valore dei punti alle singole qualifiche viene pertanto confermato:

Gerente: corrisponde all'impiegato di 2ª categoria (Raggruppamento *B2* - punto 2; valore L. 25,80 per l'età oltre 21 anni).

Cassiera responsabile: corrisponde all'impiegata di 3ª categoria (Raggruppamento *C1* - punto 2; valore L. 16.71 per l'età oltre 21 anni).

Cassiera non responsabile: corrisponde all'impiegata di 4ª categoria (Raggruppamento *C2* - punto 4; valore L. 14.16 per l'età oltre 21 anni).

Banconiere: corrisponde all'operaio specializzato (Raggruppamento D1 - punto 1; L. 17.93 per l'età oltre 20 anni).

Aiuto banconiere: corrisponde all'operaio qualificato. (Raggruppamento *D2* - punto 2; valore L. 16.10 per l'età oltre 20 anni).

Uomo di fatica e garzone: corrispondono all'uomo di fatica (Raggruppamento *D4* - punto 1; valore lire 14.30 per l'età oltre 20 anni).

Apprendista: corrisponde all'apprendista operaio (valore L. 13.72 per l'età oltre 20 anni).

Art. 9.

REGOLAMENTO APPRENDISTI

1) L'assunzione dell'apprendista è regolata dalle norme di legge in vigore.

2) Il rapporto di lavoro, i diritti ed i doveri del datore di lavoro e dell'apprendista sono regolati dalle norme di legge in vigore.

3) La durata del periodo di prova è stabilita in due mesi.

4) La durata del periodo di apprendistato è stabilita in tre anni, e in quattro anni nei casi contemplati dall'art. 6 del presente Regolamento.

5) Il conseguimento della qualifica di aiuto banconiere da parte dell'apprendista è subordinato ad un esame che l'interessato dovrà superare presso l'apposita Commissione. Il funzionamento della predetta Commissione sarà regolato da apposito Regolamento che farà parte integrante del presente.

6) L'apprendista che non superi, in primo appello l'esame di qualificazione potrà chiedere la continuazione del tirocinio per un successivo periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo egli verrà ammesso all'esame in secondo appello. Qualora non superi tale esame l'apprendista verrà radiato dalla categoria. Durante il periodo suppletivo di apprendistato di cui sopra l'apprendista avrà diritto al medesimo trattamento normativo ed economico goduto nel corso del precedente ultimo anno di apprendistato.

7) Il contratto di tirocinio, che dovrà contenere le principali norme di legge e quelle del presente Regolamento, dovrà essere sottoscritto in quadruplice copia dall'imprenditore, dal padre o tutore dell'apprendista e dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti il presente Contratto.

8) La risoluzione del contratto di tirocinio può avvenire per licenziamento dell'apprendista dovuto ai seguenti motivi: cessazione dell'azienda, documentata riduzione di lavoro, assenza per malattia prolungata oltre i termini della conservazione del posto, insubordinazione, mala condotta, inosservanza delle norme di legge e di contratto, ingiustificata assenza ai corsi di istruzione.

Tutti i suddetti casi dovranno essere previamente esaminati dalla Commissione apprendisti.

9) L'acquisizione della qualifica di aiuto banconiere da parte dell'apprendista non costituisce, per lo stesso, un diritto ad un corrispondente posto di lavoro nella azienda in cui si è svolto il tirocinio, qualora da tale

ne possa derivare una diminuzione di lavoro o un ziamento per il personale anziano già occupato azienda stessa.

) Qualora il tirocinio subisca, per qualsiasi causa, interruzione della durata prevista dalle norme di e oppure qualora, nel corso di una qualsiasi interone, l'apprendista si dedichi ad altro lavoro, il peo di tirocinio già effettuato perderà ogni valore; in sione della eventuale successiva riassunzione al la-, impregiudicata la applicazione delle altre norme gge e del presente Regolamento, il tirocinio dovrà minciare da capo.

) A cura della Commissione verrà effettuato un imento dei giovani attualmente occupati o disocti ed iscritti nelle liste di collocamento della catea.

mezzo di indagini dirette od indirette, la Commise compilerà uno stato di servizio per ciascun gio- allo scopo di poter determinare se e per quale peo egli abbia svolto mansioni di apprendista. Al ine delle indagini di cui sopra, la Commissione fatipulare i contratti di tirocinio per quei giovani che rovino nelle condizioni previste dalla legge e dal ente Regolamento.

giovani che si trovino nelle condizioni di cui sopra e abbiano compiuto l'intero periodo di apprendistaverranno sottoposti, a cura della Commissione, agli ni pratici e teorici per il conseguimento della qualidi aiuto banconiere.

) La Commissione apprendisti, composta in forma itetica fra lavoratori e datori di lavoro, avrà il pito di vigilare sull'andamento dei corsi di insegnato ed in particolare sui rapporti e doveri dei datori lavoro e degli apprendisti nei confronti dei corsi si; ad essa viene, inoltre, demandato l'incarico per plicazione e l'osservanza del presente Regolamento.

Art. 10.

DECORRENZA E DURATA

presente Contratto sostituisce a tutti gli effetti norme di tutti i precedenti contratti collettivi, acli, verbali, ecc., che vengono dichiarati decaduti.

presente Contratto entrerà in vigore il 1° novem- 1959 e scadrà al momento della scadenza del Conto nazionale 28 giugno 1958 cui si riferisce.

Allegato « A »

Art. 8 del Contratto collettivo 3 luglio 1951

INDENNITA' DI QUIESCENZA

Oltre al preavviso al lavoratore spetta quanto esso abbia compiuto almeno tre mesi di servizio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ed ove non sussistano i motivi del licenziamento in tronco, una indennità così commisurata:

Gerenti e cassiere:

a) per l'anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1930: 15/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato.

b) per l'anzianità di servizio maturato dal 1° gennaio 1931 al 31 dicembre 1939: 20/30 della retribuzione mensile in atto come sopra.

c) per l'anzianità di servizio dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, 25/30 della retribuzione mensile in atto come sopra.

d) per le anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1948 in poi, 30/30 della retribuzione mensile in atto come sopra.

Banconiere:

a) dal 1° gennaio 1929 al 31 dicembre 1950: 15 giorni di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato.

b) dal 1° gennaio 1951 in poi, 18 giorni di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato.

Aiuto banconieri e uomini di fatica:

a) dal 1° gennaio 1929 al 31 dicembre 1950, 6 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

b) dal 1° gennaio 1951 in poi, 12 giorni di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio prestato.

Per quanto riguarda l'indennità di quiescenza la indennità di contingenza entra a far parte della stessa dal 1° gennaio 1946. L'indennità di licenziamento è frazionabile in 365esimi.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151114) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.